BOLLETTINO UFFICIALE

n. 11
dell' 11 marzo 2020

Anno LVII n. 11

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_11_1_DPR_30_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2020, n. 030/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Associazione regionale tutela salute mentale - Durante dopo noi ODV" Onlus - "A.R.T.Sa.M. DDN ODV" - Onlus con sede a Pordenone. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0170/Pres. del 27 agosto 2015 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della "Associazione Regionale Tutela Salute Mentale - Durante Dopo Noi ONLUS" - "A.R.T.Sa.M. DDN ONLUS" avente sede a Pordenone;

VISTA l'istanza del 29 gennaio 2020 con cui la Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 285 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 99 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei soci del 21 novembre 2019;

VISTO il verbale di detta Assemblea, a rogito del dott. Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone, rep. n. 303417, racc. n. 35137 di fasc., registrato a Pordenone il 20 dicembre 2019 al n. 17981/1T;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;

CONSTATATO che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutari alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l'autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

PRESO ATTO della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell'istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei sopra citati registri attualmente previsti dalle normative del settore;

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del citato decreto legislativo, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relative alla istituzione e tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato sono ancora in vigore e saranno abrogate a decorrere dall'operatività del RUNTS;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi di volontariato di cui alla citata legge 266/1991 iscritti nei registri istituiti dalle regioni

sono considerati ex lege organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopra citato Titolo X del medesimo decreto legislativo, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri;
CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;
RILEVATO inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri hanno la facoltà di inserire accanto alle proprie denominazioni gli acronimi "ODV" e "APS", mentre gli enti aventi la qualifica di "ONLUS" hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" previsti dal d.lgs. 460/1997;
RILEVATO altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l'eliminazione nella denominazione sociale di un ente, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e l'assunzione della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", deve effettuarsi obbligatoriamente dopo l'iscrizione nel suddetto RUNTS;
CONSTATATO che l'Assemblea dei soci della "Associazione Regionale Tutela Salute Mentale - Durante Dopo Noi ONLUS" - "A.R.T.Sa.M. DDN ONLUS", al fine dell'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 introducendo la norma transitoria dell'articolo 17, e variando la denominazione in "Associazione Regionale Tutela Salute Mentale - Durante Dopo Noi Odv" ONLUS - "A.R.T.Sa.M. DDN Odv" ONLUS;
RILEVATO che, la medesima Assemblea ha deliberato di dare atto che tutte le norme contenute nel detto statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo e che le clausole statutarie in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 0170/Pres. del 27 agosto 2015 fino all'entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017;
RILEVATO infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell'Associazione nel RUNTS determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 dello statuto e l'introduzione della norma transitoria dell'articolo 17, della "Associazione Regionale Tutela Salute Mentale - Durante Dopo Noi ONLUS" - "A.R.T.Sa.M. DDN ONLUS", con sede a Pordenone, deliberate dall'Assemblea dei soci nella seduta del 21 novembre 2019, in forza delle quali, tra l'altro, l'Associazione assume la nuova denominazione di "Associazione Regionale Tutela Salute Mentale - Durante Dopo Noi Odv" ONLUS - "A.R.T.Sa.M. DDN Odv" ONLUS.
2. A far data dall'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore verrà sospesa l'iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.
4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Si dà atto, altresì, che le clausole statutarie adottate in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 0170/Pres. del 27 agosto 2015 fino all'entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE MENTALE - DURANTE DOPO NOI ODV" – PORDENONE

TITOLO I
Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione riconosciuta, denominata: "ASSOCIAZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE MENTALE - DURANTE DOPO NOI ODV" – acronimo "A.R.T.Sa.M. DDN Odv", di seguito denominata Associazione.
L'Associazione è un ETS, Ente del Terzo Settore, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare una ODV Organizzazione di Volontariato articolo 32 comma 1.
L'Associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Pordenone via De Paoli n. 19 presso la Casa del Volontariato Socio Sanitario.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con atto deliberativo, ha facoltà di istituire sedi operative nelle province della Regione, nonché' di trasferire l'ubicazione della sede legale e/o amministrativa, purché' la stessa permanga nell'ambito del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, senza che ciò comporti la modifica dello statuto. I soci devono essere informati del trasferimento della sede.

TITOLO II
Art. 3 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. L'Associazione opera nell'ambito del territorio del Friuli Venezia Giulia.
L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale
nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti delle persone con disagio/disturbo psichiatrico e delle loro famiglie, della promozione e sviluppo di attività e servizi, modelli organizzativi e gestionali rivolti a dare risoluzione alla problematica del "Durante Noi – Dopo Noi" intesa come condizione che determina una contrazione, assenza o mancanza di tenuta del nucleo familiare di riferimento per la persona con disagio/disturbo psichiatrico al fine di' evitarne l'istituzionalizzazione e per favorirne la permanenza nel tessuto sociale di appartenenza.
L'Associazione persegue le proprie finalità e scopi anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
a) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture residenziali e/o diurne idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disagio/disturbo psichiatrico nel contesto del "Durante Noi – Dopo Noi", come comunità, gruppi appartamento, strutture protette, favorendo e sviluppando la consapevolezza e coscienza dell'esistenza di un problema sociale, non privato;
b) tutelare la dignità della persona con disagio/disturbo psichiatrico promovendo e partecipando ad iniziative ed azioni amministrative, giudiziarie, extragiudiziarie finalizzate alla tutela della persona, della categoria e della famiglia; alla luce anche della Legge 1 marzo 2006, n.67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita vittime di discriminazioni";
c) far pervenire la società ad una cultura che privilegi la tutela della salute mentale attraverso la prevenzione e la lotta allo stigma;
d) promuovere ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare la società alla conoscenza dei problemi relativi agli ammalati di mente e alle loro famiglie, per realizzarne una adeguata accoglienza sia a livello personale che comunitario;
e) promuovere e sensibilizzare la comunità in merito alla problematica del "Dopo-Durante Noi";
f) realizzare, in forma gratuita, Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale, Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di Sostegno, non soggetti ad autorizzazione e/o accreditamento, al fine di dare concretamente orientamento e sostegno alle famiglie dei sofferenti psichici e sviluppare attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi per il miglioramento delle abilità

relazionali delle persone malate e favorirne l'integrazione nella Comunità di appartenenza;
g) organizzare manifestazioni ed eventi culturali finalizzati alla promozione e al sostegno delle attività di cui al presente articolo;
h) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni e collaborare con analoghi enti già esistenti,
i) promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da erogare per le finalità istituzionali;
l) stipulare contratti e convenzioni con privati e con enti pubblici per lo svolgimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
m) promuovere direttamente e indirettamente la costituzione di un patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario permanente finalizzato alle attività istituzionali;
n) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e il rilascio di fideiussioni a terzi nel proprio interesse.
L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché' esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
Scopo dell'Associazione, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è lo svolgimento di attività nei settori individuati dall'articolo 5, lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Art. 4 – RISORSE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:
- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati, imprese, società, associazioni;
- contributi dello Stato, Regione, Enti e istituzioni pubbliche anche finalizzati a specifici progetti o attività documentate;
- rimborsi o proventi derivanti da convenzioni per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- proventi da attività di raccolta fondi, nei limiti di cui al Decreto Legislativo 60/97 e della Legge n. 266/91.
- contributi da organismi internazionali, lasciti e donazioni.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

I versamenti associativi sono a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti

stipulati.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III

Art. 5 – SOCI

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.
I soci ordinari sono: le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni non profit, gli enti, i comitati, i consorzi o altre forme associative di associazioni di diritto pubblico o privato, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, che hanno la sede legale insistente sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e che si interessano delle problematiche, attività, finalità espresse all'art. 3 del presente statuto, a favore della persona con tipologia di handicap o svantaggio sociale, intellettivo, relazionale, psichiatrico, tramite i loro rappresentanti designati dalle stesse.
I soci onorari sono: le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni non profit, gli enti, i comitati, i consorzi o altre forme associative di associazioni di diritto pubblico o privato, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, che hanno reso particolari servizi all'Associazione.
I soci ordinari e onorari hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con pari dignità e nel rispetto dei principi della solidarietà sociale.
In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
La partecipazione dei soci all'Associazione e alle cariche elettive dell'Associazione è a titolo gratuito.
L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, entro novanta giorni dalla domanda. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto al richiedente l'iscrizione.
La quota di adesione all'Associazione, che è stabilita dal Consiglio Direttivo, è uguale per il socio ordinario e il socio onorario e dà diritto di voto all'Assemblea dei Soci. Il diritto di voto si riconosce solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni organizzazione Socia ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di partecipanti, in rappresentanza della stessa, alle riunioni e/o assemblee dell'Associazione.
I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento applicativo e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione, in conformità alle norme statutarie.
La qualifica di socio e l'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

a) in caso di gravi comportamenti o atti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danno morale o materiale grave all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento applicativo e per gravi e comprovati motivi.
Il provvedimento di esclusione, deve essere motivato e comunicato per iscritto al socio, nonché' sottoposto alla prima Assemblea dei Soci per la ratifica.
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi pagati.
Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

TITOLO IV

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori Contabili;
Le cariche sociali sono riservate ai soci, con eccezione della carica di revisore contabile alla quale può accedere anche un non socio. Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito.
Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dichiarano la decadenza del proprio componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti le persone che si svolgono a scrutinio segreto.
I soci hanno diritto ad accedere alla consultazione del libro degli associati e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee entro trenta giorni da formale richiesta scritta inoltrata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ogni socio può intervenire all'Assemblea con un massimo di tre deleghe ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 117/17.
Le Assemblee hanno luogo nella sede legale o operativa dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso ai soci effettuato tramite lettera, mail o fax e avviso esposto presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi prima della data della riunione.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ordinaria:
- definisce il numero, nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- nomina e revoca il Collegio dei Revisori Contabili che dovrà essere di almeno tre membri di cui uno di norma iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o altri albi equipollenti; elegge inoltre i due membri supplenti, quando richiesto;
- delibera sul programma di attività e sugli eventuali regolamenti applicativi;
- approva il bilancio consuntivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, e il bilancio preventivo di ogni anno;
- delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento e sulla trasformazione in fondazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal successivo art. 15 dello statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo articolo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e due scrutatori allorché' siano previste votazioni.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di 5 membri e

da un massimo di 11, e comunque sempre in numero dispari eletti dall'Assemblea. Ogni consigliere ha diritto a un solo voto, senza ammissione di deleghe. L'appartenenza al Consiglio Direttivo comporta la rappresentanza istituzionale degli enti e organismi dai quali proviene la designazione stessa.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti; elegge il Segretario e il Tesoriere scelti tra i soci fissandone i compiti e la durata dell'incarico. La carica di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono nella sede legale dell'Associazione o in qualunque altro luogo espresso nell'avviso di convocazione dello stesso.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso ai Consiglieri effettuato tramite lettera, mail o fax, almeno 8 giorni prima della riunione.
Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, arrotondata per eccesso. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L'appartenenza al Consiglio Direttivo dell'Associazione cessa per:
1. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza a norma dell'art. 6 dello statuto;
2. scadenza del mandato;
3. esclusione, con deliberazione motivata di almeno due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti o atti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o in inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale o per aver subito condanne penali o per reati finanziari e fallimentari.
Essendo il Consigliere rappresentante di un'organizzazione titolata alla qualifica di socio dell'Associazione il provvedimento di esclusione ha validità anche per il Socio rappresentato.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- promuovere raccolte fondi;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- nominare una commissione per comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi della Associazione e/o tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega, in merito anche al riconoscimento delle competenze economiche necessarie per l'espletamento della stessa.
I regolamenti applicativi dello statuto e i regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci che ne provvede alla deliberazione.
Il Consiglio Direttivo deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione all'Assemblea corredandolo da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina di rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, comitati di gestione e organi di controllo degli enti di iniziativa dell'Associazione e di designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione, finalità e tutela degli interessi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità, scopi ed attività di cui all'art.3 del presente statuto, ha tutte le

facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio dell'Associazione, nonché' lasciti, donazioni, conferimenti limitatamente ad enti aventi qualifica di ETS Enti del Terzo Settore, per favorire l'esercizio delle finalità statutarie.
La carica di consigliere dell'Associazione è a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo i rimborsi spese per l'espletamento della carica.
Il Consiglio Direttivo, effettua l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; guida la politica associativa generale; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; vigila sull'osservanza delle norme statutarie e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal componente del Consiglio più anziano di età.
La carica di Presidente dell'Associazione è a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo i rimborsi spese per l'espletamento della carica.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi di cui di norma almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o di altro albo equipollente, e di eventuali altri due membri supplenti, quando le leggi vigenti lo richiedano.
Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente del Collegio.
L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
Nella rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la correttezza della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
I Revisori Contabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

TITOLO V

Art. 11 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale va dal 1° di gennaio al 31 dicembre, fatta eccezione del primo esercizio che ha durata dalla data di costituzione al 31 dicembre 2008. Eventuali avanzi di gestione saranno accantonati in apposito fondo e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale fondo potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali
durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione o le Sezioni ed altri enti e soggetti sono deliberate dal relativo Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal relativo Presidente, quale legale rappresentante e dallo stesso custodite presso la sede.

Art. 13 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione e le Sezioni possono assumere dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai

volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
I volontari dell'Associazione sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima dell'adunanza (data dell'assemblea).
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni dello stesso, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altri Ente del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi privati e/o con personalità giuridica, di associazioni di volontariato e di Enti del Terzo Settore e alle norme del codice civile.

Articolo 17 – NORMA TRANSITORIA

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato.
Si continuerà inoltre a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.; fino a tale momento la denominazione dell'Associazione potrà continuare a contenere l'indicazione ONLUS.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_11_1_DPR_31_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2020, n. 031/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Fondazione italiana fegato" - Onlus con sede a trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0225/Pres. del 3 settembre 2008 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione Italiana Fegato" ONLUS avente sede a Trieste e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA l'istanza del 6 febbraio 2020 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 191 del Registro regionale delle persone giuridiche e all'Anagrafe onlus settore 11- Ricerca scientifica, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Indirizzo del 29 gennaio 2020;

VISTO il verbale di detto Consiglio, a rogito dell'avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 4512, racc. n. 3035, registrato a Trieste il 4 febbraio 2020 al n. 1023/1T;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;

CONSTATATO che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutari alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l'autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

PRESO ATTO della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell'istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ai sensi del successivo comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative del settore;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria alle ONLUS fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X del medesimo decreto legislativo;

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del sopra citato Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;

RILEVATO inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS gli enti aventi la qualifica di "ONLUS" hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" previsti dal decreto legislativo 460/1997;

RILEVATO altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l'eliminazione nella denominazione sociale di un ente, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e l'assunzione della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", deve effettuarsi obbligatoriamente dopo l'iscrizione nel suddetto RUNTS;

RILEVATO che il Consiglio di Indirizzo della "Fondazione Italiano Fegato" ONLUS ha deliberato di dare atto che tutte le norme contenute nello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo e che le clausole statutarie in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 0225/Pres. del 3 settembre 2008 fino all'entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017;

RILEVATO infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione della Fondazione nel RUNTS determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;
VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione espresso con nota prot. n. 17463 del 26 febbraio 2020 dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, competente per la vigilanza di cui all'articolo 25 c.c., ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39;
VISTA la nota prot. n. 5450 del 26 febbraio 2020 con la quale il Servizio politiche per il Terzo settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità precisa che l'iscrizione al RUNTS potrà avvenire solamente previa presentazione di domanda con le modalità indicate dal d.lgs. 117/2017 e del regolamento ministeriale di attuazione in corso di redazione;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche dello statuto, della "Fondazione Italiana Fegato" ONLUS, con sede a Trieste, deliberate dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 29 gennaio 2020.
2. A far data dall'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, verrà sospesa l'iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.
4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Si dà atto, altresì, che le clausole statutarie adottate in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 0225/Pres. del 3 settembre 2008 fino all'entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS" - TRIESTE

Articolo 1

Costituzione

1.1 È costituita per impulso e iniziativa dell'Associazione Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato - ONLUS con sede in Trieste - una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"FIF-ONLUS"

La Fondazione è attualmente iscritta al Registro delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e pertanto fa uso dell'acronimo ONLUS nella propria denominazione.
La Fondazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 allorché lo stesso sarà istituito e, da tale momento farà uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS", sostituendolo all'acronimo ONLUS.
1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.
1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro.
1.4 La sede è a Trieste.

Articolo 2

Scopi - Attività di interesse generale

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e la prestazione di servizi a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari.
2.2 La Fondazione persegue i seguenti obiettivi:
a. ricerca nella medicina traslazionale, con particolare riguardo alle malattie del fegato;
b. assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
c. assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari;
d. istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
e. formazione di personale per la ricerca e la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari.
2.3 La Fondazione pertanto si propone di:
a. promuovere la conoscenza delle funzioni del fegato e delle vie biliari mediante la diffusione, l'insegnamento e la pubblicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica e dallo sviluppo sperimentale;
b. sviluppare la diagnosi precoce, la prevenzione e la terapia delle malattie del fegato e delle vie biliari prestando ogni opportuna forma di assistenza;
c. potenziare la struttura di ricerca e di cura epatologica;
d. favorire attività culturali come conferenze, congressi, seminari ed ogni forma di divulgazione scientifica volte alla educazione sanitaria sull'incidenza, sulla prevalenza e la prevenzione delle malattie del fegato e delle vie biliari;
e. creare borse di studio per educare ricercatori nello studio e nella cura di tali affezioni;
f. promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo della Fondazione stessa;
g. distribuire al pubblico materiale educativo sulle malattie del fegato;
h. offrire servizi di consulenza ed aggiornamento altamente qualificati sulle malattie del fegato e prestazioni scientifico-sanitarie di alta qualità;
i. favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svolgano attività di volontariato presso la Fondazione;
j. Prestare e favorire assistenza alla creazione di strutture di ricerca e cura in ambito epatologico, nazionali ed internazionali (c.d. educazione di alto livello).
2.4 La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3

Attività diverse

3.1 La Fondazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui individuazione verrà successivamente operata da parte del Consiglio di Gestione cui viene attribuita la relativa competenza.

3.2 A titolo esemplificativo - e ferma ogni decisione al riguardo da parte del Consiglio di Gestione cui è attribuita la relativa competenza - rientrano nelle attività diverse:

- stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano ritenuti funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia la disponibilità;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
- prestare consulenze e/o effettuare prestazioni scientifiche anche per realtà commerciali;
- nell'ottica della condivisione di facilities, la possibilità che la Fondazione conceda in uso parte dei propri laboratori ad altre realtà scientifiche esistenti sul territorio.

Articolo 4

Disciplina del Terzo Settore.

4.1 Tutte le attività della Fondazione come sopra indicate devono intendersi ricomprese principalmente nell'ambito dei settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere a, b, c, d, g, h, m, n, o del D.Lgs. n.ro 117/2017.

Articolo 5

Vigilanza

5.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, della legislazione speciale in materia, con particolare riferimento al D.lgs n.ro 117/2017 e successive disposizioni attuative e regolamentari.

Articolo 6

Fondo di Dotazione

6.1 Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:

- dai contributi e dai conferimenti in proprietà o a qualsiasi titolo di denaro o di altri beni mobili o di beni immobili effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente dai membri Promotori, dai membri Sostenitori e dai membri Aderenti, o provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato, espressamente destinati a fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione.

6.2 Il valore del fondo di dotazione della Fondazione non dovrà essere mai inferiore all'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), fatta eccezione per il primo esercizio.

Articolo 7

Fondo di gestione

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal contributo obbligatorio annuale dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti non destinato a fondo di dotazione o da altri contributi in qualsiasi forma concessi;
- dai proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse svolte dalla Fondazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo di dotazione;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato senza espressa destinazione al fondo di dotazione.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8
Contributo

8.1 Il Consiglio di Indirizzo stabilisce, su proposta del Consiglio di Gestione, l'ammontare del contributo annuale destinato al fondo di gestione e/o al fondo di dotazione delle diverse categorie dei membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti.
8.2 In fase di costituzione della Fondazione, l'ammontare del contributo versato dai membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti e la sua destinazione a fondo di dotazione e/o a fondo di gestione, è determinato nell'atto costitutivo.
8.3 E' facoltà dei membri della Fondazione di effettuare versamenti aggiuntivi al contributo annuale.
8.4 Il versamento del contributo non crea altri diritti di partecipazione e, più specificatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per mortis causa.
8.5 In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un membro dalla Fondazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto dallo stesso versato alla Fondazione, che rimane destinato al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione.

Articolo 9
Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:
- Promotori;
- Sostenitori;
- Aderenti.

9.2 L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione e recesso disciplinate dall'art. 13 del presente Statuto.
9.3 Possono essere nominati membri della Fondazione le persone fisiche, anche di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altri soggetti giuridici, anche se costituiti o aventi sede all'estero.
9.4 I membri della Fondazione si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, qualora emanati.
9.5 Ogni membro riceve dalla Fondazione, almeno una volta all'anno, un notiziario sulle attività svolte.

Articolo 10
Membro Promotore

10.1 Sono membri Promotori della Fondazione la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di diritto, ed i soggetti che contribuiscono al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante il versamento per un intero triennio consecutivo del contributo annuale minimo determinato dal Consiglio di Indirizzo e si impegnano a non recedere dalla Fondazione prima del compimento del terzo anno successivo alla loro ammissione e comunque a versare la somma equivalente al contributo minimo annuale per l'intero triennio.
Decorso il triennio senza che intervenga disdetta entro i 90 (novanta) giorni dalla scadenza del triennio stesso l'impegno triennale si intende rinnovato per eguale periodo. Alla scadenza del triennio il "membro promotore" può optare per il passaggio di categoria a "membro sostenitore".
10.2 Il soggetto che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intende partecipare alla Fondazione in qualità di membro Promotore, rivolge istanza scritta al Consiglio di Indirizzo, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, delibera in merito al suo accoglimento. La decisione del Consiglio di Indirizzo è comunicata al richiedente entro i 10 (dieci) giorni successivi al predetto termine.
10.3 La qualifica di membro Promotore decorre dalla data di comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda.

Articolo 11
Membro Sostenitore

11.1 È membro Sostenitore della Fondazione il soggetto che contribuisce al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante il versamento del contributo annuale, determinato nella misura minima dal Consiglio d'Indirizzo stesso.
11.2 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio di Indirizzo, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della stessa, delibera in merito al suo accoglimento. In assenza di diniego espresso entro il termine predetto e di comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.

11.3 Il membro Sostenitore può destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione.

Articolo 12
Membro Aderente

12.1 È membro Aderente della Fondazione il soggetto che, condividendone le finalità, contribuisce alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali o immateriali.

12.2 Il membro Aderente può destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione.

12.3 I membri Aderenti si suddividono in Ordinari e Benemeriti in base ai corrispettivi contributi in denaro o in beni diversi dal denaro o in attività che sono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

12.4 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio di Gestione, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, delibera in merito al suo accoglimento. In assenza di diniego espresso entro il termine predetto e di comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.

Articolo 13
Esclusione e recesso

13.1 Il Consiglio di Indirizzo delibera l'esclusione dei membri Promotori e dei membri Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e l'esclusione dei membri Aderenti con il voto favorevole della maggioranza relativa, per il loro grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per altri gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

13.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

13.3 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

13.4 I membri della Fondazione possono recedere dalla Fondazione con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 24 del Codice Civile, dandone comunicazione scritta al Presidente della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 14
Organi della Fondazione

14.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 15
Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo

15.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero massimo di 21 (ventuno) componenti così suddivisi:
- un massimo di 11 (undici) componenti nominati dai membri Promotori, dei quali due nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- un massimo di 8 (otto) componenti nominati dai membri Sostenitori;
- un massimo di 2 (due) componenti nominati dai membri Aderenti.

Almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Indirizzo dovrà risultare nominato da soggetti non pubblici.
15.2 In ogni caso i rappresentanti dei membri Promotori costituiscono la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo.
15.3 Qualora il numero complessivo dei membri Promotori sia pari o inferiore a 9 (nove), ad esclusione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ciascun membro Promotore ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo salvo che per il promotore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha diritto di nominarne due. Nel caso in cui il numero dei membri Promotori, esclusa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia superiore a 9 (nove), la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo avviene in adunanza plenaria secondo le modalità di cui ai successivi commi dal 5 al 12.
15.4 Qualora il numero complessivo dei membri Sostenitori sia pari o inferiore a 4 (quattro), ciascun membro Sostenitore ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo. Nel caso in cui il numero dei membri Sostenitori sia superiore a 4 (quattro), la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo avviene in adunanza plenaria secondo le modalità di cui ai successivi commi dal 5 al 12.
15.5 In caso di ingresso nella Fondazione di nuovi membri Promotori o Sostenitori successivamente alla costituzione del Consiglio di indirizzo, lo stesso Consiglio di indirizzo procede, con delibera assunta con il voto favorevole sia in prima che in seconda adunanza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e non eccedendo i limiti numerici fissati dall'art. 15 comma 1, ad ampliare il numero dei propri componenti per consentire la rappresentanza in seno al Consiglio di indirizzo medesimo dei nuovi membri della Fondazione. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
15.6 I membri della Fondazione, per la nomina del Consiglio di Indirizzo, si riuniscono in adunanza plenaria su convocazione dello stesso Consiglio di Indirizzo, con avviso scritto da inviarsi al loro domicilio - intendendosi tale anche l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefax, all'uopo comunicati e riportati nel libro dei membri della Fondazione - quale risultante dalle evidenze del ridetto libro tenuto dal Consiglio di Gestione. L'avviso verrà inviato a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica o telefax o altro mezzo idoneo, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della data di adunanza.
15.7 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da tenersi nella Regione Friuli Venezia Giulia - sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno "Elezione del Consiglio di Indirizzo".
15.8 La seconda adunanza può tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima.
15.9 L'adunanza per la elezione del Consiglio di Indirizzo è validamente costituita:
- in prima adunanza con la presenza della maggioranza dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti;
- in seconda adunanza con la presenza di qualsiasi numero di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti.

15.10 In via preliminare, nell'ambito dei parametri fissati al superiore punto 15.1, viene approvato, con il voto favorevole della maggioranza dei soli membri Promotori, il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Indirizzo ed, all'interno di questo, il numero complessivo dei componenti da nominarsi dai membri Promotori, dai membri Sostenitori e dai membri Aderenti.
15.11 In via successiva, i membri Promotori, membri Sostenitori, membri Aderenti, intervenuti in adunanza, procedono con separate votazioni alla elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei soli membri delle rispettive categorie.
15.12 Le modalità delle votazioni sono stabilite a maggioranza dai membri intervenuti in adunanza plenaria, che possono disporle anche a mezzo di schede con scrutinio palese o segreto.
15.13 I membri Promotori, i membri Sostenitori ed i membri Aderenti che abbiano diritto di intervenire in adunanza possono farsi rappresentare da un'altra persona, anche non membro della Fondazione, per delega scritta consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Fondazione.
15.14 Il primo Consiglio di indirizzo è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione. A partire dal secondo Consiglio di Indirizzo dovranno essere applicate le norme previste ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 16

Compiti del Consiglio di Indirizzo

16.1 Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all' articolo 2 e 3 del presente Statuto;
b. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
c. fissare, su proposta del Consiglio di Gestione, i criteri e l'ammontare dei contributi minimi annuali per divenire membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del presente Statuto;
d. deliberare in merito alla attribuzione di quota del contributo da destinare al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione;
e. deliberare sull'esclusione di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
f. nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
g. nominare il Consiglio di Gestione, l'Organo di Controllo ed il suo Presidente;
h. nominare i componenti ed il Presidente del Comitato Scientifico;
i. adottare i Regolamenti e le eventuali modifiche predisposti dal Consiglio di Gestione;
j. deliberare ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente Statuto;
k. deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
l. deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzo di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 25 comma 9 del presente Statuto;
m. deliberare in merito alla ricostituzione del fondo di dotazione qualora lo stesso sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 6 comma 2 del presente Statuto;
n. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo fondo di dotazione.

16.2 I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi e comunque sino alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Essi possono essere rieletti e possono essere revocati e sostituiti nel corso del mandato da parte dei componenti di cui sono espressione con deliberazione comune assunta dagli stessi a maggioranza.

16.3 Il componente del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto all'uopo delegato per iscritto, a tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i restanti componenti provvedono, nel rispetto delle designazioni di cui all'articolo 15 comma 1, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

16.4 Nel caso in cui il numero complessivo dei membri Promotori sia inferiore o pari a 9 (nove), ad esclusione dell'Ente Regione, ovvero sia inferiore o pari a cinque quello dei membri Sostenitori, la sostituzione del rappresentante cessato avviene secondo le modalità di cui all'art. 15 commi 3 e 4, purché il membro rappresentato non sia cessato; in caso di cessazione del membro rappresentato, il Consigliere che ne era espressione non viene sostituito.

16.5 Il Consiglio di Indirizzo è da ritenersi validamente costituito ed opera con l'avvenuta nomina della maggioranza dei rappresentanti dei membri Promotori.

16.6 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso da parte della Fondazione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 17

Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

17.1 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o dell'Organo di Controllo, mediante avviso da affiggersi all'albo della Fondazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio - tale intendendo anche l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax - dei componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre

giorni prima della data fissata. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede alla convocazione il Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo provvede il Consigliere più anziano di età.
17.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
17.3 Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun componente può delegare per iscritto altro componente. Ciascun componente non può rappresentare più di un solo altro componente.
17.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei componenti nominati dai membri Promotori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
17.5 Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri Promotori e membri Sostenitori della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazione.
17.6 Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione sono prese con il voto favorevole di 4/5 dei membri Promotori e con il voto favorevole della metà dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti.
17.7 Le modalità della votazione sono stabilite dal Presidente.

Articolo 18
Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

18.1 Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai membri Promotori.
18.2 Ad ogni riunione viene redatto un apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario. La nomina del Segretario è fatta dal Consiglio stesso. Il Segretario può essere un estraneo al Consiglio di Indirizzo, ove sia stato nominato. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale da chiunque redatto deve essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.
18.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Indirizzo è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Indirizzo si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto preposto alla funzione di segretario.

Articolo 19
Consiglio di Gestione

19.1 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.
19.2 Esso è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina anche il numero, compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione che ne fanno parte di diritto.
19.3 Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione e specificatamente il Consiglio potrà:
a. predisporre la bozza di bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

b. proporre l'ammontare dei contributi da parte dei membri della Fondazione per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo;
c. nominare, su proposta del Comitato Scientifico, i componenti dei gruppi di lavoro e/o studio, determinarne il numero e le competenze;
d. nominare un Tesoriere, regolandone le mansioni e le competenze;
e. nominare, in via facoltativa, un Direttore Generale e/o Direttore Scientifico, ed eventuali Vice-direttori, determinandone le attribuzioni ed eventuali compensi;
f. predisporre ogni Regolamento ritenuto opportuno e le eventuali modifiche ai medesimi da proporre al Consiglio di Indirizzo per l'adozione;
g. partecipare, qualora ne venga espressamente invitato, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Scientifico, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
h. deliberare in merito all'accoglimento delle domande di adesione di nuovi membri;
i. esaminare le proposte di nuove iniziative avanzate da parte dei membri della Fondazione;
j. deliberare in merito alla attribuzione della rappresentanza della Fondazione in capo ad estranei al Consiglio;
k. organizzare le iniziative scientifiche ed i programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
l. aprire nuove sezioni della Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento;
m. esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Indirizzo;
n. deliberare in ordine all'accettazione di eredità e legati;
19.4 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del loro mandato e sono rieleggibili. Possono essere componenti del Consiglio di Gestione anche persone fisiche esterne alla Fondazione.
19.5 La veste di componente del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente.
19.6 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
19.7 Il Consiglio di Gestione può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente nonchè ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.
19.8 Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio di Indirizzo della propria attività.
19.9 Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio di Indirizzo provvederà alla loro sostituzione.
19.10 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione, l'intero Consiglio si intende decaduto. Il Consigliere più anziano dei consiglieri superstiti convoca immediatamente il Consiglio di Indirizzo per la nomina dell'intero Consiglio di Gestione e nel frattempo compie gli atti urgenti di ordinaria amministrazione. Qualora venga a mancare la totalità dei componenti del Consiglio di Gestione, le funzioni competono al componente più anziano del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 20

Convocazione e quorum del Consiglio di Gestione

20.1 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
20.2 La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere anche a mezzo posta elettronica o telefax o altro mezzo idoneo, non meno di otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
20.3 Il Consiglio di Gestione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
20.4 Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità

prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di Gestione

21.1 Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

21.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Gestione è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Gestione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il soggetto che funge da Segretario.

Articolo 22

Presidente della Fondazione

22.1 Il Presidente della Fondazione, presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con i correlati poteri di firma.

22.2 Egli è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del medesimo, resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del suo mandato ed è rieleggibile.

22.3 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

22.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

22.5 Al Presidente della Fondazione compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Gestione per la ratifica del suo operato.

22.6 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative decisioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 23

Comitato Scientifico

23.1 Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da un numero variabile di soggetti, comunque da 3 (tre) a 15 (quindici), nominati dal Consiglio di Indirizzo.

23.2 Possono essere componenti del Comitato Scientifico persone fisiche anche estranee alla Fondazione.

23.3 Compiti del Comitato Scientifico sono:

a. proporre indirizzi particolari di ricerca e di intervento per la realizzazione degli scopi della Fondazione;

b. organizzare e controllare lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale della Fondazione;

c. predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi della Fondazione.

23.4 Il Comitato Scientifico potrà proporre al Consiglio di Gestione la costituzione di gruppi di lavoro e/o studio per la realizzazione di specifici progetti di intervento della Fondazione. Potranno essere nominati componenti dei gruppi di lavoro e/o studio persone fisiche anche non facenti parte del Comitato Scientifico.

23.5 Al Presidente del Comitato Scientifico competono i seguenti poteri e compiti:

a. propone al Consiglio di Indirizzo la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e al Consiglio di Gestione quella dei gruppi di lavoro e/o di studio;

b. propone al Consiglio di Gestione gli specifici progetti di intervento scientifico e/o culturale della Fondazione, predisponendo, ove necessario, il relativo preventivo di spesa;
c. esplica poteri di controllo ed indirizzo dell'attività del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro e/o studio;
d. partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.

23.6 Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico cessano dalla carica congiuntamente al termine del mandato del Consiglio di Indirizzo.

23.7 I componenti dei gruppi di lavoro e/o studio cessano dalla carica con l'espletamento del loro incarico.

Articolo 24

Organo di Controllo

24.1 La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo costituito da 3 (tre) componenti effettivi e di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina anche il compenso per l'intero periodo di durata in carica. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti e si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

24.2 La Regione designa un componente dell'Organo di Controllo; qualora la Regione non provveda alla designazione del componente di sua spettanza, alla nomina provvederà il Consiglio di Indirizzo.

24.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti della Fondazione.

24.4 L'Organo di Controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. n.ro 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.ro 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

24.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono farsi constare nell'apposito libro delle verifiche e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

24.6 I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione e decadono dall'ufficio qualora, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale non assistano a due adunanze consecutive.

24.7 L'organo di controllo resta in carica tre esercizi e comunque sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 25

Esercizio finanziario - Bilancio

25.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

25.2 Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio procede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

25.3 Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo, vengono trasmessi a tutti i membri Promotori e membri Sostenitori e sono messi a disposizione dei membri Aderenti presso la sede o con altre forme tali da garantire idonea pubblicità.

25.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

25.5 Si applica alla Fondazione la normativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.ro 117/2017 quale modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.ro 105 e comunque la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

25.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Gestione muniti di delega che eccedano i limiti di spesa approvati, debbono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Indirizzo.
25.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
25.8 Gli eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati mediante ricorso al fondo di dotazione ovvero a contributi straordinari volontariamente disposti dai membri della Fondazione.
25.9 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e ne ricorrono i presupposti di legge.

Articolo 26
Libri sociali

26.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e il registro delle verifiche dell'Organo di Controllo nonché il libro dei membri della Fondazione.

Articolo 27
Scioglimento

27.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Indirizzo delibererà la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri soggetti idonei operanti in settori consimili a quelli della Fondazione salvo diversa destinazione imposta dalla Legge e comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile e - fino all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore - nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge 662/1996 (art. 3 comma 190) richiamato dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Articolo 28
Clausola di rinvio

28.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Articolo 29
Norma transitoria

29.1 Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.ro 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_11_1_DPR_32_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2020, n. 032/Pres.

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 1 della legge regionale 5/2012, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1962 del 14 novembre 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità";
PRESO ATTO che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul Regolamento sopra citato;
VISTO il testo del "Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)" e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 14 febbraio 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
b) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
c) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede di svolgimento del rapporto di lavoro o collaborazione;
d) indennità di mobilità: determinata in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A – "Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno", calcolata con riferimento al paese estero di svolgimento del colloquio preliminare, del rapporto di lavoro o della collaborazione e alla durata del rapporto medesimo, espresso in giorni;
e) spese di soggiorno: oneri di alloggio sostenuti all'estero.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
a) hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
b) hanno un'età non superiore a 35 anni;
c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

3. Sono esclusi i soggetti che sono:
1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
2) collaboratori di impresa familiare;
3) artigiani;
4) commercianti;
5) coltivatori diretti;
6) titolari di impresa individuale;
7) amministratori di società di persone o di capitali.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 esperienze professionali finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese per incentivare le esperienze professionali direttamente collegate all'attività professionale esercitata e finalizzate a valorizzare le conoscenze e le competenze del professionista, svolte esclusivamente all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da

realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro ovvero il rapporto di collaborazione deve:
a) risultare da un contratto scritto, se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, ovvero da un'intesa scritta se trattasi di rapporto di collaborazione, indicando la retribuzione o il compenso, nonché i diritti e gli obblighi delle parti;
b) essere conforme alle leggi nazionali in materia di lavoro e protezione sociale del luogo di svolgimento dell'esperienza professionale all'estero;

3. Sono esclusi i rapporti di lavoro ovvero i rapporti di collaborazione:
a) svolti in Italia, anche se il rapporto di lavoro o collaborazione è in atto con studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private aventi sedi all'estero;
b) prevedano una retribuzione ovvero un compenso mensile lordo, in valuta anche diversa dall'euro, superiore a euro 2.500,00 mensili lordi.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per il colloquio preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione che comprendono le spese di viaggio, esclusivamente per un percorso di andata e ritorno, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il colloquio del lavoro;
b) spese di permanenza all'estero per l'esecuzione del rapporto di lavoro o collaborazione che comprendono le spese di viaggio, esclusivamente per un percorso di andata e ritorno, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il rapporto di lavoro subordinato ovvero il rapporto di collaborazione, conteggiata dalla data di avvio alla data di fine dello stesso;
c) spese per frequenza di corsi di lingua, svolti esclusivamente all'estero, nel limite massimo di euro 1.000,00;
d) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi.

5. I corsi di lingua devono essere realizzati da enti accreditati, strutture pubbliche o private, accademie, scuole o università e devono concludersi con un certificato sottoscritto dal soggetto organizzatore del corso che attesti le competenze acquisite.

6. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di comunicare all' ufficio competente, al momento della presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 10, le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo relativamente alla retribuzione o compenso, nonché alla diversa durata del rapporto di lavoro o collaborazione.

7. Non è ammissibile a contributo l'indennità di mobilità di cui al comma 4, lettera b) qualora la spesa di soggiorno sia posta a carico degli studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private presso i quali viene svolta l'esperienza professionale all'estero.

8. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

9. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della Regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 per la presentazione della domanda;

b) scheda analitica del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione per il quale si chiede il contributo, con indicazione di durata,

retribuzione o compenso mensile lordo, sottoscritta dal richiedente;
c) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 4;
d) preventivi riferiti alle spese di cui all'articolo 4, comma 4, inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera c);
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
f) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 4.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Le domande sono presentate prima dell'inizio del rapporto di lavoro o del rapporto di collaborazione.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
a) l'ammissibilità della spesa e la concessione del contributo;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.
d) l'archiviazione ovvero il rigetto della domanda.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari:

a) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo sia inferiore a 1.000,00 euro;
b) al 40 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra 1001,00 euro e 1.500,00 euro;
c) al 20 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra 1.501,00 euro e 2.000,00 euro;
d) al 10 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra i 2.001,00 euro e i 2.500,00 euro.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la spesa sostenuta per i corsi di lingua di cui all'articolo 4, comma 5 non concorre a determinare le spese ammissibili sulle quali deve essere calcolato il contributo.

3. La spesa per i corsi di lingua è riconosciuta nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 15.000,00 euro.

5. Il contributo è determinato prendendo a riferimento l'ammontare mensile lordo della retribuzione o del compenso, nella misura corrispondente alla media di quanto percepito nel periodo di durata del rapporto di lavoro o collaborazione.

6. In ogni caso, ai fini del calcolo della retribuzione o del compenso mensile lordo, la valuta in moneta estera diversa dall'euro è stabilita secondo il tasso ufficiale di cambio vigente alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso di variazione del compenso successiva alla data di presentazione della domanda, alla data di presentazione del rendiconto.

7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo e anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione, la rendicontazione della spesa e in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente;
e) attestazione del datore di lavoro ovvero del soggetto che ha attivato il rapporto di collaborazione che certifichi:
   1) le giornate in cui ha avuto luogo l'eventuale colloquio di lavoro preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione;
   2) la data di avvio e di cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione;
   3) eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa superiori a quindici giorni solari consecutivi;
f) nel caso di contratto di lavoro subordinato:
   1) copia del contratto di lavoro;
   2) cedolini, buste paga riferiti all'intera durata del rapporto di lavoro;
   3) accrediti in conto corrente a favore del beneficiario del contributo;

g) nel caso di spese riferite rapporti di collaborazione:
   1) copia dell'intesa sottoscritta dalle parti;
   2) fatture riferite al compenso percepito per l'intera durata del rapporto di collaborazione;
   3) accrediti in conto corrente favore del beneficiario del contributo;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
   1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 3;
   2) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b;

i) copia della certificazione dell'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo, nel caso di spese riferite al corso di lingua;

j) copia del un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

3. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione;

d) indica l'importo nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se la moneta estera è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese, della retribuzione e dei compensi avviene, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;

b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. L'avvenuto accredito della retribuzione o dei compensi è provato da copia di estratti conto bancari o postali, dai quali risulta l'effettivo trasferimento di denaro a favore del beneficiario, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel contratto di lavoro o nell'intesa sottoscritta tra le parti.

5. Le spese di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria o assicurativa, anche diversa da quella di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

7. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che ne attesti la conformità.

8. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo, come determinato a norma dell'articolo 9, comma 1.

9. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), lettera f), punti 1) e 2) e lettera g), punti 1) e 2).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, unitamente a copia del contratto di lavoro o dell'intesa di collaborazione sottoscritta dalle parti.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora il beneficiario concluda anticipatamente il rapporto di lavoro per:

a) motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione dell'esperienza professionale;

b) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino il coniuge o i parenti fino al secondo grado, che non consentano la prosecuzione dell'esperienza professionale.

2. Il contributo regionale concesso è altresì rideterminato a seguito della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 6, secondo quanto previsto dal comma 4.

3. Nei casi di cui al comma 1 sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro.

4. In caso di variazione in aumento della retribuzione o del compenso mensile lordo, il contributo regionale è in ogni caso rideterminato applicando la minore percentuale contributiva prevista dall'articolo 9, comma 1, sull'importo di spesa ammissibile a norma degli articoli 4, 10 e 11.

Art. 14 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
a) il beneficiario rinunci al contributo;
b) il beneficiario non attivi o non concluda positivamente il rapporto di lavoro, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 1;
d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 2;
e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, eccezione fatta per il requisito dell'età.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16 modifica degli allegati

1. Le successive modifiche all'allegato A al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
Rif. articolo 4

MODALITA' DI CALCOLO DELLE SPESE ACCESSORIE DI SOGGIORNO

La metodologia e i parametri per il calcolo forfettario dell'importo massimo mensile per le spese accessorie di vitto e alloggio si utilizza la media aritmetica calcolata sui valori indicati all'UCS 17 di cui al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)
L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.

PAESE	IMPORTO GIORNALIERO	IMPORTO MENSILE
AUSTRIA	32,46	973,81
BELGIO	29,61	888,19
BULGARIA	20,12	603,73
CIPRO	26,69	800,64
CROAZIA	24,79	743,81
DANIMARCA	40,00	1.199,95
ESTONIA	30,21	906,36
FINLANDIA	35,84	1.075,06
FRANCIA	35,19	1.055,58
GERMANIA	29,55	886,56
GRECIA	28,66	859,84
IRLANDA	35,53	1.065,77
LETTONIA	24,32	729,70
LITUANIA	23,08	692,50
LUSSEMBURGO	29,98	899,51
MALTA	26,44	793,18
PAESI BASSI	32,73	981,83
POLONIA	24,86	745,70
PORTOGALLO	27,46	823,93
REGNO UNITO	39,13	1.173,77
REPUBBLICA CECA	27,06	811,80
ROMANIA	21,44	643,06
SLOVACCHIA	26,00	779,85
SLOVENIA	27,25	817,45
SPAGNA	30,71	921,28
SVEZIA	35,16	1.054,93
UNGHERIA	25,26	757,75
ISLANDA	32,12	963,54
LIECHTENSTEIN	39,20	1.175,86
NORVEGIA	42,16	1.264,93
SVIZZERA	27,98	839,29
TURCHIA	24,08	722,41
PAESI EXTRA UE	29,85	895,36

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_11_1_DPR_33_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2020, n. 033/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 1 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 11 ottobre 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)";
PRESO ATTO che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 16 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul Regolamento sopra citato;
VISTO il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 febbraio 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

Art. 1 finalità

1. Al fine di tutelare la salute in caso di maternità e considerato che ai professionisti non spetta l'istituto del congedo parentale, il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria, di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ufficio competente: il Servizio in materia di professioni dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia;
b) figlio handicap grave: i minori in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), esclusi i minori ricoverati a tempo pieno presso struttura ospedaliera o istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
c) famiglia anagrafica: è il nucleo familiare così come definito dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

d) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
e) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel piano analitico delle spese di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b);
f) reddito professionale: si intende quello definito a norma dell'articolo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata).

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
a) hanno la residenza nel territorio regionale;
b) esercitano l'attività professionale con sede legale o domicilio fiscale ovvero con sede operativa nel territorio regionale;
c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Sono esclusi i soggetti che sono:
   1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
   2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
   3) collaboratori di impresa familiare;
   4) artigiani;
   5) commercianti;
   6) coltivatori diretti;
   7) titolari di impresa individuale;
   8) amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l'esercizio della propria attività professionale.

3. Hanno diritto al contributo coloro che hanno la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 del Codice civile e non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di seguito elencate, che si sostanziano in interventi atti a conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità:
a) attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa affidata dal richiedente, nei seguenti casi:
   1) accertata gravità o complicanza della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicanza e fino alla data presunta del parto risultante dal medesimo certificato;
   2) necessità di conciliazione determinata dalla nascita del figlio, da fruirsi a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico, e fino al compimento del terzo anno di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento

della maggiore età, e, in ogni caso, per un periodo massimo di sei mesi per ciascun figlio, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato;
3) necessità di conciliazione determinata dalla nascita del figlio con handicap grave, da fruirsi a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico, e fino al compimento dell'ottavo anno età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, fino a un massimo di dodici mesi per ciascun figlio con handicap grave, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato.

b) spese per la fruizione di servizi di baby sitting. L'intervento deve soddisfare i seguenti requisiti:
1) essere richiesto da soggetti con esigenze di conciliazione determinate dalla genitorialità, in presenza di figli fino a tre anni o fino a otto anni, se minore con handicap grave;
2) essere svolto da persone iscritte presso gli sportelli "Si.Con.Te", attivati presso i Centri per l'Impiego, ovvero iscritte agli elenchi di baby sitter istituiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) o diversamente disposto con decreto del Direttore di Servizio;
3) essere effettuato con contratto individuale di lavoro domestico, con inquadramento di livello almeno B Super, con mansioni di assistenza e cura a bambini ovvero mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui dall'articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo);
4) non essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con i genitori del minore al quale è riferita l'iniziativa finanziata.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) comportanti la sostituzione o la collaborazione con il professionista richiedente il beneficio, devono essere comprovati con atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o collaboratore e tale atto deve contenere:

a) le competenze lavorative del professionista sostituto o del professionista collaboratore, per il tipo di attività che si intende affidare;
b) il compenso da corrispondere al professionista sostituto o collaboratore, in relazione alla durata prevista dell'incarico sostitutorio o di collaborazione, vistato per congruità dal Consiglio dell'Ordine o Collegio di pertinenza o dall'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che:
1) il rapporto di sostituzione o collaborazione non coinvolge soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato, societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il richiedente ovvero con i componenti dello studio associato o della società;
2) l'attività svolta dal collaboratore o sostituto non è affidata da committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado e che la sostituzione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) è ammessa la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 2.000,00 euro mensili.

4. Qualora il beneficiario intenda chiedere l'erogazione del contributo riferito agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) in via anticipata, secondo quanto disposto dall'articolo 12, sono ammesse a contributo il premio e le spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate da banche o istituti assicurativi nell'interesse del professionista beneficiario, nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro a condizione che l'importo anticipato sia esclusivamente utilizzato per il pagamento degli oneri riferiti all'istanza di cui al presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) è ammessa la spesa riferita al compenso per il servizio di baby sitting, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare complessivamente il limite massimo di 2.500,00 euro. Nel caso in cui l'intervento di conciliazione sia riferito a un minore con handicap grave il limite massimo è elevato a 4.000,00 euro.
6. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.
7. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo a carico del richiedente.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti, separati legalmente e non conviventi, il contributo spetta nella misura del cinquanta per cento di quanto determinato a norma dell'articolo 9, comma 5 del presente Regolamento per genitore ovvero nella misura del cento per cento in caso di rinuncia da parte di un genitore a favore dell'altro. Nel caso in cui il figlio sia affidato in via esclusiva a un genitore il contributo spetta al genitore affidatario nella misura del cento per cento di quanto determinato a norma dell'articolo 9, comma 5 del presente Regolamento.
9. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2.
10. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000, devono essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione.
2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.
3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente, prima dell'avvio degli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 per la presentazione della domanda;
- b) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
- c) piano di spesa analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- e) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
- f) nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese riferite a rapporti di collaborazione o sostituzione:
  - 1) copia dell'atto scritto di cui all'articolo 4, comma 2;
  - 2) dichiarazione recante il consenso alla collaborazione ovvero alla sostituzione da parte degli altri soci o associati, nel caso in cui il professionista richiedente faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato;
- g) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, attestante la volontà di fruire di servizi di baby sitting a mezzo contratto di lavoro domestico ovvero attivando prestazione di lavoro occasionale con utilizzo del Libretto Famiglia, la relativa spesa e le modalità di esecuzione del servizio di baby sitting, nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese per la fruizione del servizio medesimo;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'eventuale rinuncia al contributo da parte di un genitore a favore dell'altro, nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti separati legalmente e non conviventi;
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'handicap grave, nel caso in cui l'istanza sia presentata per interventi di conciliazione riferiti a un minore con handicap grave.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7, è consentito presentare per ciascun figlio non oltre tre domande di contributo fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 5.

4. Il numero massimo di domande di contributo è elevato a cinque, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 5, qualora l'intervento di conciliazione sia rivolto ad un minore con handicap grave.

5. È consentito chiedere un successivo contributo solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla precedente domanda. Ai fini della concessione del contributo le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa, di cui

all'articolo 4, comma 5 e, tale limite non può essere superato, calcolando cumulativamente i contributi eventualmente erogati per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa. La concessione di successivi contributi avviene solo dopo l'avvenuta erogazione del contributo riferito alla domanda precedente.

6. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, qualora un genitore abbia già presentato la domanda di contributo per uno qualsiasi degli interventi di cui al presente regolamento, l'altro genitore non può presentare domanda di contributo per il medesimo figlio.

7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 3 e 6, nel caso di genitori, entrambi professionisti, che siano separati legalmente e non conviventi, è consentito a ciascun genitore di presentare la domanda a norma dell'articolo 4 comma 8, anche per la parte di contributo residuo, nel limite massimo consentito dall'articolo 9, comma 5. Nel caso di sopravvenuto affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, alle medesime condizioni, è consento solamente al genitore affidatario presentare domanda.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
a) l'ammissibilità della spesa e la concessione del contributo;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.
d) l'archiviazione ovvero il rigetto della domanda.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, è pari:
a) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale;
b) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
c) al 40 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. Qualora l'istanza sia presentata per interventi di conciliazione riferiti a un minore con handicap

grave le percentuali di cui al precedente comma sono elevate rispettivamente del 10%.

3. Limitatamente all'intervento previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) l'ammontare del contributo è elevato all' 80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio di pertinenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi.

4. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il reddito professionale netto da considerare, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 1, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

5. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario per ciascun figlio non può superare il limite massimo pari a euro 6.000,00 ovvero euro 8.000,00 nel caso in cui l'intervento sia rivolto ad un minore con handicap grave.

6. I contributi possono essere fruiti fino al raggiungimento dei limiti di età del minore previsti dall'articolo 4 del presente regolamento per ciascun intervento per cui viene presentata domanda.

7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo e anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Le spese degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro sessanta giorni dalla data dalla cessazione del rapporto di sostituzione o di collaborazione ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
d) relazione illustrativa dettagliata delle iniziative realizzate, sottoscritta dal beneficiario;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'intera durata del periodo contributivo.

2. Le spese degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
d) relazione illustrativa dettagliata delle iniziative realizzate, sottoscritta dal beneficiario;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'intera durata del periodo contributivo;
f) qualora l'intervento sia stato effettuato mediante contratto individuale di lavoro domestico, copia del contratto di lavoro subordinato stipulato corredato da:
    1) copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto;
    2) cedolini paga ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati il compenso erogato, le eventuali ritenute

previdenziali obbligatorie e di legge, IVA e l'IRPEF;
3) attestati di pagamento IRPEF, INPS, INAIL, (Modello F23), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute o altre imposte obbligatorie versate.

g) copia della certificazione INPS attestante le giornate di svolgimento della prestazione e i relativi importi, qualora l'intervento sia stato effettuato mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui dall'articolo 54 bis, legge 96/2017.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2.

5. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso con unico provvedimento per le spese ammesse a norma dell'articolo 4, comma 1 lettera a) e lettera b), l'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione di spesa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui ai commi 4 e 5 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
a) è costituita da fattura o da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
b) è intestata al soggetto beneficiario;
c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno o carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato con estratti conto bancari o postali, intestati al beneficiario, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

5. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Limitatamente agli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b) è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 14 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
a) il beneficiario rinunci al contributo;
b) gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b) per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2;
d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 3;
e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 o sia venuto meno il diritto al contributo concesso;
g) si riscontri l'estraneità del genitore dai rapporti affettivi ed economici con i figli, accertata da autorità giurisdizionale o da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza del provvedimento di concessione, previa contestazione a norma dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 15 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli; richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 17 norme transitorie

1. Il Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità emanato con decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 73/2013 possono presentare altra domanda di contributo, secondo quando disposto all'articolo 7, commi 3, 4 e 5.

Art. 18 abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), salvo gli effetti della norma transitoria di cui all'articolo 17.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_11_1_DAS_AUT LOC_965_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione 2 marzo 2020, n. 965

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4, art. 8. Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale. Scioglimento dell'Assemblea dell'Unione e nomina del Commissario straordinario.

L'ASSESSORE

PREMESSO che con nota del 23 gennaio 2020, pervenuta il 24 gennaio 2020, il Sindaco del Comune di Udine ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale, con decorrenza 1 febbraio 2020;
VISTE le successive note con le quali i Sindaci dei Comuni di Campoformido, Pradamano, Tavagnacco e l'Assessore con delega permanente alla rappresentanza del Comune di Tricesimo negli organi dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componenti dell'Ufficio di presidenza della medesima Unione, con decorrenza 1 febbraio 2020;
VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4/2019, il quale dispone che nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea ad eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni;
VISTA la propria diffida alla convocazione e alla riunione dell'Assemblea dell'UTI del Friuli centrale per l'elezione del nuovo Presidente entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della stessa e considerato che la diffida è stata trasmessa e ricevuta dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'UTI del Friuli centrale il 6 febbraio 2020;
VISTA la nota del 10 febbraio 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Udine, in qualità di Sindaco più anziano d'età, comunica di aver convocato l'Assemblea dell'UTI del Friuli centrale per mercoledì 19 febbraio 2020, con il seguente unico punto all'ordine del giorno: Elezione del Presidente dell'UTI del Friuli centrale;
VISTA la successiva nota del 21 febbraio 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Udine comunica che la seduta dell'Assemblea dei Sindaci convocata per il 19 febbraio 2020 è andata deserta;
RICHIAMATO l'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 4/2019, il quale dispone che qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga un nuovo Presidente dell'Unione, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione, fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020;
RICHIAMATO l'articolo 29 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 ed, in particolare, il comma 4, il quale prevede che gli organi delle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, sono sciolti a far data dal 1° aprile 2020 e che dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale;
DATO ATTO che l'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale rientra nel novero delle Unioni di cui al citato articolo 29 della legge regionale 21/2019 e, pertanto, alla stessa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo;
RITENUTO di dover procedere allo scioglimento dell'Assemblea dell'UTI del Friuli centrale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4/2019, in quanto l'Assemblea non ha eletto il nuovo Presidente dell'Unione e di dover nominare un Commissario straordinario che regga l'Ente fino al 31 marzo 2020, in quanto dal 1° aprile 2020 la gestione dell'Unione stessa sarà affidata al Commissario nominato dalla Giunta regionale ai sensi del citato articolo 29, comma 4, della legge regionale 21/2019;
RITENUTO di individuare nel dott. Augusto Viola, dirigente in quiescenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione dell'Unione territoriale Intercomunale del Friuli centrale;
VISTE le dichiarazioni rilasciate dall'interessato attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 4/2019, il quale prevede che al Commissario spetti l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti e che allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti;
RITENUTO che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2019, al Commissario spetti l'indennità di carica pari a quella del Sindaco del Comune di Udine, in quanto Comune dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale con il maggior numero di abitanti;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4/2019, l'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale è sciolta.
2. Il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2020.
3. Al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Presidente, all'Assemblea e all'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale, che lo stesso esercita avvalendosi degli uffici dell'Unione.
4. Al Commissario è riconosciuta l'indennità di carica pari a quella attribuita al Sindaco del Comune di Udine. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune di Udine.
5. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 23/1997, all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale, ai Comuni facenti parte della stessa, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 2 marzo 2020

ROBERTI

20_11_1_DDC_ATT PROD_540_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 2 marzo 2020, n. 540

Legge regionale 12/2002, articolo 28, comma 7. Costituzione della Commissione d'esame per la qualificazione di acconciatore e nomina del relativo segretario e del suo sostituto.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato) ed in particolare:
- l'articolo 28, comma 1, ai sensi del quale la qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico - pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di uno percorsi previsti alle lettere da a) a c bis);
- l'articolo 28, comma 7, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione è stabilita, fra l'altro, la composizione della commissione d'esame rinviando inoltre all'articolo 26, comma 5, in base al quale ai componenti esterni della Commissione d'esame spettano per ogni giornata di partecipazione all'esame un gettone di presenza pari a 120 euro ed il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali;
- l'articolo 72 bis, comma 3 bis che delega al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA) gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualificazione professionale di acconciatore;

VISTO l'articolo 2, comma 24, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) in base al quale, gli oneri previsti dall'articolo 26, comma 5 della legge regionale 12/2002 fanno carico sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126/Pres e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, in seguito Regolamento;
VISTO l'articolo 5 del Regolamento ed in particolare:

- Il comma 1 ai sensi del quale per l'espletamento dell'esame teorico pratico di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento, è costituita la Commissione per l'esame di qualificazione professionale di acconciatore (in seguito denominata Commissione acconciatori) nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (divenuta Direzione centrale attività produttive), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione dura in carica 5 anni;
- Il comma 2 ai sensi del quale la Commissione acconciatori è composta da:
a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;
b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;
c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza;
- Il comma 3 ai sensi del quale le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002;
VISTO l'articolo 9, comma 8 del Regolamento ai sensi del quale l'emanazione del decreto di nomina della Commissione acconciatori di cui all'articolo 5, comma 1 è subordinata alla comunicazione, da parte degli enti formativi, della conclusione di almeno uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento medesimo;
VISTA la propria nota di data 12/07/2019, prot. n. 12117/2019, inviata all'ATI EFFEPI in qualità di associazione di enti di formazione accreditati dalla Regione, con la quale si chiedeva di comunicare l'eventuale conclusione di uno dei citati percorsi formativi al fine di avviare le procedure di costituzione della Commissione d'esame e, nel caso, la designazione degli esperti e dei loro sostituti, come previsto dal già citato articolo 5, comma 2 del regolamento, in possesso di conoscenze specifiche nel campo dell'acconciatura pratica e della tricologia, cosmetologia ed igiene;
VISTA la nota di data 18/10/2019, prot. 32/Effepi con la quale si comunicava la conclusione di diversi percorsi formativi di acconciatura relativi all'annualità 2018/2019, designando pertanto quali esperte per la Commissione acconciatori:
- Michela Mansutti in qualità di componente esperta nel campo dell'acconciatura pratica, titolare;
- Cinzia Cavezzan in qualità di componente esperta nel campo dell'acconciatura pratica, sostituta;
- Elena Dallolio in qualità di componente esperta nel campo della tricologia, cosmetologia e dell'igiene, titolare;
- Antonella Samueli in qualità di componente esperta nel campo della tricologia, cosmetologia ed igiene, sostituta;
VISTA la propria nota di data 16/01/2020, prot. n. 706/2020 con la quale si chiedeva alle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale la designazione di un esperto e del suo sostituto, come previsto al già citato articolo 5, comma 2 del Regolamento;
VISTA la nota di data 21 gennaio 2020, prot. n. 1934/A dd. 28/01/2020, trasmessa congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale con la quale sono designate quali esperte per la Commissione acconciatori:
- Elena Casarsa in qualità di componente esperta, titolare;
- Melitta Crevatin in qualità di componente esperta, sostituta;
VISTA la nota del Direttore del Servizio Industria e Artigianato di data 5/02/2020, prot. 2421/2020 con la quale si chiede al CATA di indicare i nominativi delle persone preposte alle funzioni di segretario e segretario sostituto della Commissione acconciatori, come previsto dal citato articolo 5, comma 3 del Regolamento;
VISTA la nota di data 05/02/2020, prot. 2476/A dd. 06/02/2020 trasmessa dal CATA, con la quale sono designate:
- Ambra Croce in qualità di segretario della Commissione acconciatori;
- Silvia Ellero in qualità di segretario sostituto della Commissione medesima;
RITENUTO opportuno, in ragione delle competenze possedute in materia di organi collegiali, nominare Presidente della Commissione acconciatori Cristina Pussini e, quale sostituta, Claudia Verbi, entrambe dipendenti di categoria D della Direzione centrale attività produttive;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, dai componenti designati per la Commissione acconciatori;
RITENUTO di procedere, per le motivazioni suesposte, alla costituzione della Commissione per l'esame di qualificazione professionale di acconciatore, nella seguente composizione:

a) Presidente indicato dalla Direzione centrale attività produttive:
- Cristina Pussini, dipendente regionale di categoria D, titolare;
- Claudia Verbi, dipendente regionale di categoria D, sostituta;

b) due esperte nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelte tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designate dagli enti medesimi:
- Michela Mansutti, esperta in acconciatura pratica, titolare;
- Cinzia Cavezzan, esperta in acconciatura pratica, sostituta;
- Elena Dallolio, esperta in tricologia, cosmetologia ed igiene, titolare;
- Antonella Samueli, esperta in tricologia, cosmetologia ed igiene, sostituta;

c) un'esperta designata congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:
- Elena Casarsa, titolare;
- Melitta Crevatin, sostituta.

DECRETA

1. E' costituita, per i motivi indicati in premessa, la Commissione d'esame per la qualificazione professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126/Pres., nella seguente composizione:

a) Presidente indicato dalla Direzione centrale attività produttive:
- Cristina Pussini, dipendente regionale di categoria D, titolare;
- Claudia Verbi, dipendente regionale di categoria D, sostituta;

b) due esperte nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelte tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designate dagli enti medesimi:
- Michela Mansutti, esperta in acconciatura pratica, titolare;
- Cinzia Cavezzan, esperta in acconciatura pratica, sostituta;
- Elena Dallolio, esperta in tricologia, cosmetologia ed igiene, titolare;
- Antonella Samueli, esperta in tricologia, cosmetologia ed igiene, sostituta;

c) un'esperta designata congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:
- Elena Casarsa, titolare;
- Melitta Crevatin, sostituta.

2. Sono nominate Ambra Croce e Silvia Ellero, rispettivamente segretario e segretario sostituto della Commissione acconciatori.

3. La Commissione acconciatori dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti esterni della Commissione d'esame spettano per ogni giornata di partecipazione all'esame un gettone di presenza pari a 120 euro ed il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.

5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 2 marzo 2020

ULIANA

20_11_1_DDC_ATT PROD_541_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 2 marzo 2020, n. 541

Legge regionale 12/2002, articolo 26, comma 4. Sostituzione componente della Commissione per l'esame di qualificazione estetiste costituita con proprio decreto n. 214/PROTUR di data 22 febbraio 2016 e successivamente modificata con decreto n. 2400/PROTUR di data 11 novembre 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126/Pres concernente il Regolamento

in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, in seguito Regolamento;
VISTO il proprio decreto n. 214/PROTUR di data 22 febbraio 2016 con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame di qualificazione estetiste (di seguito Commissione estetiste), ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento;
VISTO il proprio decreto n. 2400/PROTUR di data 11 novembre 2016 con il quale è stata modificata la composizione della suddetta Commissione;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento, la Commissione è nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (divenuta Direzione centrale attività produttive), con cui è contestualmente nominato, per ciascun componente, un sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento, la Commissione estetiste è composta, tra l'altro, da un dipendente della Direzione centrale attività produttive, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;
PRESO ATTO che la dipendente Monica Feletig, nominata con il citato decreto n. 214/2016 Presidente sostituta della Commissione estetiste, non è più dipendente della Direzione centrale attività produttive;
RITENUTO opportuno, in ragione delle competenze possedute in materia di organi collegiali, nominare Presidente sostituta della Commissione estetiste Claudia Verbi, dipendente di categoria D della Direzione centrale attività produttive;
PRESO ATTO che dalla dichiarazione resa dall'interessata non sussistono motivi di incompatibilità ed inconferibilità dell' incarico;
RITENUTO di procedere, per le motivazioni suesposte, alla nomina della dott.ssa Claudia Verbi in sostituzione della dott.ssa Monica Feletig in qualità di Presidente sostituta della succitata Commissione estetiste;

DECRETA

1. E' nominata, per i motivi indicati in premessa, la dott.ssa Claudia Verbi quale Presidente sostituta della Commissione per l'esame di qualificazione estetiste, in sostituzione della dott.ssa Monica Feletig.
2. Per effetto del presente decreto, la Commissione per l'esame di qualificazione estetiste, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, risulta così composta:
a) Presidente indicato dalla Direzione centrale attività produttive:
- Cristina Pussini, dipendente regionale di categoria D, titolare;
- Claudia Verbi, dipendente regionale di categoria D, sostituta;

b) due esperte nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelte tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designate dagli enti medesimi:
- Romina Zamboni, esperta in cosmetologia ed igiene, titolare;
- Antonella Calabretti, esperta in cosmetologia ed igiene, sostituta;
- Elena Baron Toaldo, esperta in estetica, titolare;
- Adriana Pestel, esperta in estetica, sostituta;

c) un'esperta designata congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:
- Melitta Crevatin, titolare;
- Elena Casarsa, sostituta.

3. Ai componenti esterni della Commissione d'esame spettano un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame ed il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 2 marzo 2020

ULIANA

20_11_1_DDC_AVV REG_34_1_TESTO

Decreto dell'Avvocato della Regione 28 febbraio 2020, n. 34

Deliberazione della Giunta regionale 28.7.2017, n. 1401 "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione". Esito selezione.

L'AVVOCATO DELLA REGIONE

VISTO l'art. 41, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" il quale dispone che il tirocinio professionale per la pratica forense può essere svolto anche presso l'ufficio legale di un ente pubblico;
RICHIAMATO l'art. 12, comma 4, della delibera della Giunta regionale n. 1612 dd. 13 settembre 2013, come da ultimo modificata con delibera n. 1567/2015, il quale prevede che il tirocinio professionale può essere svolto presso l'Avvocatura della Regione;
VISTA la delibera della Giunta Regionale 28 luglio 2017, n. 1401, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dd. 16 agosto 2017, n. 33, con la quale è stata approvata la "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione" che definisce, in particolare, i requisiti, i criteri di selezione, la durata e le modalità di svolgimento del predetto tirocinio;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 1087 e 15 febbraio 2019, n. 230 di modifica e integrazione della citata delibera n. 1401/2017;
VISTO il "Bando pubblico per la selezione per i titoli e colloquio di n. 2 praticanti per l'espletamento del tirocinio forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con decreto dell'Avvocato della Regione n. 240/AVV del 5 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2019, n. 47;
ATTESO che secondo quanto previsto dall'articolo 7 della predetta "Disciplina" è prevista la nomina di una commissione di valutazione, con decreto dell'Avvocato della Regione, per la formulazione della graduatoria e lo svolgimento dei colloqui motivazionali;
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle domande, scaduto il 31 dicembre 2019, sono pervenute due domande di ammissione alla selezione di praticanti per l'espletamento del tirocinio forense;
ACCERTATO dalla Commissione di valutazione nominata con decreto n. 2/AVV del 9 gennaio 2020, la regolarità della presentazione delle domande e il possesso dei requisiti previsti;
VISTO il verbale del 13 gennaio 2020, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande e disposto l'invito al colloquio motivazionale dei seguenti candidati:
1) Matteo COZZAROLO
2) Silvia Maria ROSIN
il giorno 21 gennaio alle ore 9.30;
ACCERTATO che in data 14 gennaio 2020, è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, l'avviso di convocazione al colloquio dei candidati;
CONSIDERATO che il giorno 21 gennaio 2020 si sono presentati presso l'Avvocatura della Regione i candidati Matteo COZZAROLO e Silvia Maria ROSIN e che espletato il colloquio motivazionale, la Commissione di valutazione, come da verbale, ha ritenuto idoneo allo svolgimento del tirocinio forense il candidato Matteo COZZAROLO;
RITENUTO di approvare gli esiti della selezione e di ammettere al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione il candidato Matteo COZZAROLO;
RISCONTRATO che secondo quanto disposto nel bando approvato con il precitato decreto 240/AVV, i candidati non ancora iscritti al Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati, sono tenuti ad iscriversi al registro dei praticanti entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria a pena di decadenza dell'ammissione al tirocinio, salvo giustificato motivo e tenuto conto della chiusura estiva dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2019, n. 1264, con la quale è stato conferito l'incarico di Avvocato della Regione all'avv. Ettore Volpe, a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa citate:
1 - Di approvare il seguente esito della selezione:
  1) Matteo COZZAROLO idoneo;
2 - Di ammettere al tirocinio professionale il candidato Matteo COZZAROLO.
Trieste, 28 febbraio 2020

VOLPE

20_11_1_DDS_DEM 450_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio 26 febbraio 2020, 450/PADES

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Ovaro. Fg. 2, mapp. 410 e Fg. 3, mapp. 674 del catasto terreni per 2.493 mq. Rettifica al decreto n. 1293/PADES, dd. 13.12.2019 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Signor Messner Walter ha avanzato istanza in data 02/12/2016 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Ovaro, fogli 2 e 3 mappali incensiti di mq 2770 circa;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 29254 dd. 06/07/2017 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 con nota prot. 18002 dd. 04/08/2017, non ha manifestato interesse all'acquisizione del bene nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18.5.2012 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1120 del 15/06/2018 con la quale è autorizzato il trasferimento previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica dei beni identificati in Comune di Ovaro al foglio 2 e 3, mappali incensito di mq 2770 circa;
ACCERTATO che con Tipo di frazionamento prot. 96247/2019 e prot. 105395/2019 si è provveduto al censimento dei beni al catasto terreni, ora identificati nel Comune di Ovaro al Fg. 3, mapp. 674 e al fg. 2, mapp.le 410, per un totale di mq 2493;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel decreto di sdemanializzazione n° 1293/PADES dd. 13.12.2019 era stato erroneamente indicato il bene insistente sul f.m. 3 del Comune di Ovaro con il mappale 647 in luogo del corretto mappale 674 e che la superfice complessiva era stata erroneamente indicata pari a mq. 2374 anziché nei corretti mq. 2493;
RITENUTO di procedere quindi alla rettifica del precedente decreto ed alla conferma della sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale";
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. a rettifica del decreto di sdemanializzazione n° 1293/PADES dd. 13.12.2019 si conferma la sdemanializzazione - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - dei beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Ovaro al foglio 2, mapp. 410 e Fg. 3, mapp. 674 del catasto terreni per un totale di 2.493 mq;

2. I predetti bene saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 26 febbraio 2020

PASQUALE

20_11_1_DDS_ENER_101_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 9 gennaio 2020, n. 101/AMB - Fascicolo ALP-EN/1170.4. (Estratto)

LR 19/2012, art. 23. Pronuncia di decadenza dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Poggio Terza Armata nel Comune di Sagrado (GO), rilasciata con decreto n. 2551, del 14/11/2012. Titolare dell'autorizzazione unica: Indel Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione unica, rilasciata con decreto n. 2551 del 14/11/2012, è decaduta in quanto: 1) è decaduta la concessione a derivare di cui al decreto n. 2033 del 28/08/2013; 2) il contratto di data 06/12/2017 avente ad oggetto il comodato di immobili di HYDRA S.r.l. a favore di INDEL S.r.l. è da ritenersi risolto; 3) i lavori non si sono conclusi nei termini fissati al 14/11/2019.

Art. 2

È fatto obbligo al titolare di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

(omissis)

Trieste, 9 gennaio 2020

CACCIAGUERRA

20_11_1_DDS_ENER_1102_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 19 febbraio 2020, n. 1102/AMB - Fascicolo ALP-EN/1814.2. (Estratto)

DLgs. 387/03, LR 19/2012. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis UD. Proroga del

termine di inizio lavori di cui al decreto della Regione n. 5054/AMB, del 31/12/2018. Proponente: Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo- CO.SI.L.T.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il termine per iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, di cui all’art. 12 del decreto n. 5054/AMB del 31/12/2018, è prorogato fino al 31/12/2020.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2020

CACCIAGUERRA

20_11_1_DDS_FORM_1690_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 28 febbraio 2020, n. 1690

Legge regionale 22/2007, art. 6. Avviso per la presentazione, l’attuazione di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a persone con disabilità. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall’articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio) che prevede contributi per gli enti, di seguito specificati, che erogano attività formativa a titolo gratuito a persone con disabilità:

-Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
-Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus di Udine;
-Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
-Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja di Udine;
-Comunità Piergiorgio Onlus di Udine.

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

RAVVISATA l’esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative;

DATO ATTO che i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti, nonché i criteri e le modalità per la loro selezione e attuazione sono analiticamente previsti nell’Avviso allegato quale parte integrante del presente decreto;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020);

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ap-

provato con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 27 dicembre 2019;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

DECRETA

1. È approvato, nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto, l'"Avviso per la presentazione e l'attuazione di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a persone con disabilità" di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22.
Trieste, 28 febbraio 2020

DE BASTIANI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

SERVIZIO FORMAZIONE

A V V I S O

PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE
DI PROGETTI RIGUARDANTI
ATTIVITÀ FORMATIVA EROGATA A TITOLO GRATUITO
A PERSONE CON DISABILITÀ
(legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, articolo 6)

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione, la valutazione, la realizzazione ed il finanziamento dei progetti riguardanti attività formative erogate a titolo gratuito a persone con disabilità, previsti dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio).
2. L'attuazione del presente Avviso rientra nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio.

Articolo 2
Normativa di riferimento

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
- articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio);
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.Reg n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche", di seguito Regolamento per l'accreditamento;
- D.P.Reg. n.140/Pres. del 22 giugno 2017, di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n.5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.Reg. n.0203/Pres. del 15 ottobre 2018 di approvazione del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), di seguito denominato Regolamento FSE;
- D.P.Reg. n.186/Pres. del 24 ottobre 2019 di approvazione del Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale por del fondo sociale europeo 2014/2020 - investimenti a favore della crescita e dell 'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres. di seguito denominato Regolamento FSE;

- Documento “Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l’applicazione delle Unità di Costo Standard UCS”, All. B) del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)” approvato con del D.P.Reg n. 0203/Pres. di data 15 ottobre 2018, di seguito Documento UCS ;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013”, approvato attraverso la procedura scritta del 10 ottobre 2017 e fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni di seguito denominato Metodologie;
- Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla delibera della Giunta regionale n.1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati”, approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni;

2. I progetti di cui all’articolo 1 fanno riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali, di seguito Repertorio. Il Repertorio, composto dai Repertori di settore economico-professionale e dal Repertorio dei profili professionali, è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA15/.

3. I progetti possono prevedere alternativamente:

a) lo sviluppo dell’intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali (con il rilascio, a seguito dell’esito positivo dell’esame finale, dell’attestato di qualifica);

b) lo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) o parte di essi previsti (con il rilascio, a seguito dell’esito positivo dell’esame finale, dell’attestato di frequenza).

4. Ogni progetto riferito ad un profilo deve avere una durata coerente con quanto previsto dal Repertorio dei Profili. La durata dei progetti che fanno riferimento allo sviluppo di uno più QPR o parte di essi è stabilita di volta in volta in base all’utenza e alle esigenze di programmazione.

5. Possono essere presentati progetti riferiti a competenze non ricomprese nel Repertorio di settore purché:

a) correlati ad un’area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione- lavoro/formazione/FOGLIA15/;

b) descritti secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l’individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;

c) corredati da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.

6. Non possono essere presentati progetti riferiti ad un profilo non previsto nel Repertorio dei Profili.

Articolo 3
Soggetti proponenti

1. I progetti riguardanti le attività formative di cui all’articolo 1 possono essere presentati dai soggetti individuati dall’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, e s.m.i che si elencano di seguito:

-Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
-Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus di Udine;
-Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
-Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja di Udine;
-Comunità Piergiorgio Onlus di Udine.

2. I soggetti proponenti, alla data di avvio e per tutta la durata del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate in teoria e in pratica nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, in macrotipologie e settori coerenti con l’attività formativa da realizzare e l'utenza prevista, pena la decadenza dal contributo.

Articolo 4
Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti formativi

1. I soggetti proponenti presentano la domanda di finanziamento, secondo la modalità a sportello entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno non festivo dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
In sede di prima applicazione del presente avviso i progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione entro le ore 24.00 del 31 marzo 2020.
2. Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e la PEC deve contenere il seguente oggetto:

ART. 6 L.R. 22/2007 - ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA A TITOLO GRATUITO A PERSONE CON DISABILITA'

La domanda è soggetta all'imposta di bollo e deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta. In caso di esenzione soggettiva, vanno indicati gli estremi della norma di esenzione.
3. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione del formulario on line in webforma va sottoscritta, con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente, o suo delegato (in tal caso è necessario allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Alla domanda sono allegati i progetti relativi alle attività formative da realizzare.
5. Ciascun progetto è redatto sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/webforma*. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla data di approvazione del presente avviso. Indicazioni tecnico operative per la registrazione e l'utilizzo degli applicativi informatici sono reperibili sul sito internet della Regione.
6. Ai fini del monitoraggio, ogni progetto deve fornire una sintetica descrizione dei contenuti progettuali nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento", finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali, dalla quale si evincano gli obiettivi e le finalità nonché la dislocazione territoriale (cosa si realizza, a quale scopo e dove).

Articolo 5
Selezione dei progetti formativi

1. Ogni progetto è selezionato, entro 60 giorni dalla scadenza dello sportello, sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", che prevede una fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità svolta dal responsabile dell'istruttoria e una fase di selezione con procedura di valutazione di coerenza, svolta da un'apposita commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto .
2. L'attività istruttoria accerta l'ammissibilità dei progetti formativi attraverso la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione, secondo il sotto riportato quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di NON ammissibilità
Conformità della presentazione dell'operazione	- Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'operazione (art. 4 comma 1); - La mancata sottoscrizione della domanda da parte del/i soggetto/i avente/i titolo (art. 4 comma 2).
Conformità alla completezza e correttezza della documentazione richiesta	- Il mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione delle operazioni (art. 4, comma 4);
Conformità del proponente	- Il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione (art. 3).

3. Ai progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria si applica la valutazione di coerenza, con l'utilizzo dei criteri di selezione indicati nella tabella che segue. La mancata rispondenza anche ad uno solo dei criteri di selezione è causa di non approvazione delle operazioni.

Criterio di selezione 1: Coerenza dell'operazione
Rispetto del numero minimo e massimo di allievi prescritto dall'articolo 6, comma 3
Coerenza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e ai contenuti del percorso formativo considerati i soggetti destinatari delle operazioni
Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica
Coerenza del progetto rispetto a quanto previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6

Criterio di selezione 2: Coerenza finanziaria
Corrispondenza delle voci di spese a quanto previsto dall'avviso

4. Per la verifica della coerenza finanziaria si fa riferimento all'UNITA' DI COSTO STANDARD 1, di cui al documento UCS e, precisamente al parametro ora / corso di euro 139,00 e il valore finanziario di ciascun progetto è determinato dal prodotto del parametro ora / corso per il numero delle ore previste.
5. La valutazione negativa rispetto ad una singola voce comporta la non approvazione dell'operazione.
6. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del Direttore del Servizio. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. È consentita la ripresentazione dei progetti non approvati entro il termine stabilito dal Servizio.

Articolo 6
Realizzazione dell'attività

1. I progetti approvati sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Prima dell'inizio dell'attività è necessario dotarsi del registro delle presenze da far vidimare presso gli uffici della Direzione di Trieste o di Udine. Il frontespizio del registro deve indicare tutti gli elementi identificativi dell'operazione in questione, previsti dal Regolamento. Il registro va compilato e firmato giornalmente da allievi, docenti ed eventuale personale di supporto (coordinatore, tutor), senza spazi in bianco e senza cancellature. Ove siano necessarie correzioni, la parte sbagliata va soltanto barrata in modo che resti leggibile. Ogni correzione va motivata. La corretta tenuta del registro è essenziale ai fini del riconoscimento della validità del corso e quindi del rilascio degli attestati e dell'erogazione del finanziamento.
3. I progetti devono essere avviati con un numero di allievi compreso tra un minimo di 6 e un massimo non superiore a 25, salva l'eventuale minore capienza dell'aula come stabilita in sede di accreditamento.
4. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività mediante invio del modello (Mod. Fp1a) entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'attività, utilizzando l'applicativo WEBFORMA, compilato in tutte le sue parti. Sono ammissibili variazioni dei dati contenuti nel suddetto modello di avvio, da comunicare alla Direzione con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA, nei termini indicati dal Regolamento.

Articolo 7
Esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.
2. Sono ammessi all'esame finale gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, al netto dell'esame finale. Eventuali deroghe ai livelli minimi di frequenza sono autorizzate dall'ufficio regionale competente in casi particolari debitamente motivati e a fronte del parere positivo espresso dal collegio dei docenti. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare al Servizio entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. Agli allievi che superano con esito positivo l'esame finale viene rilasciato un attestato coerente con la tipologia del percorso formativo. L'attestato è rilasciato dal soggetto attuatore. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) a fronte dell'idoneità dell'allievo dopo l'esame finale, si concludono con il

rilascio di un attestato di qualifica professionale corrispondente al relativo livello EQF di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
4. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso e le norme richiamate all'articolo 2 e le ulteriori disposizioni emanate per la gestione delle attività formative e reperibili sul sito internet della Regione.

Articolo 8
Concessione del contributo e flussi finanziari

1. I progetti approvati dalla Commissione sono finanziati secondo l'unità di costo standard secondo di cui all'articolo 5 comma 4 fini al raggiungimento dell'importo stabilito annualmente con legge di bilancio.
2. Alla liquidazione del contributo si provvede come segue:
a) anticipo dell'80%, dopo la comunicazione di avvio dell'attività;
b) saldo, dopo l'esame e approvazione del rendiconto di cui all'articolo 9.

Articolo 9
Rendiconto

1. I beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di ciascun progetto formativo entro 60 giorni dalla chiusura dell'attività.
2. Il rendiconto è presentato secondo le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed è ordinato in base allo schema, di cui all'Allegato A) del Regolamento Fse disponibile sul sito all'indirizzo *www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA12/documentazione/POR_FSE_2014-2020_REGOLAMENTO__DPReg_203_2018_-_testo_coordinato.pdf.*
3. Al rendiconto è allegato l'elenco dei progetti realizzati (codice, titolo, numero ore, numero allievi) e, per ciascun progetto, l'elenco riepilogativo delle presenze degli allievi.
4. Il contributo massimo riconoscibile a rendiconto si determina con le regole previste dal documento UCS.

Art. 10
Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
a) selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
b) comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
c) monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
d) gestione dei procedimenti contributivi;
e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
a) il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
b) il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
c) il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

Art. 11
Informativa

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
-Responsabile del procedimento:

- dott. Igor De Bastiani.
- Responsabili dell'istruttoria:
- Francesca Tamaro: telefono: 040 377 5271 e-mail francesca.tamaro@regione.fvg.it;
- Fulvia Cante : telefono: 040 3775124 e-mail fulvia.cante@regione.fvg.it.

20_11_1_DDS_FORM_1711_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 2 marzo 2020, n. 1711

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019". Programma specifico n. 52/19 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Avviso di cui al decreto n. 10368/LAVFORU, del 13/09/2019. Approvazione delle operazioni presentate nello sportello del mese di gennaio 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;
VISTO il DPReg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2019", di seguito "PPO 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
VISTO il decreto n. 10368/LAVFORU del 13 settembre 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25/09/2019, con il quale è stato emanato l'Avviso per la realizzazione delle operazioni a valere sull'asse 3 -Fondo sociale europeo, Programma Operativo regionale 2014/2020, PPO 2019, Programma specifico n. 52/19 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati, di seguito "Avviso";
PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 30 giugno 2020, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;
RICORDATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati ammontano ad un totale di Euro 800.000,00
PRECISATO che l'Avviso prevede la possibilità di usufruire di una riserva di Euro 50.000 per le operazioni formative di ciascuna area interna regionale e cioè:

Area interna regionale	Riserva Eur
Alta Carnia	50.000,00
Dolomiti Friulane	50.000,00
Canal del Ferro - Val Canale	50.000,00

EVIDENZIATO che le operazioni formative destinate ai lavoratori delle imprese collocate in Alta Carnia, nell'area delle Dolomiti Friulane e nel Canal del Ferro - Val Canale sono oggetto di graduatorie separate se le stesse imprese risultano appartenenti ai settori produttivi previsti per ogni singola area come specificato al paragrafo 7 n. 1 dell'Avviso;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate secondo quanto previsto dal paragrafo 12 dell'Avviso;
VISTO il decreto n. 11635/LAVFORU del 9 ottobre 2019 con cui è stata nominata la Commissione va-

lutatrice delle operazioni presentate;
PRESO ATTO che le richieste di finanziamento presentate nello sportello di dicembre 2019 esaurivano lo stanziamento sui canali "Regione" e "Dolomiti friulane" e che quindi si è provveduto in data 20 gennaio 2020 a comunicare tale esaurimento delle risorse finanziarie agli operatori e a chiudere i suddetti canali di finanziamento;
EVIDENZIATO invece che rimangono aperti i canali di finanziamento per le aree "Alta Carnia" e "Canal del Ferro Valcanale"
VISTE le operazioni presentate dal 01/01/2020 al 31/01/2020;
PRESO ATTO che le 2 operazioni presentate a valere sul canale di finanziamento "Regione" sono state presentate prima del 20 gennaio 2020 e sono state ammesse alla valutazione;
EVIDENZIATO che la Commissione ha provveduto alla valutazione delle operazioni ammesse alla valutazione, formalizzando le risultanze finali nella relazione del 28/02/2020;
PRESO ATTO che le 2 operazioni ammesse alla valutazione, il cui importo complessivo corrisponde a Eur 5.886,00, sono state approvate;
VERIFICATO che la disponibilità finanziaria non permette il finanziamento delle 2 operazioni approvate;
PRESO ATTO che la valutazione delle stesse determina la predisposizione del documento denominato:
- Graduatoria delle operazioni approvate, Allegato 1 (parte integrante)

PRECISATO che nessuna delle operazioni approvate è destinata alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia, del Canal del Ferro - Valcanale o dell'Area delle Dolomiti friulane;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori, ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 27 dicembre 2019;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2020, è approvato il documento denominato:
- Graduatoria delle operazioni approvate, Allegato 1 (parte integrante)

2. L'allegato 1 prevede l'approvazione di 2 operazioni per complessivi Euro 5.886,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.
Trieste, 2 marzo 2020

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE - MESE DI GENNAIO

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSE 2014/2020 Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati - 2019 ps 52

N°	Operatore	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punteggio/ Esito	Tipo Fin.	Canale Fin.
1	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	FP2000311501	BUSINESS ENGLISH PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ED. B	2020	6.540,00	3.270,00	APPROVATO	1420OCCAGRE19	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) GRANDI - REGIONE
2	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	FP2000311502	PRINCIPI DI LEAN THINKING	2020	3.737,14	2.616,00	APPROVATO	1420OCCAPMIRE19	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) PMI - REGIONE
				Totale con finanziamento	0,00	0,00			
				Totale	10.277,14	5.886,00			
				Totale con finanziamento	0,00	0,00			
				Totale	10.277,14	5.886,00			

20_11_1_DDS_FSE_1426_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 20 febbraio 2020, n. 1426/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani. Formazione con modalità individuale (FORMIL). Approvazione operazioni FORMIL - presentate nel mese di gennaio 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori" finanziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);

VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, e n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:

a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia

PRECISATO che le operazioni riguardanti la formazione con modalità individuale, di seguito FORMIL, devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;

VISTO il decreto n. 1766/LAVFORU del 28 febbraio 2019, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2019;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 1766/LAVFORU/2019, e

successive modifiche ed integrazioni, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2019 - per l'attività FORMIL nel periodo dal 2 maggio 2019 al 30 aprile 2020 - sono pari ad euro 514.125,02, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FORMIL PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
514.125,02	92.028,38	69.406,88	164.005,88	71.463,38	117.220,50

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2019 - per l'attività FORMIL nell'ambito di intervento FORMIL PRO GIOV nel periodo dal 2 maggio 2019 al 30 aprile 2020 - sono pari ad euro 594.125,02, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FORMIL PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
594.125,02	106.348,38	80.206,88	189.525,88	82.583,38	135.460,50

VISTO il decreto n. 446/LAVFORU del 29 gennaio 2020 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di dicembre 2019, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FORMIL PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
499.176,02	92.028,38	69.406,88	158.956,88	71.463,38	107.320,50

FORMIL PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
566.405,02	106.348,38	80.206,88	171.705,88	82.583,38	125.560,50

VISTE le operazioni presentate nel mese di gennaio 2020;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione dell'operazione FORMIL presentata nel mese di gennaio 2020, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 17 febbraio 2020;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che l'operazione presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione dell'operazione presentata determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione FORMIL PRO OCC che si realizza nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese" per complessivi euro 10.890,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3634 - competenza 2020 - euro 1.633,50
Capitolo S/3635 - competenza 2020 - euro 3.811,50
Capitolo S/3636 - competenza 2020 - euro 5.445,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FORMIL PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
488.286,02	92.028,38	69.406,88	158.956,88	71.463,38	96.430,50

FORMIL PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
566.405,02	106.348,38	80.206,88	171.705,88	82.583,38	125.560,50

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene confe-

rito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 27 dicembre 2019;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 approvato con delibera della Giunta regionale n.2283 del 27 dicembre 2019;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni FORMIL presentate nel mese di gennaio 2020 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione FORMIL PRO OCC che si realizza nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese" per complessivi euro 10.890,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3634 - competenza 2020 - euro 1.633,50
Capitolo S/3635 - competenza 2020 - euro 3.811,50
Capitolo S/3636 - competenza 2020 - euro 5.445,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 20 febbraio 2020

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420PROOCCFORM

FSE 2014/2020 - PIPOL - 8/18 PRO-OCC FORMIL - ADULTI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO FOOD	FP2000846601	2020	10.890,00	10.890,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		10.890,00	10.890,00	
		Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		10.890,00	10.890,00	
		Totale con finanziamento 1420PROOCCFORM		10.890,00	10.890,00	
		Totale 1420PROOCCFORM		10.890,00	10.890,00	
		Totale con finanziamento		10.890,00	10.890,00	
		Totale		10.890,00	10.890,00	

20_11_1_DDS_FSE_1588_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 25 febbraio 2020, n. 1588

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea. Approvazione dell'operazione a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - presentata il 12 dicembre 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;

VISTI i decreti n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 e n. 1991/LAVFORU del 21 marzo 2018 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 6.300.000,00 così suddivise tra i soggetti proponenti:

Università di Trieste	Università di Udine	SISSA	Totale
2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	6.300.000,00

VISTO il decreto n. 2242/LAVFORU dell'11 aprile 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento 12 operazioni per complessivi euro 6.300.000,00 di cui:
- 4 operazioni a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 900.00,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 2.700.000,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Udine per complessivi euro 2.700.000,00;

PRESO ATTO che la proposta progettuale assume la denominazione di progetto HEaD e che ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:

Gruppo 1 : OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero ai sensi della normativa vigente;

Gruppo 2 : relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1;

PRECISATO che i soggetti attuatori delle attività inerenti il programma specifico n. 25/15 sono l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA;

ATTESO che i soggetti attuatori, a seguito della emanazione di propri avvisi per l'assegnazione delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca previsti dal progetto HEaD, trasmettono le operazioni relative agli avvisi richiamati ai fini dell'approvazione da parte della Struttura regionale attuatrice;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base delle metodologie e criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda di coerenza;

VISTO il decreto n. 4929/LAVFORU del 14 giugno 2018 ed il successivo decreto n. 5389/LAVFORU del 22 giugno 2018 con i quali è stata disposta la variazione del progetto HEAD gestito dall'Università degli Studi di Trieste e la successiva variazione del finanziamento assegnato alle borse di dottorato e si è preso atto della rinuncia al finanziamento di un'operazione;

VISTO il decreto n. 5889/LAVFORU del 9 luglio 2018 ed il successivo decreto n. 5956/LAVFORU del 10 luglio 2018 con i quali è stata disposta la variazione del progetto HEAD gestito dall'Università degli Studi di Udine e la successiva variazione del finanziamento assegnato alle borse di dottorato e si è preso atto della rinuncia al finanziamento di due operazioni;

RICHIAMATO il decreto n. 445/LAVFORU del 29 gennaio 2020, con il quale è stata approvata ed ammessa a finanziamento, 1 operazione relativa al Gruppo 1 - Operazione 2 - Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa, presentata dall'Università degli Studi di Trieste il 23 ottobre 2019, per complessivi euro 23.787,00:
RICHIAMATO il decreto n. 1263/LAVFORU del 14 febbraio 2020, con il quale, tra l'altro, si autorizza il riutilizzo di euro 262.695,76 derivanti da minori spese rendicontate accertate in sede di verifica della documentazione a chiusura di una serie di operazioni sinora realizzate ed a seguito del quale la disponibilità residua, ripartita per gruppi ed operazioni, è la seguente:

Soggetto attuatore	Gruppo 1			Gruppo 2
	Operazione 1	Operazione 2	Operazione 3	
Università di Trieste	28.285,49	108.825,42	0,00	0,00
Università di Udine	41.750,64	75.000,00	131.675,32	0,00
SISSA	65.748,92	915,38	2.482,66	0,00

VISTA l'operazione presentata il 12 dicembre 2019;
EVIDENZIATO che la Struttura regionale attuatrice ha provveduto alla valutazione dell'operazione presentata il 12 dicembre 2019, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 17 dicembre 2019;
PRECISATO che dal citato verbale di valutazione emerge che l'operazione presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione a finanziamento, di 1 operazione relativa al Gruppo 1 - Operazione 1 - Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia, presentata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 29.890,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità residua è la seguente:

Soggetto attuatore	Gruppo 1			Gruppo 2
	Operazione 1	Operazione 2	Operazione 3	
Università di Trieste	28.285,49	108.825,42	0,00	0,00
Università di Udine	41.750,64	75.000,00	131.675,32	0,00
SISSA	35.858,92	915,38	2.482,66	0,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione dell'operazione presentata il 12 dicembre 2019, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 operazione relativa al Gruppo 1 - Operazione 1 - Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia, presentata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 29.890,00.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 febbraio 2020

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PHG1O1

FSE 2014/2020 - PROGETTO HEAD - GRUPPO 1, OPERAZIONE 1

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PROGETTO HEAD - GRUPPO 1, ATTIVITA' 1, ASSEGNO 'ROLE OF EMX2 IN THE EPITHELIAL... ' - PO	FP1913252601	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2019	29.890,00	29.890,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		29.890,00	29.890,00	
			Totale		29.890,00	29.890,00	
			Totale con finanziamento		29.890,00	29.890,00	
			Totale		29.890,00	29.890,00	

20_11_1_DDS_FSE_1590_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 25 febbraio 2020, n. 1590

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Attuazione delle operazioni relative agli ambiti di intervento / tipologia PRO OCC Formazione FPGO - PRO GIOV formazione FPGO. Modifiche e integrazioni al decreto n. 15055/LAVFORU/2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. II^ fase - PIPOL 18/20 dedicato allo svolgimento attività di carattere formativo sostenute finanziariamente dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di 5 ATI di enti di formazione a cui affidare lo svolgimento delle attività di carattere formativo interne a PIPOL 18/20;
VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale, ed in esito alla valutazione delle candidature pervenute a valere sul richiamato Avviso, sono stati individuati i soggetti attuatori delle attività formative;
VISTO il decreto n. 5890/LAVFORU del 09 luglio 2018 con il quale sono state definite le modalità di realizzazione, all'interno di PIPOL 18/20, delle operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";
VISTA la deliberazione n. 1797 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale, a seguito di una verifica dell'attività svolta nell'annualità 2018 e di quanto emerso dal monitoraggio costante svolto nel territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha approvato la revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito di PIPOL a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020;
PRESO ATTO che, nel quadro della ridefinizione del quadro finanziario di cui alla DGR 1797/2019 e come convenuto nell'incontro di concertazione con il partenariato economico e sociale del 14 ottobre 2019, si ritiene di ridefinire l'offerta formativa di PIPOL 18/20;
VISTO il decreto n. 15055/LAVFORU del 10 dicembre 2019 con il quale è stato approvato il documento che riformula l'offerta formativa relativa a PIPOL 18/20 e, in particolare, le operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";
VISTI i successivi decreti n. 814/LAVFORU del 4 febbraio 2020 e n. 1302/LAVFORU del 17 febbraio 2020. con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni;
RITENUTO necessario apportare una serie di modifiche e integrazioni al documento approvato con il richiamato decreto n. 15055/LAVFORU/2019 con particolare riguardo all'offerta specifica FPGO;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, si rettifica il documento approvato con il richiamato decreto n. 15055/LAVFORU/2019, apportando le seguenti modifiche:
al paragrafo 2.4 "Offerta specifica FPGO", lettera b) Struttura delle operazioni, al punto 1) vanno aggiunte le seguenti parole:
"sono ammissibili operazioni di durata inferiore a 50 ore a fronte di adeguata motivazione descritta all'interno dell'operazione stessa".
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 25 febbraio 2020

SEGATTI

20_11_1_DDS_FSE_1591_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 25 febbraio 2020, n. 1591

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018. Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani Programma specifico 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata). Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori. Modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il documento "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL. II^ FASE - PIPOL 18/20";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1797 del 18 ottobre 2019 la quale, in considerazione degli esiti dell'attuazione delle attività svolte a valere sull'annualità 2018 e dello stato di avanzamento delle attività relative all'annualità 2019, ha ridefinito il piano finanziario di PIPOL 18/20 in relazione alle attività finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020 ed ha approvato l'integrazione del PPO 2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, con il programma specifico 73/19 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);
VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato emanato l'avviso per la selezione di soggetti attuatori delle attività formative relative a PIPOL 18/20, con le indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni;
VISTO l'allegato 2 della Parte seconda del richiamato avviso di cui al decreto n. 686/LAVFORU/2018, che disciplina le modalità di attuazione dei percorsi formativi di formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO);
RITENUTO necessario apportare una serie di modifiche e integrazioni relative alla sede di realizzazione dello stage;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti

regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse:
al paragrafo 1 "Descrizione e struttura delle operazioni", capoverso 4 dell'allegato 2 Formazione permanente per gruppi omogenei" della Parte seconda dell'avviso di cui al richiamato decreto n. 686/LAVFORU/2018, sono inserite le seguenti parole:
"A fronte di motivate esigenze adeguatamente descritte nell'operazione, lo stage può svolgersi in imprese collocate al di fuori dell'hub di attuazione dell'operazione anche in misura superiore al 50%".
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 25 febbraio 2020

SEGATTI

20_11_1_DDS_FSE_1658_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 27 febbraio 2020, n. 1658

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico n. 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale). Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e Formazione - presentate nel mese di dicembre 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 12406/LAVFORU del 29 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 2018, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e Formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale) - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modificazioni;
VISTI i decreti n. 3784/LAVFORU dell'11 maggio, n. 4280/LAVFORU del 24 maggio 2018, n.12532/LAVFORU del 21 dicembre 2018, e n. 387/LAVFORU del 18 gennaio 2019, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Avviso;
PRECISATO che l'Avviso prevede la presentazione di operazioni da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, nonché dalle fondazioni degli Istituti tecnici superiori e dagli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
PRECISATO che non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento (ATI);
PRECISATO che ogni soggetto proponente può presentare ad ogni sportello un numero di operazioni in relazione al volume annuo di attività derivante dall'accreditamento regionale alla data del 31 ottobre 2017;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, in prima applicazione a partire dall'11 gennaio 2018 e fino al 28 febbraio 2018 e successivamente con modalità "a sportello bimestrale" entro le date del 30 aprile 2018, 30 giugno 2018, 31 agosto 2018, 31 ottobre 2018 e 31 dicembre 2018, salvo

anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 2.671.149,02;
PRECISATO che con il succitato decreto n. 12532/LAVFORU del 21 dicembre 2018 è stato prorogato il termine per la presentazione delle operazioni fissando le nuove date degli sportelli al 28 febbraio 2019, 30 aprile 2019, 30 giugno 2019, 31 agosto 2019, 31 ottobre 2019 e 31 dicembre 2019;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mediante una fase di ammissibilità ed una fase di coerenza sulla base di quanto stabilito dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;
VISTO il decreto n. 1331/LAVFORU del 17 febbraio 2020 con il quale sono state approvate 22 operazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre 2019;
PRECISATO che, a causa di un blocco informatico, le operazioni presentate in data 23 dicembre 2019 non risultavano nell'elenco delle operazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre 2019 e pertanto non sono state ammesse alla valutazione;
VISTE le operazioni presentate nel mese di dicembre 2019;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di dicembre 2019, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 25 febbraio 2020;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 2 operazioni;
PRECISATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui al suddetto decreto n. 12406/LAVFORU/2017;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è pari ad euro 820,02;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di dicembre 2019 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 2 operazioni.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 febbraio 2020

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420 INNOVAZIONE 2017

FSE 2014/2020 - PS 73/17 - INNOVAZIONE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	E-MAIL MARKETING, DEM E NEWSLETTER	FP1913561901	I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	5.838,00	5.838,00	APPROVATO
2	LA STRATEGIA 3P PROFIT, PEOPLE, PLANET	FP1913561902	I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	3.336,00	3.336,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		9.174,00	9.174,00	
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		9.174,00	9.174,00	

20_11_1_DDS_FSE_1710_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 2 marzo 2020, n. 1710

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Attuazione delle operazioni relative agli ambiti di intervento / tipologia PRO OCC formazione FPGO - PRO GIOV formazione FPGO. Modifiche e integrazioni al decreto n. 15055/LAVFORU/2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. II^ fase - PIPOL 18/20 dedicato allo svolgimento attività di carattere formativo sostenute finanziariamente dal POR FSE 2014/2020;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di 5 ATI di enti di formazione a cui affidare lo svolgimento delle attività di carattere formativo interne a PIPOL 18/20;

VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale, ed in esito alla valutazione delle candidature pervenute a valere sul richiamato Avviso, sono stati individuati i soggetti attuatori delle attività formative;

VISTO il decreto n. 5890/LAVFORU del 09 luglio 2018 con il quale sono state definite le modalità di realizzazione, all'interno di PIPOL 18/20, delle operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";

VISTA la deliberazione n. 1797 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale, a seguito di una verifica dell'attività svolta nell'annualità 2018 e di quanto emerso dal monitoraggio costante svolto nel territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha approvato la revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito di PIPOL a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020;

PRESO ATTO che, nel quadro della ridefinizione del quadro finanziario di cui alla DGR 1797/2019 e come convenuto nell'incontro di concertazione con il partenariato economico e sociale del 14 ottobre 2019, si ritiene di ridefinire l'offerta formativa di PIPOL 18/20;

VISTO il decreto n. 15055/LAVFORU del 10 dicembre 2019 con il quale è stato approvato il documento che riformula l'offerta formativa relativa a PIPOL 18/20 e, in particolare, le operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";

VISTI i successivi decreti n. 814/LAVFORU del 4 febbraio 2020, n. 1302/LAVFORU del 17 febbraio 2020 e n. 1590/LAVFORU del 25 febbraio 2020 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario apportare un'integrazione all'offerta relativa al "Catalogo soft skills - competenze informatiche" di cui al documento approvato con il richiamato decreto n. 15055/LAVFORU/2019;

RITENUTO altresì di stabilire l'attivazione della procedura per la costituzione di un "Catalogo soft skills - competenze digitali";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, è approvato il documento costituente allegato 1 parte integrante del presene decreto, il quale:
a) integra l'offerta relativa al "Catalogo soft skills - competenze informatiche" di cui al documento approvato con il richiamato decreto n. 15055/LAVFORU/2019
b) stabilisce l'attivazione della procedura per la costituzione di un "Catalogo soft skills - competenze digitali".
2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 2 marzo 2020

SEGATTI

ALLEGATO 1

PIPOL 18/20
ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DI INTERVENTO/TIPOLOGIA PRO OCC FORMAZIONE FPGO, PRO GIOV FORMAZIONE FPGO

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con decreto n. 15055/LAVFORU del 10 dicembre 2019 è stato dato avvio alle procedure relative alla ridefinizione dell'offerta formativa di PIPOL complessivamente rientrante negli ambiti di intervento/tipologia PRO OCC formazione FPGO e PRO GIOV formazione FPGO.

Stante che la nuova offerta formativa FPGO è rappresentabile nel modo seguente, per quanto riguarda le attività a Catalogo

con il richiamato decreto è stata data attuazione alla procedura per la presentazione di prototipi formativi nell'ambito del Catalogo soft skills – competenze trasversali, con particolare riguardo alle competenze trasversali, alle competenze linguistiche ed alle competenze informatiche.

Con il presente documento si prosegue nel percorso di costruzione della nuova offerta formativa FPGO, in particolare:

a) con l'integrazione dell'offerta relativa al Catalogo soft skills – competenze informatiche;
b) con la definizione del Catalogo competenze digitali.

Il presente documento è rivolto ai seguenti soggetti attuatori individuati con decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018:

a) ATI 1 – Hub Giuliano, con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale;
b) ATI 2 – Hub Isontino, con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia;
c) ATI 3 – Hub Udine e Bassa Friulana, con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia;
d) ATI 4 – Hub Medio e Alto Friuli, con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia;
e) ATI 5 – Hub Pordenonese, con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia.

.

2. CATALOGO SOFT SKILLS - COMPETENZE INFORMATICHE

A seguito del documento di cui al richiamato decreto n. 15055/LAVFORU/2019, sono stati presentati, a valere sul Catalogo soft skills – competenze informatiche, i seguenti prototipi formativi

- Elaborare informazioni digitali in sicurezza;
- Comunicare in maniera digitale;
- Creare contenuti digitali,

i quali sono stati approvati con decreto n. 1264/LAVFORU del 14 febbraio 2020.
A seguito di una serie di riflessioni e approfondimenti svolti in ambiti di partenariato, si è convenuto sulla necessità di integrare il neo costituito Catalogo soft skills – competenze informatiche con il seguente ulteriore prototipo:

Tabella 1

AREA TEMATICA	PROTOTIPO FORMATIVO	ORE	CONTENUTI	UTENZA
COMPETENZE INFORMATICHE	Introduzione alla programmazione (coding)		▪ I concetti base del pensiero computazionale; ▪ le strategie efficaci per risolvere problemi; ▪ rappresentare dati e scomporre problemi in algoritmi; ▪ utilizzare la logica ad oggetti	Persone in possesso di competenze informatiche di base e che vogliono approcciarsi alla programmazione

3. CATALOGO COMPETENZE DIGITALI

Si intende attivare un "Catalogo competenze digitali", composto da operazioni formative (prototipi) finalizzate a promuovere le conoscenze connesse alla digitalizzazione dei processi produttivi ed allo sviluppo di Industria 4.0.
In via di prima attivazione, il Catalogo competenze digitali si compone dei seguenti prototipi formativi:

Tabella 2

area tematica	PROTOTIPO FORMATIVO	ORE	contenuti	utenza
catalogo competenze digitali	Skills e tools 4.0 – Conoscere gli strumenti digitali	40	▪ Le principali tecnologie applicate in azienda e/o nella vita quotidiana, in ambito digitale; ▪ gli strumenti base per la digitalizzazione; ▪ le principali tecnologie legate all'Industry 4.0; ▪ i più rappresentativi casi d'uso in ambito di Industry 4.0 ; ▪ i principali sistemi di acquisizione e gestione dei dati in un ambiente produttivo.	Persone in possesso dei seguenti pre-requisiti: o conoscenze di base dei principali applicativi sw di uso comune (internet Explorer, pacchetto office, etc.)
	Skills e tools 4.0 – Operare con gli strumenti digitali	30	▪ Per implementare le competenze digitali già possedute si ricorrerà all'utilizzo di dimostratori (living labs), e alla presentazione di tools specifici, declinati in un'ottica applicativa per la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze. ▪ Riconoscere gli elementi principali di una tecnologia legata all'Industry 4.0; ▪ operare in contesti produttivi semplificati utilizzando gli strumenti legati alla digitalizzazione	Persone in possesso dei seguenti prerequisiti: o conoscenze di base dei principali applicativi sw di uso comune (internet Explorer, pacchetto office, etc.); o conoscenza di base su processi produttivi aziendali; (es. concetti di PLC, sistemi informatici di gestione processo produttivo, etc.)

4. Presentazione dei prototipi formativi

I prototipi formativi di cui alle tabelle 1 e 2:

a) devono essere presentati alla SRA – Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo unitamente alla domanda di finanziamento a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente documento nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro il **26 marzo 2020**, utilizzando l'apposito formulario reso disponibile on line sul sito www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma);
b) devono essere presentati da una delle ATI, in nome e per conto di tutte le altre ATI già individuate. La domanda deve essere accompagnata da una nota, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna ATI, che dichiarano di condividere la presentazione condivisa dei prototipi. La presentazione deve avvenire tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ;
c) i prototipi devono essere presentati nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4, capoversi 1, 3, 4, 5, 7 e 10 dall'allegato 2 della Parte seconda dell'Avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Avviso;
d) in deroga alle tipologie previste al paragrafo 1, capoverso 1 dell'allegato 2 della Parte seconda dell'Avviso, non devono obbligatoriamente essere progettati con puntuale riferimento ai Repertori regionali di settore o alle ADA;
e) non prevedono attività di stage, ma si realizzano attraverso attività d'aula, incluse le attività laboratoriali, le esercitazioni pratiche ed eventuali visite didattiche, in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lett. a) del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/PRES/2017;
f) il prototipo relativo al Catalogo competenze informatiche deve prevedere un modulo di 1 ora che prevede la descrizione delle modalità di funzionamento del progetto di cui al Programma specifico 7/2015 Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa IMPRENDERO' [in] FVG;
g) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 8 e 25 unità.
h) il costo complessivo di ogni prototipo formativo è determinato nel modo seguente:

UCS 1 (139,00 EUR) * n. ore attività formativa

:

i) la PEC di cui al capoverso 7 del paragrafo 4 dell'allegato 2 della Parte seconda dell'Avviso e della precedente lettera b) deve contenere, per quanto di pertinenza, i seguenti oggetti del messaggio:

"POR FSE 2014/2020. PIPOL 18/20. Percorsi FPGO. Introduzione alla programmazione (coding)"

"POR FSE 2014/2020. PIPOL 18/20. Percorsi FPGO. Skills e tools 4.0 – Conoscere gli strumenti digitali"

"POR FSE 2014/2020. PIPOL 18/20. Percorsi FPGO. Skills e tools 4.0 – Operare con gli strumenti digitali"

5. SELEZIONE DEI PROTOTIPI DEL CATALOGO SOFT SKILLS - COMPETENZE INFORMATICHE E DEL CATALOGO COMPETENZE DIGITALI

I prototipi del Catalogo soft skills – competenze informatiche sono selezionati secondo le modalità indicate al paragrafo 5 dell'allegato 2 della Parte seconda dell'Avviso, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 del documento approvato con il decreto n. 15055/LAVFORU/2019.

I prototipi del Catalogo competenze digitali sono selezionati secondo le modalità indicate al paragrafo 5 dell'allegato 2 della Parte seconda dell'Avviso, così come qui di seguito integrato:

a) Fase istruttoria - ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4 lett. a) del presente documento
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 4 lett. b), c) e i) del presente documento
3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4 lett. a) del presente documento - Mancata presenza della nota di cui al paragrafo 4 lett.b) del presente documento
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoverso 1 della Parte Seconda dell'Avviso

b) Fase di selezione – valutazione di coerenza:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	- Presentazione del prototipo conforme a quanto previsto, per quanto di pertinenza, nella tabella 2 del presente documento - Completa e corretta compilazione del formulario reso disponibile sul sito; - Qualità della descrizione della struttura corsuale: indicazione degli obiettivi formativi, distinzione in moduli e unità didattiche, sviluppo di contenuti coerenti con le competenze in uscita previste
Coerenza con le priorità traversali del POR	- Coerente e concreta descrizione di come il prototipo promuoverà il rafforzamento dei principi orizzontali indicati al paragrafo 12 della Parte Seconda dell'Avviso
Congruenza finanziaria	- Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione

Le operazioni sono approvate secondo le modalità previste dal paragrafo 5, capoverso 5, dell'allegato 2 della Parte seconda dell'Avviso.

A parziale integrazione di quanto previsto dal paragrafo 4 della Parte seconda dell'Avviso, le operazioni che non risultino aver superato la fase di selezione possono essere ripresentate nei termini indicati successivamente dalla SRA.

L'attivazione dei prototipi attraverso le operazioni clone avviene secondo le modalità previste dal documento di cui al decreto n. 5890/LAVFORU/2018, modificato con il decreto n. 1302/LAVFORU del 17 febbraio 2020 e, precisamente:

- ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni ritenuto congruo all'avvio del percorso, il soggetto attuatore inserisce l'operazione clone (edizione corsuale) da avviare nell'applicativo WEBFORMA, indicando il titolo dell'operazione, la data di avvio prevista, le sedi di svolgimento, il numero degli allievi previsti, le indicazioni di cui al paragrafo 1, capoverso 4 dell'allegato 2 dell'Avviso e il piano finanziario; trasmette successivamente via PEC alla SRA, la richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa, utilizzando l'apposito modello di richiesta di clonazione generato da WEBFORMA, tra i 15 e i 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sulla richiesta medesima, **pena la mancata autorizzazione all'avvio dell'operazione clone**;
- **pena la mancata autorizzazione all'avvio dell'operazione clone**, la richiesta deve contenere il titolo dell'operazione, la data di avvio, le sedi previste, il numero degli allievi previsti e il piano finanziario;
- **pena la mancata autorizzazione all'avvio dell'operazione clone**, la PEC deve essere inviata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e indirizzata al Servizio apprendimento permanente e fondo sociale europeo, al Responsabile del procedimento dott.ssa Ketty Segatti e, per conoscenza, ai referenti di seguito indicati:
  a) per il Catalogo competenze informatiche – a patrizia.grisonich@regione.fvg.it
  b) per il Catalogo competenze digitali – a michela.crevatin@regione.fvg.it
- **pena la mancata autorizzazione all'avvio dell'operazione clone**, la PEC deve riportare nell'oggetto:
  a) "POR FSE 2014/2020 – PIPOL 18/20 – PS 8/18 e PS 12/18 – ATI *(indicare l'ATI di riferimento)* – Catalogo competenze informatiche – FPGO Clone ________ *(indicare il titolo dell'operazione)"*
  b) "POR FSE 2014/2020 – PIPOL 18/20 – PS 8/18 e PS 12/18 – ATI *(indicare l'ATI di riferimento)* – Catalogo competenze digitali – FPGO Clone _______ *(indicare il titolo dell'operazione)""*.

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti relativi alle modalità di realizzazione delle operazioni valgono le pertinenti diposizioni dell'Avviso.

Le richieste di attivazione delle operazioni clone (inserimento dell'operazione clone nell'applicativo WEBFORMA) possono avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR del decreto che approva i prototipi.

Il prototipo formativo approvato di cui alla tabella 1 integra il "Catalogo soft skills" per la parte relativa a "competenze informatiche".

I prototipi formativi approvati di cui alla tabella 2 costituiscono il "Catalogo competenze digitali"

5. INDICAZIONI TRASVERSALI

Le attività realizzate nell'ambito del "Catalogo soft skills" e del "Catalogo competenze digitali" sono finanziate a valere sulla quota del 70% di cui al riparto approvato con il decreto n. 12944/LAVFOR del 6 novembre 2019 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo il correttivo relativo all'ATI connessa all'Hub Isontino di cui al decreto n. 14245/LAVFORU/2019.

20_11_1_DDS_POL LAV_1547_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 25 febbraio 2020, n. 1547

Ricostituzione Comitato provinciale INPS di Udine e Commissioni speciali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge regionale n. 18 dd. 9 agosto 2005, che, all'articolo 2, attribuisce a questa Amministrazione regionale le competenze in materia di lavoro, anche per quelle funzioni delegate dallo Stato che nell'ambito delle regioni a statuto ordinario vengono gestite dagli Ispettorati territoriali del lavoro;
VISTA la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento all'art. 27, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino degli organi di amministrazione dell'INPS ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;
VISTI gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenenti norme per l'attuazione del predetto riordinamento, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS;
VISTE le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 del 1° dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989 con le quali sono state impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali INPS;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Segretario Generale - Divisione I, prot. n.11/I/1996 del 9 luglio 2010, con la quale, al fine di garantire uniformità di applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 e nella quale viene altresì precisato che, in attuazione di tali disposizioni, i componenti dei Comitati provinciali INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici come di seguito specificato:
- n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, uno dei quali in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
- n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;
- n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato;
- il Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale INPS o suo delegato;

RICHIAMATI i sottoelencati decreti costitutivi del Comitato provinciale INPS di Udine e correlate Commissioni Speciali adottati, nel corso dell'anno 2016, da questa Amministrazione regionale, nell'esercizio delle funzioni conferitegli dalla Legge:
- decreto n. 219/LAVFORU del 28/01/2016, costitutivo del Comitato Provinciale INPS di Udine, di cui all'art. 34 del DPR 639/1970;
- decreto n. 2713/LAVFOPRU del 19/04/2016, costitutivo della Commissione provinciale INPS degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 46, co. 3, della L. 88/89;
- decreto n. 3381/LAVFORU del 10/05/2016, costitutivo della Commissione provinciale INPS degli Artigiani, di cui all'art. 46, co. 3, della L. 88/89;
- decreto n. 3382/LAVFORU del 10/05/2016, costitutivo della Commissione provinciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'art. 46, co. 3, della L. 88/89;

CONSIDERATA l'intervenuta scadenza quadriennale del Comitato provinciale INPS e l'imminente scadenza delle Commissioni speciali e, pertanto, l'opportunità di procedere al rinnovo contestuale di tutti i sopraindicati organismi collegiali, al fine di unificare la durata del mandato degli stessi;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere al rinnovo del Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2020-2024, nonché alla nomina dei componenti delle Commissioni speciali;
ESPERITO l'iter istruttorio finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sulla base di elementi oggettivi di valutazione di seguito specificati:
a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
b) entità numerica dei lavoratori dipendenti dai soggetti rappresentati (per le associazioni datoriali);
c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
d) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
e) entità numerica delle vertenze collettive trattate per conto degli associati;

f) entità numerica delle vertenze individuali trattate per conto degli associati;
TENUTO CONTO dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate, a tal fine interpellate;
RILEVATO che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL e, relativamente ai dirigenti d'azienda, CIDA; per i datori di lavoro Confindustria e Confartigianato e per i lavoratori autonomi Confartigianato e Coldiretti;
RILEVATO che l'assegnazione dei componenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge n. 88/1989, debba essere così ripartita:
- per i lavoratori dipendenti: due rappresentanti della CGIL, due rappresentanti della CISL, un rappresentante della UIL, un rappresentante dell'UGL e un rappresentante della CIDA;
- per i datori di lavoro: un rappresentante di Confindustria e un rappresentante di Confartigianato;
- per i lavoratori autonomi: un rappresentante di Confartigianato e un rappresentante di Coldiretti;

VISTE le designazioni fatte pervenire dalle Associazioni interessate;
CONSIDERATO che il Comitato provinciale si compone, oltre che dai rappresentanti delle Organizzazioni, anche dai membri di diritto di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del DPR n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;
RITENUTO, pertanto, di ricostituire presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Udine, il Comitato provinciale INPS, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
- Francesco Buonopane designato da CGIL membro effettivo
- Alessandro Forabosco designato da CGIL membro effettivo
- Roberto Duca designato da CISL membro effettivo;
- Giacomo Pittino designato da CISL membro effettivo;
- Alfredo Gon designato da UIL membro effettivo;
- Guarino Napolitano designato da UGL membro effettivo;
- Roberto Raspolini designato da CIDA membro effettivo;

Rappresentanti dei datori di lavoro:
- Eva Pividori designata da Confindustria VG membro effettivo;
- Alessandro Liani designato da Confartigianato membro effettivo;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
- Filomena Avolio designata da Confartigianato membro effettivo
- Fulvia Coloricchio designata da Coldiretti membro effettivo

Componenti di diritto:
- Romano Maurizio designato dalla Regione FVG membro di diritto
- Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine membro di diritto
- Direttore della sede provinciale INPS di Udine membro di diritto

RITENUTO, inoltre, di costituire, presso la sede INPS di Udine, le Commissioni speciali del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, alle quali partecipano come componenti di diritto, in seno al Comitato, il Rappresentante della Regione Autonoma FVG, il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato e il Direttore dell'INPS sede di Udine, le quali sono composte come segue:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
- Martino Caon designato da Coldiretti membro effettivo
- Patrizia Puppo designata da Coldiretti membro effettivo
- Lorenzo Onesti designato da Coldiretti membro effettivo

Commissione speciale artigiani:
- Mario Cozzi designato da Confartigianato membro effettivo
- Marta Biasutti designata da Confartigianato membro effettivo
- Michele Bobaz designato da Confartigianato membro effettivo

Commissione speciale esercenti attività commerciali:
- Antonio Dalla Mora designato da Confcommercio membro effettivo
- Gianpietro Chialina designato da Confcommercio membro effettivo
- Giovanni Ricardi di Netro designato da Confcommercio membro effettivo

DECRETA

1. è ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Udine, il Comitato provinciale INPS, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
- Francesco Buonopane designato da CGIL membro effettivo

- Alessandro Forabosco	designato da CGIL	membro effettivo
- Roberto Duca	designato da CISL	membro effettivo;
- Giacomo Pittino	designato da CISL	membro effettivo;
- Alfredo Gon	designato da UIL	membro effettivo;
- Guarino Napolitano	designato da UGL	membro effettivo;
- Roberto Raspolini	designato da CIDA	membro effettivo;
Rappresentanti dei datori di lavoro:		
- Eva Pividori	designata da Confindustria VG	membro effettivo;
- Alessandro Liani	designato da Confartigianato	membro effettivo;
Rappresentanti dei lavoratori autonomi:		
- Filomena Avolio	designata da Confartigianato	membro effettivo
- Fulvia Coloricchio	designata da Coldiretti	membro effettivo
Componenti di diritto:		
- Romano Maurizio	designato dalla Regione FVG	membro di diritto
- Direttore Ragioneria Provinciale dello Stato di Udine		membro di diritto
- Direttore della sede provinciale INPS di Udine		membro di diritto

2. sono costituite presso la sede INPS di Udine, le Commissioni speciali del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, alle quali partecipano come componenti di diritto il Rappresentante della Regione Autonoma FVG, il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato e il Direttore dell'INPS sede di Udine, le quali sono composte come segue:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:		
- Martino Caon	designato da Coldiretti	membro effettivo
- Patrizia Puppo	designata da Coldiretti	membro effettivo
- Lorenzo Onesti	designato da Coldiretti	membro effettivo
Commissione speciale artigiani:		
- Mario Cozzi	designato da Confartigianato	membro effettivo
- Marta Biasutti	designata da Confartigianato	membro effettivo
- Michele Bobaz	designato da Confartigianato	membro effettivo
Commissione speciale esercenti attività commerciali:		
- Antonio Dalla Mora	designato da Confcommercio	membro effettivo
- Gianpietro Chialina	designato da Confcommercio	membro effettivo
- Giovanni Ricardi di Netro	designato da Confcommercio	membro effettivo

3. è dato atto che il Comitato e le Commissioni speciali durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di formale insediamento dell'Organo collegiale.
4. è dato atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. FVG ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nel B.U.R. FVG.
Trieste, 25 febbraio 2020

COSLOVICH

20_11_1_DPO_GEST VEN_1721_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 28 febbraio 2020, n. 1721

L 157/1992 e LR 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga, per il prelievo di esemplari della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) ai fini della prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque presso l'Azienda agricola "Blason Denis" di Villesse.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 sopra richiamata ove stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, e l'art.19 bis ove stabilisce che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) che, nel rispetto della normativa nazionale, dà diretta applicazione alle deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva;
VISTA la nota di data 19/09/2019 accolta al protocollo n. SCRI/12.5/66099 di data 19/09/2019 dell'Azienda agricola "Blason Denis" di Villesse, con la quale richiedeva il prelievo della specie Storno;
VISTA la necessità di dissuadere la presenza degli storni al fine di ridurre il danno alla coltura in essere (vite);
VISTA la nota del Servizio caccia e risorse ittiche protocollo n. SCRI/12.5/76786 di data 06/11/2019 con cui si richiedeva all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il rilascio del parere relativo al prelievo per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge regionale 14/2007;
VISTA la nota n. 1129 di data 13/01/2020 con cui l'ISPRA ha espresso parere favorevole al richiesto piano di prelievo per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge regionale 14/2007;
CONSIDERATO che per l'anno 2020 tali attività, secondo le modalità espresse nella stessa richiesta, sono uno strumento di dissuasione ai fini della riduzione del danno;
CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 19bis, comma 2, della legge 157/1992 le attività di deroga sono messe in atto dai soggetti individuati dalle regioni;
RITENUTO di individuare nel Direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente o suo delegato, il soggetto deputato alla verifica del rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento;
RITENUTO, inoltre, di affidare la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni al Corpo forestale regionale;
VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 7682 del 20.12.2018 con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 1162/AGFOR del 25.02.2019 con il quale è stato attribuito al dott. Dario Colombi, quale titolare della posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" la delega all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni relativamente anche ai provvedimenti di deroga di cui agli artt. 5, 6 e 11 della legge regionale 14/2007;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 8878, del 17/12/2019 con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" fino al 29.02.2020;

DECRETA

1. È adottato, il provvedimento di deroga nei confronti della specie Storno (Sturnus vulgaris) per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge regionale 14/2007, prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque, secondo quanto di seguito specificato:

Specie	Storno (*Sturnus vulgaris*)
Finalità	Prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque.
Numero di esemplari	50
Attività autorizzata	Abbattimento con scopo prettamente dissuasivo al fine di ridurre i danni ai frutti (uva).

Soggetti autorizzati	Personale appartenente al Corpo forestale regionale che potrà avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 7, della legge regionale 14/2007.
Mezzi autorizzati	Mezzi di cui all'articolo 13, della legge 157/1992, preferibilmente con munizionamento senza piombo.
Condizioni di rischio	Vista la qualifica degli operatori, si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano la specie oggetto di deroga con altre specie tutelate.
Ambito temporale	Dal 01 giugno 2020 sino al 30 novembre 2020 in presenza di frutti pendenti.
Ambito territoriale	Azienda agricola "Blason Denis" di Villesse, aree interessate alle colture vitivinicole sino a 100 mt dalle stesse.
Obiettivi dell'intervento	Ridurre la problematica relativa ai danni causati dalla specie Storno alla coltura.
Monitoraggio dell'efficacia	Verifica della riduzione della presenza della specie e riduzione del danno.
Forme di controllo	Tempestiva completa compilazione delle schede presenti sul portale informatico "Infofauna" da parte degli operatori CFR. Il CFR provvederà a fornire ai soggetti individuati dall'art. 7, della l.r. 14/2007 puntuali indicazioni tese a controllarne l'attività e anche a coordinare la relativa registrazione dei dati correlati all'attività degli operatori esterni. Stretto coordinamento tra gli operatori incaricati delle attività.
Forme di vigilanza e organi incaricati alla medesima	La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale.

2. Il responsabile delle operazioni è individuato nel Direttore dell'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia, con possibilità di delega.
3. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2020 l'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia incaricato della verifica dell'attività di prelievo trasmetterà allo scrivente Servizio la rendicontazione dell'attività svolta.
5. Il provvedimento di deroga, così come previsto dall'articolo 19 bis, della legge 157/1992 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla pubblicazione.
Udine, 28 febbraio 2020

COLOMBI

20_11_1_DGR_280_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 280

LR 6/2003, art. 6 - L 431/1998, art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - DL 102/2013, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni dalla L 124/2013 Fondo nazionale per il sostegno alla morosità incolpevole. Ripartizione fra i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia delle risorse statali assegnate alle finalità di cui all'art. 11 della L 431/1998. (Euro 1.951.285,16).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
ATTESO che le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate, così come previsto dal sopraccitato articolo 11, per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi a fronte del pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica sia privata;
VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 con particolare riferimento all'articolo 6 (sostegno alle locazioni), e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.;
ATTESO che le suddette norme sono volte, tra l'altro, a ridurre la spesa sostenuta dai locatari per il canone di locazione, riconoscendo altresì una quota di stanziamenti maggiore per i Comuni che com-

partecipano con fondi propri in percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno richiesto dai locatari;
VISTA la delibera n. 1591 di data 20 settembre 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato la ripartizione e l'assegnazione fra i Comuni della regione dei disponibili complessivi euro 8.422.734,54 destinati al settore dal Piano annuale 2019 di cui alla DGR 999/2019 (per euro 8.000.000,00) e dal decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 al n. I-2465 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2019 n. 166, relativo alla quota del finanziamento dello stanziamento nazionale 2014-2018 per la morosità incolpevole (per complessivi euro 422.734,54) non utilizzato per tale finalità;
ATTESO che con successivi provvedimenti amministrativi sono stati integralmente trasferiti a tutti i Comuni interessati gli stanziamenti assegnati con la DGR 1591/2019;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionali);
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTE:
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
- la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);

VISTE:
- la deliberazione giuntale n. 2282 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione giuntale n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 4 luglio 2019, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019, reg. n. 1 foglio n. 3132 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2019, n. 216 con il quale è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità nazionale relativa al sostegno alle locazioni per l'anno 2019 ed è stato altresì disposto che tale disponibilità deve essere ripartita ai Comuni entro sei mesi dalla data di trasferimento dei fondi alla Regine pena la sua decurtazione dalla quota di spettanza dell'anno successivo;
RILEVATO che alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato assegnato l'importo di euro 221.658,94 e che detto importo è stato erogato alla Regione in data 30 settembre 2019 con avviso di incasso n. 132748, in data quindi successiva all'adozione della DGR 1591/2019 sopra citata, e che pertanto il termine di riparto tra i Comuni deve avvenire entro il 31 marzo 2020;
ATTESO che in osservanza della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, articolo 5, comma 12, le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla legge 431/1998, vanno ripartite tra i Comuni sulla base del fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 con le modalità vigenti alla data del trasferimento statale;
ATTESO altresì che a fronte di precedenti minori spese assegnate nel 2015 ai sensi della L. 431/1998, della L.R. 6/2003 e del DPReg. 0149/2005 sussiste una disponibilità pregressa di euro 463,00;
RITENUTO pertanto di destinare l'importo complessivo di euro 222.121,94 gravante sul capitolo 3229 al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le finalità indicate all'articolo 11, comma 6 della legge 431/1998 ad integrazione del finanziamento già assegnato e trasferito ai Comuni per l'anno 2019;
VISTO l'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (stabilità 2018) che consente alle Regioni di destinare le somme non spese della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli all'incremento del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le finalità indicate all'articolo 11, comma 6 della legge 431/1998 e successive modifiche;
ATTESO che il successivo comma 22 stabilisce che con decreti ministeriali da emanare entro il 30 giugno 2019 ed entro il 30 giugno 2020 siano stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle rispettive annualità pregresse;
VISTO il decreto direttoriale 31 maggio 2019, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 al n. I-2465 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2019, n. 166 con il quale - in attuazione del succitato disposto della L 205/2017 e al fine di garantire tempi celeri per l'utilizzo delle risorse, in relazione alle annualità pregresse 2014-2018 non utilizzate ai fini del sostegno alla morosità incolpevole - fissa al 31 marzo 2020 il termine entro il quale le Regioni devono riprogrammare le risorse e al 30 giugno 2020 il termine entro il quale i Comuni devono erogare le risorse ai cittadini, pena lo scomputo di tali importi dal riparto nazionale dell'annualità 2020 riferita al Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli;
RILEVATO che al 31 dicembre 2019 sono risultate disponibili, poiché non trasferite ai Comuni in quanto

non necessarie a tale data per il sostegno alla morosità incolpevole ovvero dai Comuni non utilizzate entro la medesima data per la stessa finalità, quote di risorse riferite alle annualità 2014-2018 per complessivi euro 1.729.163,22 di cui:
- euro 757.309,23 gravante sul capitolo 8577 (quote non trasferite),
- euro 971.853,99 gravante sul capitolo 9577 (quote non utilizzate dai Comuni);

RILEVATO, al fine di rispettare i tempi fissati dallo Stato per l'utilizzo sia delle risorse proprie a sostegno delle locazioni di cui al Fondo della L 431/1998 sia delle risorse pregresse non utilizzate a sostegno della morosità incolpevole di cui al Fondo della L 124/2013, di ripartire le risorse complessivamente disponibili con unico atto con i criteri e modalità utilizzati per il riparto delle risorse riferite al 2019 a sostegno delle locazioni di cui alla sopra citata DGR 1591/2019 in considerazione altresì del fatto che le risorse disponibili, unitamente a quelle già ripartite con la DGR 1591/2019 sono comunque inferiori al complessivo fabbisogno rappresentato dai Comuni a fronte dei bandi emanati nel 2019 e che entro i suddetti termini non verrà rappresentato dai Comuni il fabbisogno a sostegno delle locazioni per l'anno 2020 in quanto i bandi non sono stati ancora emanati;

CONSIDERATO peraltro che:

- a seguito di nota prot. n. 13977 del 14 novembre 2019 del Comune di San Giovanni al Natisone - con la quale oltre ad evidenziare un errore di calcolo sul fabbisogno rappresentato per un minore importo di euro 146,72, ha comunicato che per mero errore materiale nel fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 non è stata inserita una domanda per un fabbisogno di euro 1.115,94 per un contributo di euro 321,84 - il finanziamento già assegnato al Comune stesso con la DGR 1591/2019 risulta essere inferiore di complessivi euro 468,56;

- a seguito di nota prot. n. 1518 del 15 gennaio 2020 e nota integrativa prot. n. 11639 di data 20 gennaio 2020 del Comune di Sacile - con le quali ha comunicato che per mero errore materiale nel fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 non è stata inserita una domanda per un fabbisogno di euro 2.341,98 per un contributo di euro 675,43 - il finanziamento già assegnato al Comune con la DGR 1591/2019 risulta essere inferiore di euro 675,43;

- i Comuni interessati alla presente assegnazione sono 180 dei 182 Comuni che hanno rappresentato il fabbisogno per l'anno 2019, tra i quali sono stati assegnatari gli stanziamenti ripartiti con la DGR 1591/2019, in quanto ai Comuni di Dogna e di Moruzzo risultano spettanti risorse pari rispettivamente a euro 39,22 e euro 40,30, importi inferiori ai 50,00 euro disposti come limite minimo nel trasferimento delle risorse in osservanza del già citato disposto di cui all'articolo 5, comma 12 della legge regionale 23/2019;

RITENUTO, pertanto, di soddisfare prioritariamente le suddette richieste del Comune di San Giovanni al Natisone per l'importo di complessivi euro 468,56. e del Comune di Sacile per l'importo di euro 675,43, al fine di integrare i rispettivi finanziamenti assegnati con DGR 1591/2019, e di destinare, con gli stessi criteri e le stesse modalità applicati per il riparto di cui alla citata DGR 1591/2019, la residuale disponibilità finanziaria pari a euro 1.950.141,17, tra i 180 Comuni della regione di cui all'elenco "Allegato 1" allegato e facente parte integrante della presente deliberazione giuntale;

CONSIDERATO che il su indicato Bilancio Finanziario Gestionale 2020 comprende, tra l'altro, il programma per gli interventi per il diritto alla casa di competenza del Servizio Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio e in particolare, Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 6 (Interventi per il diritto alla casa) Titolo 1 (Spese correnti) Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l'anno 2020, con riferimento agli interventi di sostegno alle locazioni, capitoli 3229, 8577 e 9577 per i quali la prenotazione di spesa è demandata alla Giunta regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle infrastrutture e territorio,

all'unanimità,

DELIBERA

1. In attuazione della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, articolo 5, comma 12, e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1, commi 21 e 22, e per quanto in premessa indicato, l'importo di complessivi euro 1.951.285,16 - di cui euro 222.121,94 pari alle risorse riferite per il sostegno delle locazioni di cui alla L. 431/1998 e di cui complessivi euro 1.729.163,22 pari alle risorse riferite al sostegno della morosità incolpevole - è destinato al sostegno delle locazioni di cui alla L 431/1998 per le quote e con i criteri e modalità indicati ai successivi punti 2, 3 e 4.

2. E' assegnato al Comune di San Giovanni al Natisone lo stanziamento di euro 468,56 a integrazione del finanziamento assegnato con la precedente DGR 1591/2019.

3. E' assegnato al Comune di Sacile lo stanziamento di euro 675,43 a integrazione del finanziamento assegnato con la precedente DGR 1591/2019.

4. E' assegnato lo stanziamento di complessivi euro 1.950.141,17 ai Comuni inseriti nell'elenco "Allegato 1", facente parte integrante della presente deliberazione giuntale, per gli importi a fianco di ciascuno in-

dicati ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2003, a sostegno del pagamento dei canoni di locazione versati dai conduttori nel 2018 ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata.
5. Alla spesa di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 si farà fronte con lo stanziamento disponibile a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 6 (Interventi per il diritto alla casa) Titolo 1 (Spese correnti) Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l'anno 2020, per complessivi euro 1.951.285,16 in conto competenza dell'esercizio 2020 e ne è conseguentemente prenotata la spesa, come di seguito indicato:
- capitolo 3229 (fondi statali) per euro 222.121,94 in conto competenza dell'esercizio 2020;
- capitolo 8577 (fondi statali) per euro 757.309,23 in conto competenza dell'esercizio 2020;
- capitolo 9577 (fondi statali) per euro 971.853,99 in conto competenza dell'esercizio 2020.

6. Alla concessione e contestuale liquidazione degli stanziamenti assegnati con i precedenti punti 2, 3 e 4 si provvederà con decreti del Direttore del Servizio Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio.
7. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato 1

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
1	UD	Aiello del Friuli	13.219,80	1.321,98	11.897,82	5.938,94		155,85	534,27	685,55	1.375,67
2	UD	Amaro	5.513,32		5.513,32	1.589,78		41,72	142,99	183,50	368,21
3	UD	Ampezzo	891,25		891,25	256,99		6,74	23,11	29,66	59,51
4	UD	Aquileia	23.975,54		23.975,54	6.913,41		181,44	621,81	797,97	1.601,22
5	PN	Arba	2.719,23		2.719,23	784,10		20,58	70,53	90,51	181,62
6	UD	Arta Terme	5.752,83		5.752,83	1.658,84		43,54	149,20	191,47	384,21
7	UD	Artegna	36.840,75		36.840,75	10.623,12		278,80	955,48	1.226,17	2.460,45
8	UD	Attimis	7.281,46		7.281,46	2.099,63		55,10	188,85	242,35	486,30
9	PN	Aviano	168.051,68		168.051,68	48.458,12		1.271,78	4.358,50	5.593,25	11.223,53
10	PN	Azzano Decimo	327.217,57		327.217,57	94.354,00		2.476,32	8.486,53	10.890,76	21.853,61
11	UD	Bagnaria Arsa	13.452,45	1.345,25	12.107,20	6.043,46		158,62	543,60	697,60	1.399,82
12	UD	Basiliano	45.384,27		45.384,27	13.086,67		343,46	1.177,06	1.510,52	3.031,04
13	UD	Bertiolo	28.161,47		28.161,47	8.120,43		213,12	730,38	937,30	1.880,80
14	UD	Bicinicco	4.945,31		4.945,31	1.425,99		37,43	128,26	164,60	330,29
15	UD	Bordano	3.100,00		3.100,00	893,89		23,46	80,40	103,18	207,04
16	PN	Brugnera	154.634,95	15.463,50	139.171,45	69.469,12		1.823,31	6.248,63	8.018,86	16.090,80
17	PN	Budoia	29.530,46		29.530,46	8.515,18		223,48	765,89	982,86	1.972,23
18	UD	Buja	92.079,36		92.079,36	26.551,31		696,84	2.388,12	3.064,67	6.149,63
19	UD	Buttrio	38.208,56	3.820,86	34.387,70	17.165,05		450,52	1.543,97	1.981,37	3.975,86
20	UD	Camino al Tagliamento	7.432,07		7.432,07	2.143,06		56,24	192,75	247,36	496,35
21	UD	Campoformido	86.294,69	8.629,47	77.665,22	38.767,53		1.017,51	3.487,08	4.474,96	8.979,55
22	UD	Campolongo Tapogliano	9.300,00	930,00	8.370,00	4.177,99		109,66	375,80	482,27	967,73
23	PN	Caneva	69.626,65	6.962,66	62.663,99	31.279,48		820,97	2.813,53	3.610,60	7.245,10
24	GO	Capriva del Friuli	5.245,09		5.245,09	1.512,43		39,69	136,03	174,57	350,29
25	UD	Carlino	14.457,16		14.457,16	4.168,76		109,41	374,95	481,18	965,54
26	PN	Casarsa della Delizia	226.643,39		226.643,39	65.353,18		1.715,19	5.878,10	7.543,36	15.136,65
27	UD	Cassacco	48.552,09		48.552,09	14.000,12		367,43	1.259,22	1.615,96	3.242,61

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
28	PN	Castelnovo del Friuli	2.760,03		2.760,03	795,86		20,89	71,58	91,86	184,33
29	UD	Castions di Strada	26.740,20		26.740,20	7.710,60		202,36	693,52	889,99	1.785,87
30	PN	Cavasso Nuovo	14.304,94		14.304,94	4.124,86		108,26	371,00	476,11	955,37
31	UD	Cavazzo Carnico	15.039,16		15.039,16	4.336,58		113,81	390,05	500,55	1.004,41
32	UD	Cervignano del Friuli	350.092,81		350.092,81	100.950,13		2.649,43	9.079,81	11.652,11	23.381,35
33	PN	Chions	94.109,99		94.109,99	27.136,85		712,21	2.440,79	3.132,26	6.285,26
34	UD	Chiopris-Viscone	9.580,19		9.580,19	2.762,47		72,50	248,46	318,85	639,81
35	UD	Chiusaforte	2.560,86		2.560,86	738,43		19,38	66,42	85,23	171,03
36	UD	Cividale del Friuli	293.637,37		293.637,37	84.671,06		2.222,19	7.615,62	9.773,11	19.610,92
37	UD	Codroipo	243.392,10		243.392,10	70.182,71		1.841,94	6.312,48	8.100,80	16.255,22
38	UD	Colloredo di Monte Albano	18.738,68		18.738,68	5.403,34		141,81	485,99	623,68	1.251,48
39	UD	Comeglians	1.134,55	113,45	1.021,10	509,69		13,38	45,85	58,84	118,07
40	PN	Cordenons	256.776,00		256.776,00	74.042,00		1.943,23	6.659,60	8.546,26	17.149,09
41	PN	Cordovado	23.204,32		23.204,32	6.691,02		175,61	601,82	772,31	1.549,74
42	GO	Cormons	93.011,41	9.301,14	83.710,27	41.784,98		1.096,70	3.758,49	4.823,27	9.678,46
43	UD	Corno di Rosazzo	34.257,52		34.257,52	9.878,24		259,25	888,48	1.140,19	2.287,92
44	UD	Coseano	24.207,68		24.207,68	6.980,34		183,20	627,84	805,70	1.616,74
45	UD	Dignano	14.840,74		14.840,74	4.279,36		112,31	384,90	493,95	991,16
46	GO	Doberdo' del Lago	3.100,00		3.100,00	893,89		23,46	80,40	103,18	207,04
47	TS	Duino-Aurisina	32.958,12		32.958,12	9.503,56		249,42	854,78	1.096,94	2.201,14
48	UD	Enemonzo	1.198,90		1.198,90	345,71		9,07	31,09	39,90	80,06
49	UD	Faedis	17.124,61		17.124,61	4.937,92		129,60	444,14	569,96	1.143,70
50	UD	Fagagna	91.452,40		91.452,40	26.370,53		692,09	2.371,86	3.043,81	6.107,76
51	PN	Fanna	7.648,63		7.648,63	2.205,50		57,88	198,37	254,57	510,82
52	GO	Farra d'Isonzo	14.179,67	1.417,97	12.761,70	6.370,16		167,19	572,99	735,31	1.475,49
53	PN	Fiume Veneto	129.351,66		129.351,66	37.298,87		978,91	3.354,79	4.305,20	8.638,90
54	UD	Fiumicello Villa Vicentina	39.783,41	3.978,34	35.805,07	17.872,53		469,09	1.607,60	2.063,04	4.139,73
55	UD	Flaibano	5.686,37		5.686,37	1.639,68		43,03	147,48	189,26	379,77
56	GO	Fogliano Redipuglia	24.885,38	2.488,54	22.396,84	11.179,65		293,43	1.005,59	1.290,47	2.589,49
57	PN	Fontanafredda	131.185,45		131.185,45	37.827,65		992,78	3.402,35	4.366,23	8.761,36

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
58	UD	Forgaria nel Friuli	10.517,92		10.517,92	3.032,87		79,60	272,79	350,07	702,46
59	UD	Forni di Sopra	781,58		781,58	225,37		5,91	20,27	26,01	52,19
60	UD	Forni di Sotto	3.104,29		3.104,29	895,13		23,49	80,51	103,32	207,32
61	UD	Gemona del Friuli	70.849,12		70.849,12	20.429,52		536,17	1.837,50	2.358,07	4.731,74
62	UD	Gonars	31.449,25		31.449,25	9.068,47		238,00	815,65	1.046,73	2.100,38
63	GO	Gorizia	860.618,75	86.061,88	774.556,87	386.629,41		10.147,61	34.776,66	44.628,85	89.553,12
64	GO	Gradisca d'Isonzo	101.783,06	10.179,00	91.604,06	45.726,74		1.200,16	4.113,04	5.278,26	10.591,46
65	GO	Grado	232.467,13	34.870,07	197.597,06	123.136,10		3.231,92	11.076,05	14.213,88	28.521,85
66	UD	Grimacco	1.616,28		1.616,28	466,07		12,23	41,92	53,80	107,95
67	UD	Latisana	288.675,90		288.675,90	83.240,41		2.184,64	7.486,94	9.607,98	19.279,56
68	UD	Lestizza	26.528,45		26.528,45	7.649,54		200,76	688,03	882,94	1.771,73
69	UD	Lignano Sabbiadoro	234.532,40		234.532,40	67.628,00		1.774,89	6.082,70	7.805,92	15.663,51
70	UD	Lusevera	2.000,00		2.000,00	576,70		15,14	51,87	66,56	133,57
71	UD	Magnano in Riviera	18.665,87	1.866,59	16.799,28	8.385,57		220,09	754,27	967,95	1.942,31
72	UD	Majano	58.896,26		58.896,26	16.982,88		445,72	1.527,50	1.960,24	3.933,46
73	UD	Malborghetto-Valbruna	3.100,00		3.100,00	893,89		23,46	80,40	103,18	207,04
74	PN	Maniago	160.259,91		160.259,91	46.211,34		1.212,81	4.156,41	5.333,92	10.703,14
75	UD	Manzano	112.231,74	11.223,17	101.008,57	50.419,64		1.323,33	4.535,16	5.819,97	11.678,46
76	UD	Marano Lagunare	9.430,85		9.430,85	2.719,41		71,37	244,59	313,89	629,85
77	GO	Mariano del Friuli	5.643,84	564,38	5.079,46	2.535,46		66,55	228,06	292,67	587,28
78	UD	Martignacco	96.217,58	9.621,76	86.595,82	43.225,35		1.134,51	3.888,05	4.989,53	10.012,09
79	GO	Medea	21.289,14		21.289,14	6.138,78		161,11	552,14	708,56	1.421,81
80	PN	Meduno	2.724,68		2.724,68	785,67		20,62	70,67	90,68	181,97
81	UD	Mereto di Tomba	18.703,76		18.703,76	5.393,28		141,54	485,07	622,49	1.249,10
82	UD	Moggio Udinese	4.902,11	490,21	4.411,90	2.202,25		57,80	198,09	254,21	510,10
83	UD	Moimacco	12.400,00		12.400,00	3.575,57		93,84	321,60	412,71	828,15
84	GO	Monfalcone	1.410.149,22	141.014,92	1.269.134,30	633.503,69		16.627,15	56.982,59	73.125,68	146.735,42
85	UD	Montenars	4.613,57		4.613,57	1.330,33		34,91	119,65	153,55	308,11
86	PN	Montereale Valcellina	20.433,47		20.433,47	5.892,04		154,64	529,95	680,08	1.364,67
87	GO	Moraro	1.562,12	156,21	1.405,91	701,78		18,42	63,12	81,01	162,55

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
88	PN	Morsano al Tagliamento	37.816,36		37.816,36	10.904,44		286,19	980,78	1.258,64	2.525,61
89	UD	Mortegliano	83.946,08		83.946,08	24.206,06		635,29	2.177,18	2.793,97	5.606,44
90	GO	Mossa	3.100,00		3.100,00	893,89		23,46	80,40	103,18	207,04
91	TS	Muggia	51.883,56	5.188,36	46.695,20	23.308,48		611,76	2.096,56	2.690,51	5.398,83
92	UD	Muzzana del Turgnano	11.333,06		11.333,06	3.267,92		85,77	293,93	377,20	756,90
93	UD	Nimis	16.339,38		16.339,38	4.711,50		123,65	423,77	543,82	1.091,24
94	UD	Osoppo	19.638,12		19.638,12	5.662,70		148,62	509,32	653,61	1.311,55
95	UD	Ovaro	883,77	88,38	795,39	397,03		10,42	35,71	45,83	91,96
96	UD	Pagnacco	47.992,07	4.799,21	43.192,86	21.560,25		565,88	1.939,31	2.488,71	4.993,90
97	UD	Palazzolo dello Stella	35.134,90		35.134,90	10.131,24		265,89	911,24	1.169,39	2.346,52
98	UD	Palmanova	182.348,74	18.234,87	164.113,87	81.919,41		2.150,08	7.368,51	9.456,00	18.974,59
99	UD	Pasian di Prato	234.015,27	23.401,53	210.613,74	105.130,39		2.759,29	9.456,30	12.135,26	24.350,85
100	PN	Pasiano di Pordenone	235.310,63		235.310,63	67.852,40		1.780,78	6.102,89	7.831,83	15.715,50
101	UD	Paularo	2.640,00		2.640,00	761,25		19,98	68,47	87,87	176,32
102	UD	Pavia di Udine	53.702,69		53.702,69	15.485,30		406,41	1.392,80	1.787,38	3.586,59
103	PN	Pinzano al Tagliamento	956,86		956,86	275,91		7,24	24,82	31,85	63,91
104	UD	Pocenia	7.946,91		7.946,91	2.291,51		60,14	206,11	264,49	530,74
105	PN	Polcenigo	26.544,78		26.544,78	7.654,25		200,89	688,45	883,49	1.772,83
106	UD	Pontebba	3.552,89		3.552,89	1.024,48		26,89	92,14	118,25	237,28
107	PN	Porcia	506.348,27	50.634,83	455.713,44	227.474,87		5.970,38	20.460,98	26.257,55	52.688,91
108	PN	Pordenone	1.576.488,87		1.576.488,87	454.584,47		11.930,55	40.886,95	52.470,17	105.287,67
109	UD	Porpetto	9.300,00		9.300,00	2.681,68		70,38	241,20	309,53	621,11
110	UD	Povoletto	34.244,86		34.244,86	9.874,59		259,16	888,15	1.139,77	2.287,08
111	UD	Pozzuolo del Friuli	62.661,48	6.266,15	56.395,33	28.150,41		738,85	2.532,08	3.249,42	6.520,35
112	UD	Pradamano	50.614,62		50.614,62	14.594,85		383,04	1.312,71	1.684,60	3.380,35
113	PN	Prata di Pordenone	166.324,56		166.324,56	47.960,10		1.258,71	4.313,70	5.535,77	11.108,18
114	UD	Prato Carnico	977,15	97,71	879,44	438,97		11,52	39,49	50,67	101,68
115	PN	Pravisdomini	62.908,46		62.908,46	18.139,81		476,08	1.631,56	2.093,78	4.201,42
116	UD	Precenicco	9.103,87		9.103,87	2.625,12		68,90	236,11	303,00	608,01
117	UD	Premariacco	35.754,74	3.575,47	32.179,27	16.062,66		421,59	1.444,81	1.854,12	3.720,52

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
118	UD	Pulfero	12.534,17		12.534,17	3.614,26		94,86	325,08	417,17	837,11
119	UD	Ragogna	12.705,88		12.705,88	3.663,77		96,16	329,53	422,89	848,58
120	UD	Reana del Roiale	64.961,44		64.961,44	18.731,79		491,62	1.684,81	2.162,11	4.338,54
121	UD	Remanzacco	84.870,79		84.870,79	24.472,70		642,29	2.201,16	2.824,75	5.668,20
122	UD	Resia	4.832,80	483,28	4.349,52	2.171,11		56,98	195,29	250,62	502,89
123	UD	Rive d'Arcano	39.349,73		39.349,73	11.346,59		297,79	1.020,55	1.309,68	2.628,02
124	UD	Rivignano Teor	48.321,34		48.321,34	13.933,58		365,69	1.253,24	1.608,28	3.227,21
125	GO	Romans d'Isonzo	45.314,32	4.531,43	40.782,89	20.357,27		534,30	1.831,10	2.349,85	4.715,25
126	GO	Ronchi dei Legionari	285.778,85		285.778,85	82.405,04		2.162,72	7.411,80	9.511,56	19.086,08
127	UD	Ronchis	21.700,00		21.700,00	6.257,25		164,22	562,80	722,24	1.449,26
128	PN	Roveredo in Piano	134.655,80	13.465,58	121.190,22	60.493,56		1.587,73	5.441,29	6.982,80	14.011,82
129	UD	Ruda	6.200,00		6.200,00	1.787,79		46,92	160,80	206,35	414,07
130	PN	Sacile	414.263,88		414.263,88	118.778,70	675,43	3.135,06	10.744,12	13.787,92	28.342,53
131	GO	Sagrado	27.673,76	2.767,38	24.906,38	12.432,33		326,30	1.118,27	1.435,07	2.879,64
132	GO	San Canzian d'Isonzo	59.049,65	5.904,97	53.144,68	26.527,82		696,26	2.386,13	3.062,12	6.144,51
133	UD	San Daniele del Friuli	210.306,80	21.030,68	189.276,12	94.479,46		2.479,74	8.498,27	10.905,81	21.883,82
134	TS	San Dorligo della Valle	25.719,59	2.571,96	23.147,63	11.554,42		303,26	1.039,30	1.333,74	2.676,30
135	PN	San Giorgio della Richinvelda	18.076,39		18.076,39	5.212,37		136,80	468,82	601,63	1.207,25
136	UD	San Giorgio di Nogaro	68.053,57		68.053,57	19.623,42		515,02	1.765,00	2.265,02	4.545,04
137	UD	San Giovanni al Natisone	90.622,38		90.622,38	25.673,91	468,56	685,81	2.350,33	3.016,18	6.520,88
138	UD	San Leonardo	10.821,04		10.821,04	3.120,27		81,89	280,65	360,16	722,70
139	GO	San Lorenzo Isontino	6.200,00		6.200,00	1.787,79		46,92	160,80	206,35	414,07
140	PN	San Martino al Tagliamento	11.370,46		11.370,46	3.278,70		86,05	294,90	378,44	759,39
141	GO	San Pier d'Isonzo	11.454,14	1.145,42	10.308,72	5.145,73		135,06	462,85	593,97	1.191,88
142	UD	San Pietro al Natisone	14.369,60		14.369,60	4.143,51		108,75	372,68	478,26	959,69
143	PN	San Quirino	29.627,24		29.627,24	8.543,09		224,21	768,40	986,08	1.978,69
144	PN	San Vito al Tagliamento	370.036,74	55.505,51	314.531,23	196.005,70		5.144,51	17.630,63	22.625,37	45.400,51
145	UD	San Vito al Torre	3.416,89	341,69	3.075,20	1.535,02		40,29	138,07	177,19	355,55
146	UD	San Vito di Fagagna	26.821,78	2.682,18	24.139,60	12.049,57		316,26	1.083,84	1.390,89	2.790,99
147	UD	Santa Maria la Longa	9.817,75		9.817,75	2.830,97		74,30	254,63	326,76	655,69

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
148	UD	Sedegliano	13.532,34		13.532,34	3.902,08		102,41	350,97	450,39	903,77
149	PN	Sequals	31.155,12		31.155,12	8.983,66		235,78	808,02	1.036,93	2.080,73
150	PN	Sesto al Reghena	49.296,54		49.296,54	14.214,78		373,07	1.278,53	1.640,73	3.292,33
151	TS	Sgonico	3.100,00		3.100,00	893,89		23,46	80,40	103,18	207,04
152	UD	Socchieve	3.500,27		3.500,27	1.009,31		26,49	90,78	116,50	233,77
153	PN	Spilimbergo	249.218,27		249.218,27	71.862,71		1.886,03	6.463,59	8.294,71	16.644,33
154	GO	Staranzano	118.536,94	11.853,69	106.683,25	53.252,22		1.397,68	4.789,95	6.146,94	12.334,57
155	UD	Sutrio	7.189,11	718,91	6.470,20	3.229,68		84,77	290,50	372,80	748,07
156	UD	Talmassons	30.402,91		30.402,91	8.766,75		230,08	788,51	1.011,90	2.030,49
157	UD	Tarcento	153.643,68		153.643,68	44.303,54		1.162,74	3.984,82	5.113,71	10.261,27
158	UD	Tarvisio	49.898,98	4.989,90	44.909,08	22.416,91		588,36	2.016,36	2.587,60	5.192,32
159	UD	Tavagnacco	341.369,40	34.136,94	307.232,46	153.358,79		4.025,11	13.794,36	17.702,29	35.521,76
160	UD	Terzo di Aquileia	47.412,24		47.412,24	13.671,44		358,81	1.229,66	1.578,02	3.166,49
161	UD	Tolmezzo	159.298,00		159.298,00	45.933,97		1.205,53	4.131,46	5.301,90	10.638,89
162	UD	Torreano	12.875,50		12.875,50	3.712,68		97,44	333,93	428,54	859,91
163	UD	Torviscosa	5.326,77	532,68	4.794,09	2.393,04		62,81	215,25	276,23	554,29
164	UD	Trasaghis	8.157,37		8.157,37	2.352,20		61,73	211,57	271,50	544,80
165	PN	Travesio	8.497,03		8.497,03	2.450,14		64,30	220,37	282,80	567,47
166	UD	Treppo Grande	6.444,84		6.444,84	1.858,39		48,77	167,15	214,51	430,43
167	UD	Tricesimo	185.264,04	18.526,40	166.737,64	83.229,09		2.184,46	7.486,32	9.607,18	19.277,96
168	TS	Trieste	4.586.865,85	458.686,60	4.128.179,25	2.060.630,48		54.084,00	185.350,23	237.859,72	477.293,95
169	UD	Trivignano Udinese	13.755,62	1.375,56	12.380,06	6.179,65		162,19	555,85	713,32	1.431,36
170	GO	Turriaco	39.593,19	3.959,31	35.633,88	17.787,07		466,85	1.599,92	2.053,17	4.119,94
171	UD	Udine	3.588.540,95		3.588.540,95	1.034.764,67		27.157,35	93.070,42	119.437,15	239.664,92
172	PN	Vajont	42.238,01		42.238,01	12.179,43		319,65	1.095,46	1.405,81	2.820,92
173	PN	Valvasone Arzene	21.296,64		21.296,64	6.140,94		161,17	552,34	708,81	1.422,32
174	UD	Varmo	12.459,21		12.459,21	3.592,64		94,29	323,13	414,68	832,10
175	UD	Venzone	6.200,00		6.200,00	1.787,79		46,92	160,80	206,35	414,07
176	UD	Villa Santina	22.084,91		22.084,91	6.368,24		167,13	572,78	735,05	1.474,96
177	GO	Villesse	20.819,24		20.819,24	6.003,28		157,56	539,96	692,93	1.390,45

N.pr.	Prov	Comune	Fabbisogno Locatari L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/03 art. 6 anno 2019	Fondi Comunali 2019	Finanziamento richiesto 2019	Finanziamento regionale 2019 già assegnato DGR 1591/2019	Disponibilità regionale 2019 cap 3229 (a)	Finanziamento statale 2019 cap 3229 (b)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 8577 (c)	Finanziamento statale Fondo inquilini morosi incolpevoli cap 9577 (d)	Finanziamento assegnato a+b+c+d
178	PN	Vito d'Asio	3.543,02		3.543,02	1.021,64		26,81	91,89	117,92	236,62
179	PN	Vivaro	14.242,70		14.242,70	4.106,92		107,79	369,39	474,04	951,22
180	PN	Zoppola	103.046,76		103.046,76	29.713,80		779,84	2.672,56	3.429,70	6.882,10
		totale	23.009.147,98	1.109.317,93	21.899.830,05	8.418.431,26	1.143,99	220.977,95	757.309,23	971.853,99	1.951.285,16

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_11_1_DGR_291_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 291

PSR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia - Misure 4.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole e 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - Adozione prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 67 relativo alle forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2019) 9135 final del 11 dicembre 2019 della quale si è preso atto con propria deliberazione 20 dicembre 2019, n. 2235;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 67, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
b) tabelle standard di costi unitari;
c) somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico;
d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

- il regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 45, paragrafo 2 lettera c) individua tra le spese ammissibili a finanziamento anche le spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (spese di progettazione), collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo ovvero sostenute per la costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 60, paragrafo 2 specifica che sono ammissibili al contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione definiti dall'autorità di gestione;
- ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 809/2014 i controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono, anche, per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013 una verifica della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto tra diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione;

PRESO ATTO che, in merito alla ragionevolezza dei costi delle spese generali, le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", come da ultimo modificate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, prevedono, al capitolo 2.3 "imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" che ai fini dell'ammissibilità a finanziamento le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza e individuano, ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, in alternativa ai costi semplificati di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 i seguenti metodi:
- confronto tra preventivi;
- adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;
- valutazione tecnica indipendente dei costi;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione della ragionevolezza dei costi, è necessario semplificare e velocizzare l'attuazione del PSR 2014-2020 al fine di favorire le positive ricadute sul sistema agricolo e agro alimentare regionale e rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione amministrativa;

CONSIDERATO, in particolare, che ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi relativi alle spese di progettazione:
- l'istituzione di un comitato di valutazione tecnica indipendente comporterebbe un allungamento dei tempi di istruttoria stante il gran numero di domande e di preventivi da confrontare;
- il confronto tra preventivi, metodologia ad oggi utilizzata, è risultato essere un sistema articolato e complesso che ha comportato, conseguentemente alla compilazione delle check list predisposte dall'organismo pagatore AGEA, un aumento dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e dell'amministrazione regionale e un allungamento dei tempi di istruttoria e di formazione e pubblicazione delle graduatorie;

CONSIDERATO, altresì, che gli Audit eseguiti dalla Corte di Conti Europea a valere su taluni tipi di intervento dei Programmi di sviluppo rurale di alcune Regioni italiane hanno rilevato rischi e criticità nell'utilizzo della metodologia basata sul confronto tra tre preventivi in relazione alla indipendenza e alla comparabilità delle offerte;

CONSIDERATO infine che Rete Rurale Nazionale, su richiesta delle Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, nel documento pubblicato il 14 febbraio 2020 ha determinato dei costi semplificati per le spese di progettazione, validi a livello nazionale, che garantiscono una proporzionalità tra complessità del progetto e importo riconosciuto al professionista/professionisti responsabile/i della stesura e direzione lavori del progetto e che tali costi:
- sono stati determinati in funzione delle tipologie di progettazione coerenti con le opere finanziabili a valere sulle sotto misure 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole e 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020;
- sono stati calcolati assumendo a riferimento le pertinenti tabelle per i corrispettivi utilizzate per l'affidamento dei contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giungo 2016;
- sono stati integrati con una quota di spese/oneri accessori e spese procedurali e amministrative (altre attività);
- saranno verificati, ai fini della loro validità, ogni due anni;

VALUTATO che la verifica della ragionevolezza dei costi per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole e 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020 basata sui costi semplificati, anche in vista della prossima pubblicazione dei relativi bandi, risponde non solo alla necessità di ridurre i rischi e le criticità rilevate dalla Corte dei conti europea negli Audit ad oggi svolti, ma anche alla necessità di semplificare e di ridurre i tempi di istruttoria velocizzando, di conseguenza, la concessione degli aiuti alle aziende beneficiarie;

PRESO ATTO che, ai fini dell'applicazione dei costi semplificati per le spese di progettazione, è necessaria una modifica del PSR 2014-2020, di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) 808/2014 è consentita, per anno civile, la presentazione di un'unica proposta di modifica di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) 1305/2013;

CONSIDERATO che, al momento, la presentazione di una modifica del Programma finalizzata alla sola introduzione dei costi semplificati per le spese di progettazione non permetterebbe la presentazione di una successiva e necessaria modifica del Programma finalizzata ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione e che peraltro non interverrebbe in tempo utile ai fini dell'imminente emanazione dei bandi a valere sulle misure in questione;

RITENUTO, per i succitati motivi, di utilizzare ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi delle

spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020, la metodologia e il relativo applicativo informatico individuati da Rete rurale nazionale come "Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole e 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020" a cui fare riferimento per l'individuazione, in funzione della tipologia della progettazione richiesta e dell'importo dell'intervento proposto dai beneficiari, del costo massimo ammissibile delle spese di progettazione nelle fasi di ammissibilità e rendicontazione della spesa e nel rispetto della percentuale massima prevista per le spese generali dal PSR 2014-2020 per le summenzionate sotto misure;
RITENUTO di specificare che tale prezzario troverà applicazione ai procedimenti amministrativi relativi alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sui bandi relativi alle sotto misure 4.1 e 4.2 pubblicati successivamente alla presente deliberazione;
VISTI infine:
- il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, come approvata con propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363, come da ultimo modificata con deliberazione 3 maggio 2019, n. 721 ed, in particolare, l'articolo 80, dell'allegato A alla suddetta delibera, il quale al comma 1, lettere a) e b) stabilisce la competenza del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura per tutto quanto attiene l'attuazione del PSR, nonché la sua funzione di supporto necessario per lo svolgimento delle attività dei soggetti coinvolti anche nell'attuazione e nella gestione del Programma medesimo;
- l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare il "Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole e 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020" costituito dall'applicativo informatico utilizzato da Rete rurale nazionale per l'individuazione dei costi semplificati delle spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2, dal manuale e dalla relativa metodologia, quest'ultima allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di pubblicare sulla pagina web del PSR la metodologia, l'applicativo informatico e il relativo manuale;
3. il succitato prezzario è assunto a riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza del costo delle spese di progettazione delle operazioni finanziate a valere sulle sotto 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole e 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020, per l'individuazione, in funzione della tipologia della progettazione richiesta e dell'importo dell'intervento proposto dai beneficiari, del costo massimo ammissibile delle spese di progettazione nelle fasi di ammissibilità e rendicontazione della spesa e nel rispetto della percentuale massima prevista dal PSR 2014-2020 per le spese generali in relazione alle menzionate sotto misure;
4. di specificare che il prezzario di cui al punto 1 trova applicazione ai procedimenti amministrativi relativi alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sui bandi relativi alle sotto misure 4.1 e 4.2 pubblicati successivamente alla presente deliberazione;
5. la presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

RETERURALE
NAZIONALE
20142020

Programmazione

Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR

Dicembre 2019

Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2019-2020 Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità amministrativa e scambi di esperienze"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico: Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo: Gianluca Giorgi, Roberta Buonocore, Michele Di Domenico

Autori: Stanislao Lepri, Michele Carone, Claudio Scaffidi

Impaginazione e grafica: Mario Cariello, Roberta Ruberto

INDICE

Introduzione

Le spese di progettazione rappresentano una voce non secondaria delle spese ammesse a beneficiare del contributo delle sottomisure 4.1 – *sostegno a investimenti nelle aziende agricole* e 4.2 – *sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*.

Come tutte le altre voci di spesa per cui si richiede un contributo, anche per le spese di progettazione occorre dimostrare la ragionevolezza dei costi (o congruità della spesa). Tale dimostrazione non è sempre agevole, ed i meccanismi elaborati in passato sono stati oggetto di osservazioni, per esempio nell'ambito dei controlli effettuati dalle Istituzioni comunitarie sui programmi di sviluppo rurale. In particolare, è stato osservato che il sistema di controllo della ragionevolezza del costo dovrebbe tenere conto del livello di complessità della progettazione, che varia in modo sostanziale a seconda delle caratteristiche dell'investimento.

La presente metodologia, elaborata dalla Rete Rurale Nazionale su richiesta delle Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, intende fornire uno strumento per determinare le spese di progettazione ammissibili a beneficiare del contributo dello sviluppo rurale. Obiettivo del lavoro è quello di garantire una proporzionalità tra complessità progettuale e importo riconosciuto al professionista/professionisti responsabile/i della stesura del progetto e contribuire allo snellimento ed alla semplificazione delle procedure, al contenimento del tasso d'errore e all'orientamento degli interventi al raggiungimento dei risultati.

Il presente documento intende pertanto proporre alle Autorità di Gestione dei PSR un costo semplificato per le spese di progettazione, conforme a quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e valido a livello nazionale. Ogni Autorità di Gestione sarà libera di adottare o meno tale costo semplificato.

Gli indirizzi per la messa a punto della presente metodologia sono stati concordati in una serie di incontri, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e i rappresentanti della Rete Rurale Nazionale. In particolare, si ringraziano i rappresentati delle Regioni Basilicata, Campania e Toscana per il prezioso contributo fornito. Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"[1].

Si rappresenta che la presente metodologia non intende quantificare il compenso effettivo del progettista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti nel rispetto della normativa vigente. Essa è infatti finalizzata all'individuazione della spesa ammissibile, ovvero del valore "standard" delle spese di progettazione che l'Autorità pubblica è disposta a finanziare con i fondi dello sviluppo rurale.

[1] Documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE)

1. Scelta dell'opzione

Per stabilire la tipologia di costo semplificato più adatta all'operazione è stata effettuata un'indagine preliminare sui sistemi attualmente adottati nei PSR, a seguito della quale si è concluso che l'opzione più adatta è rappresentata dal tasso forfettario, da applicare sul valore (spesa ammissibile) dell'investimento. È stato anche stabilito che il tasso forfettario deve essere variabile, in funzione della complessità progettuale dell'investimento.

Inoltre, è stato effettuato un confronto con alcuni professionisti e funzionari regionali, responsabili istruttori dei progetti delle sottomisure 4.1 e 4.2. A seguito di questo confronto è emerso che, per i progetti dello sviluppo rurale, che sono caratterizzati da una notevole variabilità in termini di complessità di progettazione, tipologie di investimento e volume finanziario, sono presenti alcune attività di carattere procedurale e amministrativo (p.e. caricamento delle domande sul sistema gestionale dell'Organismo Pagatore, rapporti con il personale istruttore, ecc.), che sono sempre presenti e quindi sono indipendenti dalle caratteristiche del progetto.

Per questa voce, di importo relativamente limitato ma significativa per alcune tipologie progettuali (p.e. progetti con volume finanziario limitato, spesso localizzate in aree interne, montane, ecc.), è stato quindi deciso di identificare un importo forfettario, derivante dalla stima del tempo dedicato dal professionista al loro espletamento.

2. Metodo di calcolo

Per calcolare il tasso forfettario delle spese di progettazione, si è scelto di prendere a riferimento le tabelle dei corrispettivi utilizzate per l'affidamento dei contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate con Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 17 giugno 2016[2].

Queste tabelle, come stabilito dall'articolo 1 del Decreto, possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti quale criterio per l'individuazione delle spese di progettazione dei lavori pubblici. Si tratta pertanto della base di riferimento utilizzata per stabilire il corrispettivo "congruo", commisurato al livello qualitativo della prestazione, che il soggetto pubblico è disposto a riconoscere al progettista per i servizi da esso erogati.

Pur non essendo direttamente indirizzato agli interventi di sviluppo rurale, il Decreto identifica voci attinenti sia con le tipologie di progetti finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2, in termini di categoria e destinazione funzionale dell'investimento, che con le fasi progettuali che caratterizzano gli interventi di sviluppo rurale. Evidentemente, le tipologie progettuali disciplinate dal Decreto sono ampie e contemplano tipologie di progettazione estremamente articolate in termini di complessità, iter procedurale e volume finanziario.

Il metodo di calcolo messo a punto rappresenta pertanto un adattamento delle tabelle del Decreto Parametri alle specificità dello sviluppo rurale, ed in particolare alle specificità degli investimenti finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2. A questo proposito occorre specificare che la presente metodologia di calcolo si applica esclusivamente ai progetti finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2 da beneficiari privati, e comunque non soggetti all'applicazione delle regole sugli appalti pubblici.

Il Decreto parametri identifica, fondamentalmente, la formula da applicare per il calcolo del corrispettivo da riconoscere per le spese di progettazione. Il corrispettivo deriva dalla somma di compenso e spese accessorie. Il compenso CP è calcolato tramite la seguente formula:

$$CP = \Sigma(VxGxQxP)$$

Dove

V = valore dell'investimento

G = grado di complessità delle prestazioni di progettazione

Q = specificità della prestazione

P = parametro base, inversamente proporzionale al valore e individuato dalla formula $P = 0,03+10/V^{0,4}$

Per adattare e rendere funzionali le tabelle del Decreto Parametri alle tipologie di interventi oggetto della presente metodologia, si è proceduto nel seguente modo: sono state identificate le tipologie di progettazione applicabili agli interventi finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2 e individuati i corrispondenti valori del parametro G. Sono state poi determinate le prestazioni progettuali applicabili, con conseguente identificazione del parametro Q corrispondente. Si è quindi proceduto alla quantificazione delle spese

[2] D'ora in poi indicato come Decreto o Decreto Parametri

RETERURALE NAZIONALE 20142020

accessorie, previste dall'articolo 5 del Decreto Parametri, tramite l'individuazione di un tasso forfettario aggiuntivo.

Infine, sono state quantificate le spese amministrative e procedurali, riconducibili alle "altre attività" previste dall'articolo 6 del Decreto, individuando un importo forfettario ad hoc per i progetti finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2, riferibile alle attività di carattere procedurale e amministrativo prima citate.

I passaggi sopra menzionati sono descritti dettagliatamente nei paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Il paragrafo 2.5 identifica la formula finale per il calcolo delle spese di progettazione.

2.1 Scelta delle tipologie di progettazione e adattamento del parametro "G"

Per la scelta delle tipologie di progettazione, si è proceduto all'analisi e all'individuazione delle voci pertinenti della tavola Z-1, allegata al Decreto Parametri. Come specificato all'articolo 7 e all'articolo 8, la tavola Z-1 individua le categorie di opere ed effettua una classificazione delle prestazioni professionali, tenendo conto delle suddette categorie e del grado di complessità.

Come accennato in precedenza, il Decreto Parametri è applicabile ad un ampio spettro di progetti, spesso di natura completamente diversa da quelli finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2., pertanto sono state scelte solo alcune tipologie di progettazione, coerenti con le opere finanziate dalle sottomisure prima citate. È stato inoltre necessario integrare la lista delle tipologie di progettazioni presenti, in quanto alcune opere/investimenti, tipiche dello sviluppo rurale, non erano presenti. Si è quindi pervenuti all'identificazione di sei tipologie di progettazione, riportate nella tabella 1.

Tabella 1: Tipologie di progettazione

tipologia	descrizione	parametro G
progettazione 1	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso	0,95
progettazione 2	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	0,95
progettazione 3	Impianti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. Impianti per la produzione di energia	0,70
progettazione 4	Edifici rurali e/o strutture per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri)	0,65
progettazione 5	Realizzazione e/o miglioramenti di impianti arborei, realizzazione di reti irrigue, sistemazioni dei terreni, recinzioni, reti antigrandine, ecc.	0,65
progettazione 6	Acquisizione di macchine e attrezzature e altri investimenti immateriali	0,65

Fonte: elaborazione RRN

Nello specifico si è operato nel seguente modo: la progettazione 1 è stata assimilata alla categoria E.02 della tavola Z-1, la progettazione 2 alla categoria E.20 e la progettazione 4 alla categoria E.01. In questi casi non c'è stato bisogno di particolari adattamenti in quanto le opere identificate dal Decreto Parametri coincidono con quelle finanziate dalle sottomisure 4.1 e 4.2.

La progettazione 1 fa infatti riferimento alla realizzazione ex novo di edifici o strutture per la produzione di prodotti agricoli e/o per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli (p.e. costruzione di una stalla e relativi impianti, costruzione di una cantina, frantoio, ecc.), comprensiva della

realizzazione degli impianti a servizio degli edifici (p.e. impianto elettrico). La progettazione 2 si riferisce a interventi di manutenzione straordinaria delle medesime strutture, comprendenti ad esempio il rifacimento/messa a norma degli impianti a servizio dell'edificio, il restauro/ammodernamento delle opere murarie, ecc. La progettazione 4 si riferisce invece alla realizzazione ex novo di strutture rurali o agricole di tipo semplice, come ad esempio un capannone per il ricovero degli attrezzi.

Per quello che riguarda la progettazione 3, si è fatto riferimento alla categoria IB.05 della tavola Z-1, che identifica la progettazione di impianti "per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili". Ci si riferisce, in questo caso, a interventi che prevedono l'acquisto e messa in opera di macchinari fissi (impianti) per la produzione o trasformazione dei prodotti agricoli, senza la costruzione e/o ristrutturazione degli edifici (p.e. acquisto e posa in opera di impianti oleari, serbatoi inox per vino, impianti di mungitura, ecc.). Ad essi sono stati assimilati anche gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, che nel caso degli interventi finanziati dalle misure 4.1 e 4.2 sono rappresentati da unità di dimensione piccola o media, e comunque destinati prevalentemente all'autoconsumo (p.e. microeolico, impianti fotovoltaici aziendali, ecc.).

La progettazione 5 e la progettazione 6 sono collegate ad interventi spesso finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2, ma non contemplati nel Decreto Parametri. La progettazione 5 fa riferimento agli investimenti di miglioramento del capitale fondiario aziendale, come ad esempio impianti arborei, reti irrigue aziendali o sistemazioni, mentre la progettazione 6 afferisce all'acquisizione di macchine, attrezzature e altri beni immateriali quali software, siti web, certificazioni e altro. Va specificato che alcune voci della tavola Z-1, in realtà, sono simili a quelle delle suddette progettazioni (vedi ad esempio il caso dell'irrigazione). Tuttavia, nel Decreto Parametri esse sono riferite ad opere di natura infrastrutturale, non aziendale, con complessità progettuale di livello superiore. Esse, pertanto, non sono state prese in considerazione o, qualora pertinente, sono state assimilate alle progettazioni 5 e 6 prima citate.

Per quello che riguarda il grado di complessità G, per le progettazioni 5 e 6 si è proceduto secondo una logica di assimilazione, scegliendo il valore più basso (minore complessità progettuale) tra quelli adottati per le tipologie progettuali 1, 2, 3 e 4.

La descrizione puntuale delle voci e valori della tavola Z-1 che sono stati utilizzati e l'individuazione di quelli non utilizzati, sono riportati nell' ALLEGATO 2.

2.2 Scelta delle tipologie di prestazione e adattamento del parametro "Q"

Una volta individuate le tipologie di progettazione (e relativo parametro G), si è passati all'individuazione delle tipologie di prestazione e del corrispondente parametro Q. Nel Decreto, queste informazioni sono riportate nella tavola Z-2, che è quindi stata oggetto di analisi e revisione. La tavola Z-2 individua le prestazioni (raggruppate per fase prestazionale) per categoria di opere.

Il primo passaggio effettuato per rendere coerente e compatibile il contenuto del Decreto parametri con le specificità dello sviluppo rurale è stato quello di individuare le categorie pertinenti. In coerenza con quanto effettuato per la definizione del parametro G, sono state prese in considerazione le seguenti categorie: edilizia, impianti e la vasta categoria "ruralità". Si fa presente che questa categoria è stata presa in considerazione per l'individuazione del parametro Q in quanto compatibile con le opere di carattere prettamente agricolo (p.e. miglioramento fondiario), finanziate dalle sottomisure 4.1 e 4.2. Non è stata presa

in considerazione per l'individuazione del parametro G in quanto, come evidenziato nel precedente paragrafo, essa è ricondotta ad opere di carattere infrastrutturale e non aziendale.

Le categorie strutture, viabilità, idraulica, TIC e territorio e urbanistica non sono state prese in considerazione, in quanto – sebbene potenzialmente ammissibili al sostegno dei PSR – sono riconducibili ad interventi di tipo infrastrutturale non compatibili con le caratteristiche dei progetti finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2.

Una volta determinate le categorie applicabili, sono state identificate le fasi prestazionali pertinenti con gli interventi oggetto della presente metodologia. Anche in questo caso, è stata effettuata una selezione in quanto il Decreto Parametri, essendo stato ideato per quantificare le spese di progettazione di interventi sottoposti a bando di gara e spesso di grandi dimensioni, identifica una lista estremamente articolata di fasi prestazionali, spesso non contemplate nel caso delle procedure (avvisi) e dei progetti di piccole dimensioni finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2.

Infine, con la collaborazione del gruppo di lavoro regionale[3], sono state identificate le prestazioni che, per ciascuna progettazione, sono "sempre presenti", "mai presenti" o "potenzialmente presenti", in funzione delle specificità di ciascun progetto. Infatti, il singolo progetto, a seconda della localizzazione e delle sue caratteristiche, potrà necessitare o meno di determinate prestazioni – si pensi ad esempio alla relazione paesaggistica. La tabella 2 riporta, per ciascuna tipologia di progettazione, l'elenco complessivo delle prestazioni e relativi parametri Q. Nel caso in cui esse siano state individuate come "sempre presenti" per la progettazione di riferimento, i parametri Q sono riportati in grassetto. Nel caso in cui esse siano state indentificate come "mai presenti", la rispettiva casella è barrata. Nel caso in cui, invece, siano state indicate come "potenzialmente presenti", i parametri Q sono riportati in corsivo.

La descrizione puntuale delle voci e valori della tavola Z-2 che sono stati utilizzati, nonché l'individuazione di quelli non utilizzati, sono riportati nell' ALLEGATO 3.

[3] Vedi paragrafo 2.6

Tabella 2: Tipologia di prestazioni e parametro Q, per tipologia di progettazione

FASE/PRESTAZIONE	PROG.1	PROG.2	PROG.3	PROG.4	PROG.5	PROG.6
DEFINIZIONE PIANO AZIENDALE						
Relazione illustrativa, completa di business plan						0,040
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	
Piani economici, aziendali, business plan e di investimento						0,005
PROGETTAZIONE						
Relazione geotecnica	0,060	0,060		0,060	0,060	
Relazione idrologica	0,030	0,030		0,030	0,030	
Relazione idraulica	0,030	0,030		0,030		
Relazione sismica e sulle strutture	0,030	0,030		0,030		
Relazione geologica*	0,064	0,064		0,064	0,133	
Relazione paesaggistica	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA)*	0,090	0,090	0,090	0,090	0,100	
Piano di monitoraggio ambientale (VIA)*	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,070	0,040	0,070	0,040	
Computo metr. est., Quadro ec., Elenco prezzi e ev. analisi, incidenza manodopera	0,040	0,040	0,050	0,040	0,030	
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100	0,100		
ESECUZIONE/DIREZIONE DEI LAVORI						
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,320	0,320	0,450	0,320	0,110	
Contabilità dei lavori	0,060	0,060	0,045	0,060	0,045	
Certificato di regolare esecuzione	0,040	0,040	0,040	0,040		
Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250		
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (DM 22/01/2008 n. 37)	0,180	0,180		0,180		
Attestato di certificazione energetica	0,030	0,030	0,030	0,030		

Fonte: elaborazione RRN

**parametro Q variabile in funzione del volume di investimento – per dettagli vedi ALLEGATO 3*

2.3 Identificazione delle spese e oneri accessori

Come richiamato in premessa, il corrispettivo per le spese di progettazione dei lavori pubblici, identificato dal Decreto Parametri, deriva dalla somma del compenso "CP" e delle spese e oneri accessori. Le spese e oneri accessori, che fanno riferimento a categorie di spesa come vitto, spese di viaggio, spese di segreteria, ecc., sono calcolate - in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto - in maniera forfettaria.

Nello specifico, per opere di importo fino a 1.000.000 di euro il tasso è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Ai fini della presente metodologia, è necessario determinare con esattezza il valore del tasso forfettario delle spese e oneri accessori, nel rispetto dei limiti sopra esposti. Per fare ciò, si è ricorso ad interviste con testimoni privilegiati arrivando a determinare il valore di 7,5%[4]. Essendo tale valore sempre inferiore a quello stabilito da Decreto per i progetti di maggiore importo, esso è applicato in modo costante.

2.4 Spese procedurali e amministrative (altre attività)

Il confronto con alcuni professionisti, con i funzionari regionali incaricati delle istruttorie dei progetti 4.1 e 4.2 e con i responsabili di misura e/o rappresentanti delle Autorità di Gestione[5], ha fatto emergere l'esistenza di una serie di attività di progettazione, non contemplate nella tavola Z-2 del Decreto Parametri, che sono sempre presenti per i progetti compresi nella presente metodologia, e che sono sostanzialmente indipendenti dalle caratteristiche/volume finanziario del progetto stesso.

Si tratta di attività di carattere procedurale e amministrativo (p.e. caricamento delle domande sul sistema gestionale dell'Organismo Pagatore, rapporti con il personale istruttore, ecc.), che possono essere stimate in termini di tempo impiegato dal professionista per il loro espletamento. Esse corrispondono alla voce "altre attività", disciplinate dall'articolo 6 del Decreto Parametri.

Ai fini della presente metodologia, è stato individuato il numero di ore mediamente necessario per l'espletamento di queste attività, tramite interviste con testimoni privilegiati (istruttori di domande PSR della misura 4 di comprovata esperienza)[6]. Tutti gli intervistati hanno indicato la fascia 24-30 ore come quella più appropriata.

Pertanto, è stato individuato il valore medio pari a 27 ore lavorative. Per la stima del valore dell'ora lavorativa, è stato utilizzato l'importo di 44 euro/ora, derivante dalla metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza[7].

Ne deriva che l'importo forfettario, applicabile a tutti i progetti per l'espletamento delle attività di tipo procedurale e amministrativo (altre attività) è pari 1.188 euro (27 ore x 44 euro/ora).

---

[4] Vedi paragrafo 2.6
[5] Vedi paragrafo 2.6
[6] Per il questionario somministrato ai testimoni privilegiati si veda l'allegato 5 alla presente metodologia
[7] https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244

2.5 Calcolo delle spese progettazione

Per calcolare le spese di progettazione è necessario procedere nel seguente modo:

1) definire con estrema precisione ed esattezza gli ambiti (progettazioni) in cui ricadono le opere che si intendono realizzare. Un investimento può infatti prevedere più opere/acquisizioni che possono ricadere in una o più delle progettazioni individuate da questa metodologia. Solo la corretta attribuzione di ciascuna opera/acquisizione dell'investimento alla rispettiva tipologia di progettazione consentirà la giusta applicazione dei parametri G e Q e la stima del compenso finale;
2) attribuire, con la stessa estrema precisione, il valore di realizzazione delle progettazioni individuate al punto precedente. Il valore preciso di ogni singola progettazione risulta infatti fondamentale alla corretta valorizzazione del compenso finale in quanto su tali valori sarà applicato il tasso forfettario individuato dalla metodologia;
3) individuare, in base alle caratteristiche dell'investimento, alla localizzazione e alla pertinente normativa, le prestazioni che è necessario eseguire, tra quelle indicate come "potenzialmente presenti". Non è ovviamente necessario effettuare alcuna scelta per le prestazioni classificate come "mai presenti" o "sempre presenti" (vedi par. 2.2);
4) una volta individuato, per ciascuna tipologia di progettazione, il valore CP secondo il procedimento indicato nei punti precedenti, occorre sommare i diversi importi, nel caso in cui l'investimento si componga di più tipologie di progettazione, e procedere all'applicazione della maggiorazione del 7,5% prevista per le spese e oneri accessori (vedi par. 2.3);
5) occorrerà infine sommare al valore individuato l'importo forfettario per le spese procedurali e amministrative, pari a 1.188 euro (vedi par. 2.4).

Il metodo appena descritto è stato implementato su un foglio di calcolo elettronico per adiuvare l'utilizzatore nel giusto percorso di inserimento dei dati necessari a ottenere il risultato richiesto. Un estratto del foglio di calcolo è riportato all'ALLEGATO 4.

In ingresso, il modello di calcolo necessita fondamentalmente di due elementi:

- Il costo totale di ciascuna delle singole progettazioni indicato con la lettera "Vpi" (in tutto sono 6);
- L'indicazione della realizzazione o meno delle prestazioni "possibili" per ciascuna progettazione (vedi par. 2.2)

Il modello di calcolo sviluppato in Excel provvede quindi a:

a) calcolare ed applicare il parametro P per ciascuna categoria per cui, in fase di input, il compilatore avrà indicato almeno un costo di progettazione (Vpi) maggiore di zero. La formula ($P = 0{,}03 + \frac{10}{Vp^{0{,}4}}$) si applica infatti "per categoria" alla somma dei costi di tutte le progettazioni attive appartenenti alla categoria;
b) applicare il parametro G relativo a ciascuna categoria;
c) calcolare ed applicare il parametro Q, inteso come somma di tutti i parametri parziali di Q delle prestazioni attive, ovvero di quelle prestazioni sempre presenti per il tipo di progettazione e di

quelle prestazioni possibili di cui il compilatore avrà selezionato la realizzazione all'interno di ogni singola progettazione.

Il calcolo del Compenso del Professionista "CPi" per ciascuna progettazione avviene attraverso la formula:

$$CPi = Vpi \times G \times \sum Q \times P$$

Per alcune prestazioni (relazione geologica, studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale) si è reso necessario un calcolo diversificato in quanto i parametri parziali di Q per queste prestazioni si differenziano per scaglioni diversi di costo. Inoltre, il costo a cui questi parametri parziali di Q dovranno essere applicati sarà la somma dei costi delle progettazioni Vp_i coinvolte dalla prestazione (e non il costo totale della categoria). P.e. se una relazione geologica è eseguita per opere edili semplici come le tettoie (progettazione 4) ed opere edili complesse come le cantine (progettazione 1) allora i parametri Q della prestazione "relazione geologica" verranno applicati, per scaglioni, alla somma dei costi delle due progettazioni (e non al costo totale della categoria edilizia che comprende anche la progettazione 2 – manutenzione straordinaria).

Al valore del Compenso del Professionista "CPi" di ciascuna progettazione è applicata una maggiorazione pari al 7,5% per le spese accessorie.

Il Compenso Totale "CP" che spetterà al professionista sarà infine determinato dalla somma di tutti i compensi "CPi" calcolati per ciascuna delle sei progettazioni, maggiorata delle spese amministrative (SA) calcolate in maniera forfettaria come già descritto:

$$CP = \Sigma(CPi)+SA$$

2.6 Consultazioni e incontri

Nel corso dello sviluppo e messa a punto del metodo di calcolo, sono stati svolti svariati incontri con esperti del settore e rappresentati delle Autorità regionali coinvolte nella gestione degli interventi dello sviluppo rurale, in particolare nell'implementazione delle sottomisure 4.1 e 4.2.

Nello specifico, in fase di avvio dell'analisi che ha portato alla definizione della presente metodologia, sono stati incontrati i rappresentati della Regione Campania[8], che hanno messo a punto un sistema per l'individuazione del costo di riferimento delle spese di progettazione, anch'esso diversificato in funzione del livello di complessità della progettazione, che ha rappresentato un'utilissima base di partenza.

Durante lo sviluppo della metodologia, sono state svolte interviste con due esperti progettisti del settore (un agronomo e un architetto), che hanno confermato la validità della scelta di utilizzare il Decreto Parametri quale base di riferimento di una metodologia proporzionata alla complessità della progettazione, nonché evidenziato l'esistenza di una serie di attività non correlate alla tipologia di investimento/intervento oggetto della progettazione.

Sono stati quindi consultati, in due riprese, quattro funzionari istruttori regionali (Regione Toscana e Basilicata). Il confronto con gli esperti istruttori è stato estremamente importante per la messa a punto della

[8] Luglio 2019, con ulteriori contatti a settembre 2019 per chiarimenti sul sistema realizzato a livello regionale

metodologia. In una prima tornata di incontri[9], dopo aver condiviso l'impostazione e il percorso generale del lavoro, sono state definite le prestazioni necessarie alla progettazione degli interventi finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2; mentre in una seconda serie di incontri[10] sono state individuate in via definitiva le tipologie di progettazione e identificate, per ciascuna di esse, le prestazioni necessarie (sia sempre presenti che facoltative). Nella prima serie di incontri, in particolare, è stata evidenziata da parte di tutti gli interlocutori la mancanza, tra le prestazioni elencate nel Decreto Parametri, di una voce relativa alle attività procedurali e amministrative, poi quantificate con l'importo forfettario di cui al paragrafo 2.4. Nella seconda serie di incontri, è stata condivisa la classificazione definitiva delle tipologie di progettazione e sono state puntualmente individuate le prestazioni "sempre presenti", "mai presenti" e "potenzialmente presenti" per ciascuna tipologia.

Il 21 novembre 2019, inoltre, si è svolta una riunione a cui sono state invitate tutte le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori nazionali. Nel corso della riunione è stata condivisa l'impostazione metodologica del lavoro, in particolare il collegamento con il Decreto Parametri, l'adattamento fatto sulle singole componenti dello stesso e la presenza dell'importo forfettario per il rimborso delle attività "orizzontali". È stata inoltre condivisa una prima versione della classificazione delle tipologie di progettazione, rivista su suggerimento della Regione Lazio la quantificazione del parametro G e definita la lista delle prestazioni, eliminando alcune voci di difficile gestione (p.e. varianti).

3. Principi per l'implementazione, gestione e controllo

Nel presente capitolo si intende fornire gli elementi per: il campo di applicazione del costo semplificato, le procedure per l'adozione del costo semplificato nei PSR, la gestione del costo semplificato da parte delle Autorità di Gestione e le procedure per il riconoscimento della spesa e il controllo.

3.1 Campo di applicazione

Il costo semplificato per le spese di progettazione elaborato nel presente documento si applica solo ed esclusivamente ai progetti finanziati dalle sottomisure 4.1 – *sostegno a investimenti nelle aziende agricole* e 4.2 – *sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*, non sottoposti a procedura di appalto pubblico.

La metodologia qui sviluppata, inoltre, prevede un limite massimo per ciascuna categoria di investimento (tipologia di progettazione di cui al paragrafo 2.2) di 10.000.000 euro.

Si ricorda che la presente metodologia non intende in nessun modo quantificare il compenso effettivo del progettista, che secondo la logica del "costo semplificato" è lasciato alla libera contrattazione tra le parti nel rispetto della normativa vigente. Il presente costo semplificato intende stabilire la spesa ammissibile, ovvero il corrispettivo che l'Autorità pubblica è disposta a riconoscere per il finanziamento delle spese di progettazione.

[9] Settembre 2019
[10] Dicembre 2019, dopo la riunione plenaria del 21 novembre

3.2 Implementazione

L'adozione del costo semplificato prevede una modifica del PSR. Secondo quanto indicato dai servizi della Commissione europea, le parti del programma da modificare sono il capitolo 8 (scheda di misura), dove sarà necessario indicare quali sono le spese ammissibili calcolate con il costo semplificato, gli importi riconosciuti e la tipologia di costo semplificato e il capitolo 15, dove sono elencate le azioni per la riduzione del carico amministrativo[11].

Per quello che riguarda la definizione del costo e la relativa base normativa, essa deriva dalla combinazione di due opzioni, ovvero un finanziamento a tasso forfettario[12] calcolato applicando una determinata percentuale a ciascuna categoria di costo (tipologia di progettazione) predefinita, integrata da una somma forfettaria[13], per il riconoscimento di alcune particolari spese di progettazione non contemplate nel calcolo del tasso forfettario[14]. Il risultato ottenuto è un costo omnicomprensivo, proporzionale al livello di complessità progettuale del singolo intervento.

Le categorie di spesa considerate dal costo semplificato sono: 1) compenso/costo della progettazione, 2) spese accessorie calcolate forfettariamente, 3) spese procedurali e amministrative, calcolate tramite stima delle ore di lavoro necessarie per l'espletamento di dette attività, cui è stato attribuito un importo orario medio.

Il costo semplificato è stato quantificato conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario (articolo 67, paragrafo 5, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) rappresentate nello specifico dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, utilizzato per la determinazione delle spese di progettazione delle opere pubbliche.

In particolare, le spese per le attività di progettazione sono state quantificate in conformità l'articolo 4 del suddetto decreto, le spese e oneri accessori in conformità con l'articolo 5 e le spese procedurali e amministrative, da ricondurre alla categoria "altre attività", in conformità con l'articolo 6. Le tipologie di progettazione, le prestazioni progettuali, le spese e oneri accessori e le altre attività sono state selezionate e adattate tenendo conto delle specificità della progettazione degli interventi finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2. Tutti gli elementi e le scelte metodologiche sopra descritte sono stati inoltre oggetto di confronto con rappresentanti delle Autorità di Gestione regionali ed esperti del settore.

3.3 Gestione

Come indicato in precedenza, il presente costo semplificato identifica l'importo omnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile per la progettazione degli interventi finanziati dalle sottomisure 4.1 e 4.2, proporzionata alla complessità dello specifico progetto. L'identificazione

---

[11] A seguito della modifica del Regolamento (UE) n. 1305/2013 entrata in vigore a gennaio 2018, non è più necessario produrre una dichiarazione sull'esattezza e adeguatezza dei calcoli da parte di un soggetto terzo

[12] Base normativa: articolo 67, paragrafo 1 lettera d) del Regolamento UE n. 1303/2013

[13] Base normativa: articolo 67, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento UE n. 1303/2013

[14] Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1303/2013, le opzioni combinate coprono diverse categorie di costo

dell'ammontare complessivo deriva dall'applicazione di un tasso forfettario sull'importo dell'investimento ammissibile, a cui si somma un importo forfettario per particolari categorie di spese indipendenti dal livello di complessità del progetto.

La metodologia prevede pertanto un calcolo specifico per ogni singolo progetto, che ha portato alla definizione del foglio di calcolo descritto al paragrafo 2.5 e allegato al presente documento. Come descritto in precedenza, il risultato finale deriva dall'applicazione dei parametri elaborati a livello nazionale alle tipologie di progettazione e prestazione proprie del progetto. Per rendere fruibile e semplificare il sistema, nel percorso metodologico sono state individuate le tipologie di progettazione e le prestazioni adatte ai progetti qui contemplati. Sono state inoltre determinate, per ciascuna tipologia di progettazione, le prestazioni che sono presenti "sempre", "mai" o "potenzialmente" a seconda delle caratteristiche dell'intervento.

In fase di implementazione della metodologia, sarà possibile per le Regioni stabilire se quest'ultima classificazione sia adatta al contesto normativo regionale, apportando se del caso delle modifiche. Le Regioni che decideranno di adottare questa metodologia, dovranno fornire ai beneficiari gli strumenti di calcolo necessari a determinare la spesa ammissibile per la progettazione. Questi potranno essere rappresentati dal foglio di calcolo allegato, da rendere fruibile secondo le modalità che ciascuna Regione riterrà più appropriate (p.e. scaricabile, on-line, ecc.).

La metodologia prevede, in ogni caso, che il beneficiario arrivi alla determinazione della spesa di progettazione ammissibile, sulla base delle caratteristiche e complessità della progettazione richiesta e utilizzando lo strumento di calcolo prima menzionato.

Se opportuno, la Rete Rurale Nazionale – su richiesta delle AdG – potrà procedere all'elaborazione di orientamenti operativi specifici per l'introduzione del sistema, in collaborazione con le Autorità di Gestione interessate.

3.4 Riconoscimento della spesa e controllo

Per quello che riguarda gli elementi necessari al riconoscimento della spesa e al controllo, si ricorda che in caso di utilizzo di un'opzione di costo semplificato occorre definire un sistema che stabilisca con certezza che l'operazione sia stata realizzata nei fatti, spostando l'attenzione dalla verifica dei documenti contabili (giustificativi di spesa) alla verifica delle attività o output realizzati.

Nel caso specifico, occorrerà anche accertarsi che il calcolo presentato dal beneficiario sia stato eseguito in modo corretto, e che le prestazioni ivi previste siano effettivamente necessarie alla progettazione dell'intervento. La procedura di riconoscimento della spesa dovrebbe pertanto basarsi sulle seguenti verifiche fondamentali:

1) controllo della corretta individuazione delle tipologie di progettazione, che si basano sulla natura degli investimenti;
2) controllo della corretta imputazione degli importi/valore degli investimenti per ciascuna delle tipologie di progettazione. Si ricorda che il valore deve coincidere con quello degli investimenti ammissibili per cui si richiede il sostegno e che esso deve essere correttamente ripartito tra le diverse tipologie di progettazione;

3) controllo della corretta selezione delle prestazioni progettuali. Si fa riferimento in particolare a quelle classificate come "facoltative" o comunque attuabili in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto;
4) verifica della presenza e correttezza degli elaborati progettuali per cui si richiede il finanziamento (p.e. relazione geologica, ecc.).

Per quello che riguarda le spese procedurali e amministrative, non si ritiene necessario effettuare verifiche specifiche, oltre all'accertamento della corretta funzionalità dell'attività di progettazione prestata.

Si ricorda che la presente metodologia consiste nella combinazione di due opzioni di costo semplificato, ovvero il tasso forfettario e l'importo forfettario. Il tasso forfettario è calcolato sul valore degli investimenti ammessi a godere del finanziamento. Pertanto, nel caso in cui nel corso dell'istruttoria venga accertato che alcuni degli investimenti non sono ammissibili, o che il valore degli stessi è oggetto di variante, il calcolo dovrà necessariamente essere rivisto.

Diverso è il caso dell'importo forfettario, che ha un valore fisso. In questo caso, se le attività di progettazione sono considerate ammissibili, tale importo deve essere corrisposto per intero. In caso contrario, esso non dovrà essere corrisposto. Non sono possibili riconoscimenti parziali[15].

4. Aggiornamento

La verifica della validità della presente metodologia sarà effettuata ogni due anni. Essa potrà comprendere la rivalutazione del valore della somma forfettaria tramite applicazione del tasso di inflazione medio osservato nel periodo in esame. Il tasso forfettario non sarà invece rivisto, a meno di modifiche alla normativa nazionale che è stata utilizzata come base di riferimento. Se saranno osservate sostanziali novità nel mercato dell'assistenza e consulenza al settore agricolo e rurale, si potrà procedere a una revisione più approfondita della metodologia.

5. Allegati

– Allegato 1 – DM parametri
– Allegato 2 – revisione della tavola Z-1 e individuazione delle tipologie di progettazione e del parametro "G"
– Allegato 3 – revisione della tavola Z-2 e individuazione delle prestazioni e del parametro "Q"
– Allegato 4 – metodo di calcolo
– Allegato 5 – modulo intervista a esperti regionali

[15] Cfr. Documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE), paragrafo 6.4.3.1

20_11_1_DGR_292_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 292

DPReg. 141/2016 - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che: - al paragrafo 8.2.4.3.3.1. "Descrizione per tipo di intervento" prevede, la tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli"; - al paragrafo 8.1.3 "Modalità di accesso al programma" prevede la possibilità di presentare domande di aiuto individuali;

VISTO da ultimo il PSR nella versione 9.0 adottato dalla Commissione Europea in data 17 dicembre

2019;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
ATTESO che l'intervento è finalizzato all'aumento del valore delle materie prime agricole rafforzando, di conseguenza, il primo anello della filiera - produzione, all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni produttive, a consolidare la posizione delle imprese sul mercati rafforzando la fase di commercializzazione a favorire, l'avvio di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno delle filiere garantendo ricadute positive, in termini economici, anche sui produttori agricoli. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;
CONSIDERATO che i criteri di selezione delle Tipologie di intervento sono sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
DATO ATTO che il bando attuale e riservato all'accesso individuale delle PMI;
VISTI i criteri di selezione della Tipologia di intervento 4.2.1 a valere sul PSR 2014-2020, approvati in ultima versione dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 settembre 2017, n. 1623 (Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.03.2017), che individua i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti;
DATO ATTO che gli ulteriori impegni essenziali, specifici per la tipologia di intervento 4.2.1 sono indicati all'Allegato F, parte integrante del bando;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
CONSIDERATO che il termine di 150 (centocinquanta) giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustifica in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi, caratterizzati da articolata istruttoria, in particolare dall'esame di documentazione tecnica complessa e di eventuali sopralluoghi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il bando di attuazione per l'accesso individuale al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

ALLEGATI
Allegato A - aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013
Allegato B – piano di sviluppo aziendale
Allegato C – relazione conclusiva
Allegato D – criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
Allegato E – modello relazione di variante
Allegato F – schede di riduzione ed esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della

tipologia di intervento 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata al sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

Articolo 2 Aree di intervento
1.Il presente bando si applica alle operazioni attuate in regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti
1.Ai fini del presente bando la struttura responsabile e ufficio attuatore della Tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – PEC competitivita@certregione.fvg.it;

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:
- fondi PSR per complessivi euro 808.813,81 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 348.760,51;
- fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi euro 2.400.000,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da rinunce ed economie potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale
1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore l'esito della valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione degli esiti della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. I beneficiari del presente bando sono le imprese, micro, piccole e medie come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che svolgono attività di trasformazione, di commercializzazione o di sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
b) non sono imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
c) trasformano e commercializzano prodotti che, in misura inferiore al 50% del totale, sono di provenienza aziendale.
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
4. I requisiti di cui al comma 1, 2 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
6. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale
1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il Piano di sviluppo Aziendale (PA), redatto sulla base del modello allegato B).
2. Il piano di sviluppo aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);
b) il dimensionamento dell'impresa micro, piccola, media ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 allegando copia dell'ultimo bilancio aziendale da cui si evinca il fatturato;
c) un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
d) motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario;
e) nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
f) nel caso di operazioni finalizzate all'efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il PA riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
g) nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
h) quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
i) cronoprogramma su base semestrale;
l) dimostrazione, in via presuntiva, del miglioramento del rendimento globale dell'impresa e delle ricadute economiche sui produttori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
1.Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale secondo le seguenti aliquote:
a) prodotto trasformato che rientra nei prodotti di cui all'allegato I del trattato: 30%;
b) prodotto trasformato che non rientra nei prodotti di cui all'allegato I del trattato:
    I. micro o piccola impresa: 30%;
    II. media impresa: 20%;
2. Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, il sostegno agli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili è erogato sotto forma di «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 relativo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
4. Gli aiuti «de minimis» di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 2 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 3 il sostegno di cui al comma 2 è interamente revocato.
5. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 21.

Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
a) euro 50.000,00 per le Micro imprese
b) euro 75.000,00 per le Piccole imprese
c) euro 100.000,00 per le Medie imprese.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
a) euro 1.500.000,00 per le Micro imprese
b) euro 2.000.000,00 per le Piccole imprese
c) euro 2.500.000,00 per le Medie imprese.

Articolo 10 Operazioni ammissibili
1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono interventi in beni immobili, mobili o immateriali finalizzati:
a) per l'acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento entro il limite del 10%, di cui all'art.69 par.3 lettera b) del Reg (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato;
c) per la costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato;
d) per l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato;
e) per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali, connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi;
f) acquisto dei seguenti beni immateriali:
   I. programmi informatici compreso lo sviluppo
   II. brevetti, licenze
   III. know-how
g) all'introduzione o al potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per sviluppare nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico;
h) all'adeguamento o al potenziamento degli impianti a sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
i) alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
j) all'avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;

k) all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché alla ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale;
l) alla realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;
m) alla realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
n) all'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di "imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni e degli interventi

1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni devono:

a) riguardare la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;

b) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria;

c) essere finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori. Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottengano:

I. un incremento previsionale del reddito dell'impresa e
II. un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e
III. un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali (mediante l'assegnazione e il mantenimento dei punteggi riferiti alle ricadute ambientali);

2. Ai fini dell'ammissibilità gli interventi:

a) relativi all'efficientamento energetico devono:

I. essere realizzati su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;
II. comportare un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.

b) relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono:

I. essere dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda di sostegno. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
II. avere una potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie;
III. prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta per gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa;
IV. rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque nel caso di impianti idroelettrici;
V. non consumare suolo, qualora utilizzino l'energia solare.

c) per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, prevedono impianti che utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate.

3. L'acquisto di terreni non edificati ma edificabili è ammissibile, ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario e facenti parte dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno, entro il limite del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione relativa a beni immobili al netto del costo dei terreni.
4. L'acquisto di fabbricati è ammissibile, fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione, se:
a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
c) costituisce parte integrante dell'operazione programmata dal beneficiario;
d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega alla domanda di sostegno la relazione di stima di un tecnico abilitato che quantifica il prezzo di acquisto del terreno o dei fabbricati e attesta che tali prezzi non sono superiori al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere e) ed f), il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
a) l'attestazione di un tecnico abilitato per il requisito di cui alla lettera e);
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f).

Articolo 12 Operazioni non ammissibili
1.Non sono ammissibili le operazioni:
a) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori;
b) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
c) già portate materialmente a temine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'impresa o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera c) si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili
1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 12, sono ammissibili i costi:
a) per l'acquisto di beni immobili;
b) per la costruzione, l'ampliamento, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione di fabbricati nonché alla realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
c) per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi

generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
2. I costi sono ammissibili se:
a) sono fatturati e quietanzati dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione ad eccezione dei costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità che possono essere fatturati e quietanzati dall'impresa entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) sono preventivati e pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
c) sono congrui e ragionevoli.

Articolo 14 Leasing
1. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
2. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 15 Costi non ammissibili
1.Non sono considerati ammissibili i costi:
a) fatturati o quietanzati in data antecedente alla data della domanda di sostegno fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, comma 2, lettera a) in relazione ai costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità;
b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;
c) per l'acquisto di impianti, di macchinari o di attrezzature o materiali usati;
d) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
e) relativi a interventi eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni o non connessi con l'attività dell'impresa;
f) per manutenzioni ordinarie;
g) per l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;
h) per l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
i) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
j) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
k) per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
l) per l'acquisto di animali;
m) per gli interessi passivi;
n) inerenti all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
o) sostenuti in economia;
p) connessi al contratto di locazione finanziaria, nel caso del leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi
1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare alla domanda di sostegno:
a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie o se in possesso progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi ecc.
2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario; per gli impianti, attrezzature e macchinari, contenuti nel computo metrico estimativo non compresi nel prezzario regionale di cui alla lettera a) e per i quali non è possibile procedere all'analisi dei prezzi, dimostrazione della congruità come indicato nel successivo punto c);
c) per l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
3. contenenti i seguenti elementi:
   I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
   II. la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional;
   III. il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
   IV. eventuali ulteriori elementi utilizzati ai fini della scelta del preventivo ritenuto valido;
4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica, nel caso in cui la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) in caso di acquisto di macchinari e attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture in macchinari e attrezzature preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
f) in caso di spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi la valutazione della ragionevolezza e congruità avviene, per tipologia di progettazione, mediante verifica che il costo proposto non sia superiore al relativo costo derivante dal "Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020" approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tale fine alla domanda di sostegno è allegato:
1. preventivo di spesa, redatto su carta intestata del professionista o della ditta fornitrice il servizio, contenente:
   I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
   II. tipologia e descrizione dei servizi offerti (ad esempio progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di un edificio, direzione lavori, ecc.);

III. indicazione della tipologia di progettazione tra quelle individuate nel Prezzario;
IV. indicazione delle prestazioni integrative tra quelle previste dal Prezzario;
V. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti.

g) in caso di spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento e spese per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
1. almeno tre preventivi:
a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
c. contenenti i seguenti elementi:
I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo;
III. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi:
a) il costo ammesso non è superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità;
b) per i beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
I. gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
II. a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche) e se non già trasmessa la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui al comma 1, lettera f) numero 1, punto iv.

Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea
1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
1. Il beneficiario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 19.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare, da pubblicare sul BUR.

3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro di cui all'articolo 36 "Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni".

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
a) documentazione di carattere generale:
   1) per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti;
   2) per le altre società copia dei contratti con i produttori primari;
   3) copia di eventuali certificazioni volontarie;
   4) eventuali disciplinari interni di produzione;
   5) attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
   6) nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto;
   7) piano di sviluppo aziendale redatto utilizzando il fac simile dell'allegato B);
   8) se del caso, dichiarazione "de minimis";
   9) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
      I. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
      II. non comporta rischi per l'ambiente.
      III. ove necessario l'esito della valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
   10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
      i. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 11;
      ii. che l'impresa non è in difficoltà;
      iii. che l'impresa è micro o piccola o media;
      iv. che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
b) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili:
   1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento;
   2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:
   1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento;
   2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
   3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso.

d) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate:
   1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera a);
   2) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, copia delle stesse;
   3) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni o comunicazioni;
   4) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA – Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23;
e) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:
   1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettere c), d) ed e), in funzione del tipo di operazione programmata;
   2) nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
f) documentazione relativa alle spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi:
   1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera f)
g) documentazione relativa a spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento e spese per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
   1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera g);
   2) il Piano aziendale descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.

2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'articolo 7.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità descritti all'allegato D).
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è dato alle domande di aiuto con importo di costo totale inferiore e in caso di ulteriore parità, è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da genere femminile.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse e adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione dell'esito favorevole della valutazione d'impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 22 Graduatoria
1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Articolo 23 Avvio e conclusione
1. L'operazione finanziata è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede:
a) per operazioni che prevedono esclusivamente interventi in macchinari, attrezzature, impianti, beni mobili e immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
b) per operazioni che prevedono anche interventi edilizi o su beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini urbanistico edilizi.
3. Il beneficiario, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno, trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione, la documentazione di cui al comma 2. Per la documentazione di cui al comma 2, lettera b), il beneficiario presenta copia delle relative autorizzazioni o comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
4. L'operazione è conclusa e rendicontata, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in macchinari, attrezzature, impianti anche stabilmente infissi sui fabbricati, beni mobili o immateriali;
b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi con costo totale ammesso fino euro 500.000,00;
c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 24 Proroghe
1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in macchinari, attrezzature, impianti, beni mobili o immateriali;
b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi edilizi indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso.
3. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede le proroghe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata:
a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 "costi ammissibili", comma 1, lettera d);
d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione di variante, datata e firmata, redatta utilizzando il modello allegato E);
b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a);
c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere da c) a g).
4. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o reiezione della variante e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
5. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di forza maggiore e subentro in caso di cessione;
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
c) una riduzione del punteggio assegnato ai criteri compresi nella categoria "Ricadute ambientali" per l'ammissibilità a finanziamento;
d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
6. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del sostegno concesso.
7. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 5, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
3. della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 "costi ammissibili", comma 1, lettera d).

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento allegando la seguente documentazione:
a) "relazione di variante", datata e firmata, redatta utilizzando il modello allegato E;
b) preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16 "Congruità e ragionevolezza dei costi".
5. L'ufficio attuatore contestualmente al provvedimento di liquidazione a saldo, approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale.
6. Le varianti non sostanziali non comportano:
a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di forza maggiore subentro e cessione;
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
c) una riduzione del punteggio assegnato ai criteri compresi nella categoria "Ricadute ambientali" per l'ammissibilità a finanziamento;
d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
e) un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture (copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate) o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto indicato all'articolo 13 comma 1 lettere d) ed e). Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, riporta:
a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
c) il CUP, indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 21, comma 3, oppure il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 23, comma 2, se non già trasmessa all'ufficio attuatore.
3. Il beneficiario, a pena della reiezione della domanda di anticipo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2 trasmette all'Ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. L'ufficio attuatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento i cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno
1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
   a) se non già trasmessi copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
   b) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
   c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;
   d) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   e) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f);

f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
   1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
   2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
   3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
   4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
   1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini fissati per l'operazione, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di pagamento campionata.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 5, 6 e 7, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
12. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti all'Autorità di Gestione.
13. Entro venti (20) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23 "avvio e conclusione", presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

a) relazione conclusiva a firma del legale rappresentate, redatta sulla base del fac simile allegato C);
b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
h) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
l) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
n) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
o) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione;
p) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
    1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 14 dell'articolo 29 (Liquidazione in acconto del sostegno).

Articolo 31 Subentro e cambio del beneficiario

1. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta (vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione) nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

2. Nel caso di cui al comma 1, il cessionario subentra al beneficiario cedente nella domanda di sostegno o di pagamento se:

a) informa l'Ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;

b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'Ufficio attuatore;

c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

1. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 i beneficiari rispettano il vincolo quinquennale di stabilità dell'operazione, decorrente dal pagamento finale, impegnandosi a:

a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.
2. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione di cui al DPREG 141/2016, la sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:
a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
3. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 2 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'Ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario
1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione.
2. I dati di monitoraggio fisico, a rendiconto, sono allegati alla domanda di saldo.

Articolo 34 Divieto di pluricontribuzione
1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, ad eccezione del sostegno di cui alla tipologia di intervento 4.2.3 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione" nel rispetto della percentuale prevista dall'allegato II del reg. (UE) 1305/2013.
2. Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non è consentito il cumulo con gli incentivi di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo

Articolo 35 Impegni essenziali
1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
  a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
  b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis" di cui all'articolo 11 comma 1 lettera h);
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato F) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 36 Impegni accessori
1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolato al tasso legale.

Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 38 Errori palesi
1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 39 Revoca del sostegno
1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36 "Impegni essenziali" e "Impegni accessori" e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e all'Autorità di Gestione il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati, maggiorati dagli interessi legali, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 41 Controlli ex post
1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36 "Impegni essenziali" e "Impegni accessori" per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." emanato con DPReg 141/2016.

Articolo 43 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 44 Informazioni
1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – PEC competitivita@certregione.fvg.it; telefono 0432/555756 (Simonetta Siben) e 0432/555699 (Marina Cozzi) email simonetta.siben@regione.fvg.it o marina.cozzi@regione.fvg.it .
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Allegato A

AREE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013
Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE)1305/2015 sono le zone montane sotto elencate.

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Ligosullo	San Leonardo
Arta Terme	Lusevera	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Attimis	Malborghetto Valbruna	Savogna
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco	Resiutta	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) – comune parzialmente delimitato

ALLEGATO B)

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

Tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli " del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA

Richiedente ______________________

CUAA ___________________________

1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA

1.1. Descrizione generale dell'impresa alla data di presentazione della domanda di aiuto

1. Ai fini della definizione di PMI (scegliere un'opzione):

☐ **impresa autonoma**: impresa completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese;

☐ **impresa associata**: se la partecipazione con altre imprese arriva almeno al 25% ma non supera il 50%
indicazione delle imprese associate e relative percentuali di partecipazione

☐ **impresa collegata**: se la partecipazione con altre imprese supera il tetto del 50%.
indicazione delle imprese collegate e relative percentuali di partecipazione

- Dimensionamento del beneficiario ai sensi dell'Allegato I del Reg. UE 702/2014:
  ☐ micro impresa;
  ☐ piccola impresa;
  ☐ media impresa;

FATTURATO O TOTALE DI BILANCIO:
OCCUPATI:

- Altri requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal bando:
  ☐ sede di realizzazione dell'operazione: ____________________________________--
  ☐ n° di iscrizione alla CCIAA: ___________;
  ☐ l'impresa non è impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 n. 14 del reg. UE 702/2014;

  A tal fine si riportano di seguito i dati sintetici reperibili su "bilancio – conto Economico – risultato prima delle imposte"

	Importo	Importo

Anno		
Anno		
Anno		

☐ trasforma e commercializza prodotti di provenienza aziendale in misura inferiore al 50%;

1.2. Descrizione della situazione di partenza dell'impresa:

Compilare le sezioni seguenti:

- *Settore di attività ed attività svolta:*
- *Dettagliato elenco dei produttori coinvolti nell'attività ultimo triennio:*
- *Indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, quantità e dei costi:*
- *Sbocchi di mercato.*
- *Partecipazione a cooperative o reti di impresa*

1.3. **Determinazione aliquota di sostegno (barrare):**

☐ **Prodotto trasformato che rientra nei prodotti di allegato I del trattato** : contributo pari al 30% del costo ammissibile;

☐ **Prodotto trasformato che non rientra nei prodotti di allegato I del trattato**:

  ☐ micro o piccola impresa 30% del costo ammissibile;

  ☐ media impresa contributo pari al 20 % del costo ammissibile;

2. PROGETTO DI IMPRESA

2.1. Descrizione del progetto proposto

Compilare le sezioni seguenti:

Organizzazione del ciclo produttivo aziendale;
Analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza;
Descrizione del progetto imprenditoriale;
Descrizione degli interventi proposti in relazione alle criticità evidenziate;
Piano di marketing/internazionalizzazione eventuale piano delle vendite e dei ricavi;

Altre informazioni rilevanti:

- ☐ per le operazioni che prevedono acquisto di fabbricati

Compilare:
è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo
funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento
costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata

- ☐ per operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili: elementi utili alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (art.11 del Bando)

- ☐ per le operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera: elementi utili alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (art.11 del Bando);

- ☐ Realizzazione di spacci/punti vendita:

Dimostrare che l'investimento è dedicato prevalentemente alla vendita dei prodotti trasformati dall'impresa medesima:

2.2. Demarcazione OCM

Verifica che gli interventi proposti siano compatibili con quanto previsto nel cap 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità" e dall'art 17 del Bando.

2.3. **Miglioramento del rendimento globale dell'impresa e delle ricadute economiche sui produttori** primari :

☐ Incremento previsto del reddito di impresa: reddito ex ante ____________; reddito ex post (previsionale): _____________;

☐ aumento dei contratti di vendita o conferimento (solo per le cooperative) da parte dei produttori agricoli *
contratti ex ante prima dell' operazione n.____________________ contratti ex post ____________________-
conferimenti ex ante prima dell' operazione n.____________________ conferimenti ex post ____________________-

☐ innovazione organizzativa.

Dettagliare gli aspetti di miglioramento:

☐ Aumento previsionale della sostenibilità in base ad almeno uno dei seguenti indicatori ambientali derivanti dagli interventi proposti (categorie Ricadute ambientali e Miglioramento della qualità)

Indicatore ambientale (unità di misura)	*Valore rilevato ex ante*	*Valore previsto al termine del PA*	*Note per la compilazione*
Riduzione uso del suolo			*Indicare la superficie occupata da fabbricati ex ante e al termine del PA*
Isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti			*Indicare il livello di prestazione energetica ex ante e quello previsto al termine del PA dei fabbricati*

			oggetto dell'intervento
Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia			*Indicare il consumo di energia ex ante e le previsioni al termine del PA*
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici			*VALORIZZARE IL CAMPO SOLO SE L'INTERVENTO VIENE REALIZZATO*
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili			
Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue			
Realizzazione di processi o impianti finalizzati alla produzione e all'utilizzo di " imballaggi sostenibili			
Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto			
ISO 14001 (SGA)	*NON ADERISCE*		
ALTRO (facoltativo)			

*L'aumento dei contratti di vendita o conferimento e l'innovazione organizzativa, possono essere alternativi tra loro.

- Investimenti relativi all'efficientamento energetico (qualora previsto);

☐ sono realizzati esclusivamente su edifici esistenti;

☐ Edifici: classe energetica ante investimento _____; classe energetica post investimento _____;

Contestualizzare l'investimento specifico per cui viene chiesta l'assegnazione del punteggio;

- *Descrizione dell'impianto per cui è chiesta l'assegnazione del punteggio specificando il processo produttivo in cui è coinvolto;*
- *In relazione all'impianto stima del consumo* energetico ante investimento e post investimento.

Stima consumo energetico ante investimento (*unità di misura/ unità di prodotto*)	*Stima consumo energetico post investimento* (*unità di misura/ unità di prodotto*)

- Realizzazione di impianti per la produzione di fonti energetiche Rinnovabili (qualora previsto) relativi al fabbisogno energetico per autoconsumo:

	Anno di riferimento ______	Anno di riferimento ______	Anno di riferimento ______	note
Consumi energetici ANTE investimento (unità di misura)				
Consumi energetici POST investimento (unità di misura)	Stima POST investimento			

- Tipologia dell'impianto________________;

☐ Per gli impianti di digestione anaerobica Indicare:

☐ Potenza ______MWe;

☐ Impianto NON alimentato con colture dedicate e che utilizza esclusivamente scarti e sottoprodotti di produzione dell'impresa;

☐ Altri impianti: Potenza______________________MWe;

☐ Impianti a biomassa: percentuale di utilizzo dell'energia termica prodotta ______ (compresa quella necessaria al funzionamento);

☐ Impianti ad energia solare SENZA consumo di suolo: Indicare dove è collocato l'impianto _________________ (estremi catastali dell'immobile)______________;

☐ Per gli impianti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, il prodotto trasformato:

☐ non è un prodotto allegato I del trattato per cui viene applicato il regime "de minimis": _________; (specificare);

☐ il prodotto rientra tra quelli previsti dall'allegato I.

☐ Situazione occupazionale prevista al termine dell'investimento (numero occupati effettivi): ___________;

☐ Altre informazioni

3. PIANO FINANZIARIO

Dettagliato piano finanziario distinto per intervento (con indicazione della corrispondente categoria su SIAN come nella tabella seguente) indicando le previste fonti di finanziamento del progetto integrative dell'aiuto PSR:

- Tipologie di intervento attivate con l'intervento 4.2.1;
- Altri investimenti necessari alla realizzazione del PA non finanziati dal PSR.

Nota: inserire nella tabella con un "doppio click" facendo attenzione di adattare la tabella in maniera che nel documento word siano visibili tutti i campi compilato oppure inserire uno "screenshot" allegando il file .xls

PIANO FINANZIARIO - 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI						
CATEGORIA DI INVESTIMENTO INSERITA A SIAN (SELEZIONARE LA CATEGORIA DAL MENù A TENDINA)						
1	**Descrizione di dettaglio degli investimenti programmati:**					
	Inserire la descrizione dell'intervento					
	DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI	COMPUTO METRICO (SI/NO)	RIFERIMENTO ALLE VOCI DI SPESA	TERNE DI PREVENTIVI (SI/NO)	DITTA PRESCELTA	IMPONIBILE (euro)
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
……						
TOTALE						
CATEGORIA DI INVESTIMENTO INSERITA A SIAN (SELEZIONARE LA CATEGORIA DAL MENù A TENDINA)						
2	**Descrizione di dettaglio degli investimenti programmati:**					
	Inserire la descrizione dell'intervento					
	DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI	COMPUTO METRICO (SI/NO)	RIFERIMENTO ALLE VOCI DI SPESA	TERNE DI PREVENTIVI (SI/NO)	DITTA PRESCELTA	IMPONIBILE (euro)
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
……						
TOTALE						
TOTALE GENERALE						

4. SPESE GENERALI

4.1. *Spese di progettazione*

Spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi.

Indicare, fra le seguenti, la tipologia di progettazione e il valore dell'intervento come determinato ai sensi dell'articolo 16 del bando.

Tipologia di progettazione	Descrizione	Valore da computo metrico/preventivi
Progettazione 1	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso	
Progettazione 2	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	
Progettazione 3	Impianti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. Impianti per la produzione di energia	
Progettazione 4	Edifici rurali e/o strutture per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri)	
Progettazione 5	Realizzazione e/o miglioramenti di impianti arborei, realizzazione di reti irrigue, sistemazioni dei terreni, recinzioni, reti antigrandine, ecc.	
Progettazione 6	Acquisizione di macchine e attrezzature e altri investimenti immateriali	

5. CRONOPROGRAMMA

Dettagliato cronoprogramma degli interventi secondo lo schema riportato in tabella.

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE							
Tipologia di intervento	**Termine per la conclusione delle opere**	**Avanzamento finanziario a 6 mesi (euro)**	**Avanzamento finanziario a 9 mesi (euro)**	**Avanzamento finanziario a 12 mesi (euro)**	**Avanzamento finanziario a 18 mesi (euro)**	**Avanzamento finanziario a 24 mesi (euro)**	**Totale costo previsto euro**
Investimenti in beni mobili o immateriali: costo ammesso ≤ 500.000 euro	Max 9 mesi			Non previsto	Non previsto	Non previsto	
Investimenti che prevedono interventi in beni immobili con costo ammesso ≤ 500.000 euro	Max 18 mesi		Non previsto			Non previsto	
Investimenti che prevedono interventi in beni immobili con costo ammesso ≥ 500.000 euro	Max 24 mesi		Non previsto				

6. INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE

Barrare il punteggio corrispondente e motivare a fianco l'autoassegnazione dello stesso

CRITERI TRASVERSALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Motivazione
Localizzazione dell'operazione.	**Aree rurali D** e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	3	
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto		2	
	Impresa giovanile		1	

* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012

•

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Motivazione
Numero di occupati effettivi	Oltre 250	Non cumulabili fra	0	

	Fino a 250	loro	4	
	Fino a 50		3	
	Fino a 10		2	
Settore produttivo del beneficiario	Lattiero caseario	Non cumulabili fra loro	20	
	Carni e apicoltura		18	
	Cereali proteoleaginose		10	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)		15	
	Vitivinicolo		2	
	Altri settori		0	

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

	Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Motivazione
Regimi di qualità	Certificazione biologico	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Cumulabili	7	
	Altre certificazioni	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n.		4	

		1308/2013;			
		Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012	Cumulabili	3	
		Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica		3	
		Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13 **		2	

** ad esempio : ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)

RICADUTE SUI PRODUTTORI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario		Punteggio	Cumulabilità	Motivazione
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Cooperative e partecipazione a ‘reti di impresa’, costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 ***	Cooperative	5	Non cumulabili fra loro	
		Reti di impresa	3		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto		3	Cumulabili fra loro	
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l’ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali		3		

	Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico	3		
	Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export	3		
	Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali	3		

	*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete. L'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto l'aiuto.

RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese		Punteggio	Motivazioni
Positive ricadute ambientali e climatiche	Riduzione dell’uso del suolo (non cumulabili tra loro)	Acquisto di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell’attività dell’impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione. Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato	4	
		Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento programmato	2	
		Costruzione di nuovi immobili. Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	0	
	Interventi relativi all’isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo		2	
	Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all’attività aziendale		2	
	Realizzazione, per l’autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.		2	
	Realizzazione, per l’autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione		2	

	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta		2	

	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.		5	
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di " imballaggi sostenibili"(materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti		3	
Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali	Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta approvvigionamento a KM Ø) Non cumulabili fra loro	80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	4	
		50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	3	
		80% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	3	
		50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	2	
		80% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	2	
		50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	1	

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	30

Luogo e Data

firma del Legale rappresentante

ALLEGATO C)

PSR 2014 - 2020 REGIONE FVG

Liquidazione a saldo dell'aiuto concesso a valere sulla tipologia di intervento 4.2.1.

INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI " DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA.

RELAZIONE CONCLUSIVA

PIANO AZIENDALE AGGIORNATO

1.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA

Anagrafica beneficiario:

CUAA:

Codice domanda di aiuto:

N. decreto di finanziamento e data

Termine di conclusione investimento:

Spesa richiesta a contributo: €

Spesa ammessa a contributo: € Aiuto: €

Proroghe: ………..

1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE REALIZZATA

1.3 ITER AUTORIZZATIVO (in caso di opere a misura):

☐ permesso a costruire n. del	☐ comunicazione agibilità tipo prot del
☐ scia n. del	☐ variante prot del
☐ dia n. del	☐ variante prot del
☐ comunicazione di edilizia libera	☐ variante prot del
☐ comunicazione edilizia libera asseverata	☐ variante prot del
☐ Fine lavori autorizzazione prot del	
☐ Altra documentazione	
☐ Autorizzazioni sanitarie	

1.4 VARIANTI

1.4.1 VARIANTI SOSTANZIALI APPROVATE

Estremi dell'autorizzazione da parte del Servizio competitività sistema agro alimentare

n. e data

Descrizione sintetica della variante:

- Eventuale rideterminazione punteggio:
- Importo approvato:

1.4.2 VARIANTI NON SOSTANZIALI

Descrizione della variante come da allegato E)

☐ Con la presente si richiede l'approvazione della variante non sostanziale come descritta nell'allegato E)

- Eventuale rideterminazione della spesa ammessa e dell'aiuto:
- Eventuale rideterminazione del sostegno ammessa e dell'aiuto:
- Eventuale rideterminazione punteggio:

1.5 PIANO AZIENDALE

☐ L'investimento è stato realizzato coerentemente a quello ammesso a finanziamento (viene confermato il Piano Aziendale iniziale);

☐ Il progetto iniziale ha subito delle VARIANTI SOSTANZIALI:

  ☐ le varianti non hanno comportano modifiche sostanziali al PIANO originario o aggiornato in sede di richiesta di variante

  ☐ le varianti hanno comportano modifiche sostanziali al Piano Aziendale (allegare nuovo Piano su fac smile dell'allegato B) alla domanda di aiuto)

CONFERMA CRITERI DI SELEZIONE

Punteggio complessivo in domanda di aiuto:

Punteggio complessivo in domanda di saldo:

Indicazione puntuale di eventuali scostamenti: ……………………………………………………………

QUADRO FINANZIARIO DI RAFFRONTO TRA COSTI PREVISTI E COSTI SOSTENUTI COERENTI CON LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A RENDICONTO

QUADRO FINANZIARIO DI RAFFRONTO TRA COSTI PREVISTI E COSTI SOSTENUTI CON LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A RENDICONTO													
DESCRIZIONE INVESTIMENTO					DOMANDA DI SOSTEGNO/VARIANTE		PAGAMENTO						
PROGR.	CODICE SIAN INTERVENTO	CODICE SIAN SOTTO INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CONGRUITA' SPESA	SPESA IMPONIBILE AMMESSA euro	AIUTO CONCESSO	DATA FATTURA	N. FATTURA	MODALITA' DI PAGAMENTO	RIFERIMENTO PAGAMENTO (n - data)	TOTALE FATTURA euro	IMPORTO RENDICONTATO euro	NOTE
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
n													
											TOTALE		

DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE DELL'IMPRESA E DELLE RICADUTE ECONOMICHE SUI PRODUTTORI:

SALDO - SCHEDA DI PERFORMANCE INTERVENTO 4.2.1			
Incremento previsionale del reddito dell'impresa	**Totale valore della produzione ex ante (A) ***	**Totale valore della produzione a regime (B) ***	**(B-A)>o**
	€	€	€
Aumento dei contratti di acquisto da parte dei produttori agricoli o aumento dei contratti di conferimento per le cooperative	Situazione ex ante	Situazione ex post	
Miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa	SI	NO	DESCRIZIONE

Aumento della sostenibilità in base agli indicatori ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi programmati e indicati nel PA

Indicatore ambientale (unità di misura)	*Valore rilevato ex ante*	**Valore raggiunto al termine del PA**	*Note per la compilazione*
Riduzione uso del suolo			*Indicare la superficie occupata da fabbricati ex ante e al termine del PA*
Isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti			*Indicare il livello di prestazione energetica ex ante e al termine del PA dei fabbricati oggetto dell'intervento*

Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia			*Indicare il consumo di energia ex ante e al termine del PA*
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici			*VALORIZZARE IL CAMPO SOLO SE L'INTERVENTO E' STATO REALIZZATO*
Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili			
Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque			

reflue			
Realizzazione di processi o impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di " imballaggi sostenibili			
Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto			
ISO 14001 (SGA)	*NON ADERISCE*		
ALTRO (facoltativo)			

Il sottoscritto **dichiara** di:

☐ aver inviato regolarmente alle scadenze previste i dati di Monitoraggio semestrale

Allega :

☐ i dati di monitoraggio finanziario e fisico alla data di conclusione dell'operazione

Luogo e data,

firma del Legale Rappresentante

____

ALLEGATO D)

CRITERI DI SELEZIONE TIPO DI INTERVENTO 4.2 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI

CRITERI TRASVERSALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione del punteggio
Localizzazione dell'operazione.	**Aree rurali D** e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	8	Localizzazione, prevalente in termini finanziari a seguito della verifica di ammissibilità dell'operazione
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		4	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile di nuova costituzione	Non cumulabili fra loro	3	* si definiscono imprese giovanili: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012
	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto		2	
	Impresa giovanile		1	
Numero di occupati effettivi	Oltre 250	Non cumulabili fra loro	0	Numero di occupati effettivi alla data di presentazione della domanda di sostegno come risultante da visura della CCIAA
	Fino a 250		4	
	Fino a 50		3	

	Fino a 10		2	
Settore produttivo del beneficiario	Lattiero caseario	Non cumulabili fra loro	20	In funzione del settore produttivo del beneficiario coerente con il prodotto trasformato e commercializzato oggetto della domanda
	Carni e apicoltura		18	
	Cereali proteoleaginose		10	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)		15	
	Vitivinicolo		2	
	Altri settori		0	

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

	Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione del punteggio
Regimi di qualità	Certificazione biologico	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate	Cumulabili	7	Il beneficiario aderisce al regime indicato, coerente con l'operazione ammessa a finanziamento, alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenuto fino alla liquidazione del sostegno. Il controllo è effettuato mediante copia delle certificazioni allegate in domanda e riscontro sugli elenchi regionali o nazionali se disponibili. Sono oggetto di punteggio anche le aziende che certificano solo una linea della propria produzione coerente con l'operazione ammessa a finanziamento.
	Altre certificazioni	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;		4	Punteggio assegnato in caso di avvio, miglioramento o potenziamento di prodotti /processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi. Il controllo è effettuato mediante copia delle certificazioni allegate in domanda e riscontro sugli elenchi regionali o nazionali se disponibili.

		Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012	Cumulabili	3	
		Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica		3	
		Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13 **		2	

** ad esempio : ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)

RICADUTE SUI PRODUTTORI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute attese sui produttori del settore primario		Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione del punteggio
Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli	Cooperative e partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 ***	Cooperative	5	Non cumulabili fra loro	Il beneficiario alla data di presentazione della domanda di sostegno è una cooperativa o già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto l'aiuto. Verifica mediante visura camerale
		Reti di impresa	3		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto		3	Cumulabili fra loro	L'operazione prevede la realizzazione di interventi coerenti con quelli in dettaglio indicati nella descrizione del criterio di selezione. Il controllo avviene mediante Preventivi di spesa o documentazione specifica allegata alla domanda
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali		3		

	Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico	3		
	Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della internazionalizzazione dei prodotti e dell'export	3		
	Avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali	3		

	*** In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.

RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle ricadute ambientali attese		Punteggio	Cumulabilità	
Positive ricadute ambientali e climatiche	Riduzione dell'uso del suolo	Acquisto di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione. Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato	4	Non cumulabili fra loro	Il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria, a seguito della verifica di ammissibilità, degli interventi relativi all'acquisto e ristrutturazione di fabbricati esistenti o alla realizzazione di ampliamenti di fabbricati esistenti.
		Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento programmato	2		
		Costruzione di nuovi immobili. Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	0		
	Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo		2	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il totale isolamento termico, se necessario, degli edifici esistenti destinati alle attività aziendali
	Ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale		2	Cumulabili fra loro	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la ristrutturazione degli impianti termici ed elettrici esistenti.
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali.		2		L'operazione prevede la realizzazione degli interventi in dettaglio indicati nella descrizione del criterio di selezione .
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione		2		
	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta		2		

	Realizzazione o miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione.		5		
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di " imballaggi sostenibili"(materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti		3		
Riferimento alle varie tipologie di impianto cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali	Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta approvvigionamento a KM Ø)	80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	4	Non cumulabili fra loro	Contratti con fornitori o altra documentazione allegata in domanda
		50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	3		
		80% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	3		
		50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	2		
		80% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	2		
		50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	1		

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità alle domande di aiuto con importo di costo totale inferiore.
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprese di genere femminile.

PUNTEGGIO MASSIMO	**100**
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	**30**

ALLEGATO E)

Modello relazione di variante

VARIANTE SOSTANZIALE (da richiedere preventivamente)

Descrizione della variante sostanziale:

- Dettagliata descrizione della variante
- Dettaglio degli interventi oggetto della richiesta di variante:
- Importo dell'operazione richiesto a seguito della variante:
- Importo del sostegno richiesto a seguito della variante:
- Congruità della spesa (allegare la relativa documentazione):
  - ☐ Terne di preventivi
  - ☐ Computo metrico estimativo
- Si conferma il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti in domanda di sostegno oppure
- Gli obiettivi e i risultati previsti, a seguito della variante, sono così modificati
  - Obiettivi ex ante ed ex post
  - Risultati ex ante ed ex post
- ☐ PA aggiornato (se necessario).
- Eventuale rideterminazione punteggio (tranne per "RICADUTE AMBIENTALI") :
  - Investimento/i cui si intende rinunciare:
  - Punteggio cui si intende rinunciare:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE - RAFFRONTO

Quadro di raffronto della variante								
Domanda di sostegno				Richiesta di variante				
Progr.	Codice SIAN sotto intervento	Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali	Importo ammesso	Codice SIAN sotto intervento	Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali variante	Congruità della spesa variante*	Importo di variante	Note

SOMMANO								

*allegare, in funzione dell'intervento, la documentazione indicata all'articolo 16 del bando.

QUADRO RIEPILOGATIVO						
Prog.	**Codice SIAN**	**Descrizione intervento**	**Importo ammesso domanda di sostegno (a)**	**Importo di variante (b)**	**Differenza a - b**	**Note**
		Acquisto, costruzione miglioramento beni immobili				
		Acquisto impianti, macchinari, attrezzature				
		Spese generali				
		Beni immateriali				
SOMMANO						

CONGRUITA' DELLA SPESA - VARIANTE

Prog.	**Descrizione opere edili, impianti, macchinari, attrezzature, spese generali, beni immateriali**	**Computo metrico (SI/NO)**	**Terna di preventivi**	**Fornitore scelto**	**Importo**

Ulteriori informazioni

VARIANTE NON SOSTANZIALE (da richiedere contestualmente alla domanda di saldo)

Descrizione della variante NON sostanziale:

- Dettagliata descrizione della variante
- Dettaglio degli interventi oggetto di richiesta di variante:
- Importo dell'operazione richiesto a seguito della variante:
- Importo del sostegno richiesto a seguito della variante:
- Congruità della spesa (allegare la relativa documentazione):
  - ☐ Terne di preventivi
  - ☐ Computo metrico estimativo

- Si conferma il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti in domanda di sostegno <u>oppure</u>
- Gli obiettivi e i risultati previsti, a seguito della variante, sono così modificati:
  - Obiettivi ex ante ed ex post
  - Risultati ex ante ed ex post

- Eventuale rideterminazione punteggio (tranne per "RICADUTE AMBIENTALI"):
  - Investimento/i cui si intende rinunciare:
  - Punteggio cui si intende rinunciare:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE - RAFFRONTO

Quadro di raffronto della variante								
Domanda di sostegno				**Richiesta di variante**				
Progr.	**Codice SIAN sotto intervento**	**Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali**	**Importo ammesso**	**Codice SIAN sotto intervento**	**Descrizione opere edili macchinari attrezzature impianti spese generali <u>variante</u>**	**Congruità della spesa <u>variante</u>***	**Importo di variante**	**Note**
SOMMANO								

*allegare, in funzione dell'intervento, la documentazione indicata all'articolo 16 del bando.

QUADRO RIEPILOGATIVO						
Prog.	**Codice SIAN**	**Descrizione intervento**	**Importo ammesso domanda di sostegno (a)**	**Importo di variante (b)**	**Differenza a - b**	**Note**
		Acquisto, costruzione miglioramento beni immobili				
		Acquisto impianti, macchinari, attrezzature				
		Spese generali				
		Beni immateriali				
SOMMANO						

CONGRUITA' DELLA SPESA - VARIANTE

Prog.	Descrizione opere edili, impianti, macchinari, attrezzature, spese generali, beni immateriali	Computo metrico (SI/NO)	Terna di preventivi	Fornitore scelto	Importo

Ulteriori informazioni

Luogo e data ___________________ Firma

ALLEGATO F)

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%.		X	**d**	Articolo 34 " impegni essenziali"
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".		X	**d**	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo 34 "impegni essenziali"

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda
s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th>Intervento 4.2.1</th><th>Azione</th><th>Rif. a.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 34 " impegni essenziali" .</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>X</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>X</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**Misura**	**Intervento 4.2.1**	**Azione**	**Rif. a.2**		
Descrizione impegno	**Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”.**						
Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo 34 “Impegni essenziali”						
Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	**X**	Decadenza totale	Campo di applicazione	**X**	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica, tramite le banche dati disponibili in materia di “aiuti di stato”, che l’aiuto totale percepito non superi gli importi massimi e le aliquote di sostegno consentite.						
Descrizione modalità di verifica presso l’azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_11_1_ADC_AMB ENERGO CONVITTO SAN LUIGI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua ad uso irrigazione culture all'Ente "Convitto Salesiano San Luigi".

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 1092/AMB dd. 19/02/2020, è stato concesso all'ENTE "CONVITTO SALESIANO SAN LUIGI", con sede in Via Don Bosco, 48 Gorizia il diritto a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,00012 (0,012 l/s), di complessivi moduli minimi 0,00012 (0,012 l/s), e complessivi moduli medi 0,00012 (0,012 l/s), per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 390, mediante l'opera di presa P1, in Comune di Gorizia, ad uso irrigazione colture.

Gorizia, 28 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_11_1_ADC_AMB ENERGO WITOR'S SPA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale alla ditta Witor's Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 1067/AMB dd. 17/02/2020, è stato concesso alla ditta WITOR'S S.P.A., con sede in Galleria Del Corso, 4 Milano il diritto a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,04, di complessivi moduli minimi 0,04, e complessivi moduli medi 0,04 per un prelievo massimo annuo complessivo di 10.000, mediante l'opera di presa P1, in Comune di Gorizia, ad uso industriale.

Gorizia, 28 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_11_1_ADC_AMB ENERUD PROMOTURISMO FVG-SAURIS SOPRA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale - Sorgenti Lucharlanar e altre di Sauris di Sopra. Richiedente: Ente Promoturismo FVG.

L'Ente PROMOTURISMOFVG, con sede in Via Vittorio Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS), ha chiesto in data 07/10/2019 la concessione di complessivi moduli medi 0,0048 e complessivi moduli massimi 0,03 di acqua, ad uso industriale, dalla esistente derivazione ad uso idropotabile oggetto di concessione al gestore del servizio idrico, per quanto superi il livello del serbatoio, a cui affluiscono le acque delle Sorgenti Lucharlanar (alla quota di 1525,03 m s.l.m.m.), Lempechler (1444,09 m s.l.m.m.) , Gerona (quote varie) e Kortol (1577,24 m), nella frazione di Sauris di Sopra, per l'alimentazione del bacino di accumulo idrico per l'innevamento artificiale, attualmente in fase di realizzazione, mediante la seguente opera di presa superficiale:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Ps1	Sauris	Sauris di Sopra	opera in progetto	/	0,48	3	innevamento artificiale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015, il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10/06/2020, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Sauris.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Maria Rosa Delli Zotti e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 07/10/2019, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

20_11_1_ADC_AMB ENERUD PROMOTURISMO FVG-SAURIS SOTTO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale - Sorgente Kortol di Sauris di Sotto. Richiedente: Ente Promoturismo FVG.

L'Ente PROMOTURISMOFVG, con sede in Via Vittorio Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS), ha chiesto in data 07/10/2019 la concessione per derivare moduli medi 0,0025 e moduli massimi 0,03 di acqua, ad uso industriale, a valle dello scarico della Sorgente Kortol di Sauris di Sotto, già oggetto di concessione ad uso idropotabile al gestore del servizio idrico, per l'alimentazione del bacino di accumulo idrico per l'innevamento artificiale, attualmente in fase di realizzazione, mediante la seguente opera di presa superficiale:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Ps1	Sauris	Sauris di Sotto	opera in progetto	/	0,25	3	innevamento artificiale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015, il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10/06/2020, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Sauris.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Maria Rosa Delli Zotti e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 07/10/2019, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 2 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

20_11_1_ADC_INF TERR CLAUT 19 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica

Comune di Claut. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Claut, con deliberazione consiliare n. 29 del 7 ottobre 2019, ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

20_11_1_ADC_PATR DEM CONC DEM SOC NAUTICA GRIGNAO_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione, dalla Società Nautica Grignano ASD, finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima avente una durata di 4 mesi dal 01 aprile al 30 luglio 2020, per l'occupazione e l'utilizzo con opere di facile rimozione quali due gazebo di una porzione di area demaniale marittima sita in Comune di Trieste - località Grignano sulla pcn 1799/1, FM 11 del CC di Prosecco.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamati gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
Richiamate la LR 22/2006 e la LR 10/2017;
Richiamata l'istanza presentata in data 27/02/2020 (prot. di arrivo n. 3422/A di pari data) avanzata dal sig. Daniel Zorn in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Nautica Grignano A.S.D., con sede in Trieste Riva Massimiliano e Carlotta 2, finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima avente una durata di 4 mesi dal 01 Aprile al 30 Luglio 2020 per l'occupazione e l'utilizzo con opere di facile rimozione quali due gazebo di una porzione di area demaniale marittima sita in Comune di Trieste - località Grignano sulla p.c.n. 1799/1 F.M. 11 del C.C. di Prosecco la cui competenza gestionale è delegata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.Lgs. 111/2004;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 11.03.2020 e fino al 30.03.2020.

RENDE NOTO

Che, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso e comunque fino a lunedì 30.03.2020, ore 16.00, l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, preferibilmente nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di lunedì 30.03.2020, ore 16.00, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree oggetto del presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 58, comma 8, della L.R. 10/2017, nel caso di presentazioni di istanze concorrenti, sarà data preferenza agli utilizzi precedentemente assentiti e conseguentemente saranno ritenute ammissibili esclusivamente istanze concorrenti presentate da Associazioni sportive dilettantistiche, svolgenti attività nell'ambito della nautica da diporto.
Entro e non oltre il termine di lunedì 30.03.2020, ore 16.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio eventuali domande concorrenti presentando formale istanza in marca da bollo da euro 16,00 limitatamente alle aree oggetto del presente avviso. L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Saranno invitati a partecipare alla eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato di lunedì 30.03.2020, ore 16.00.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 28 febbraio 2020

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Gabriella Pasquale

20_11_1_ADC_RIS AGR ELENCO TECNICI ED ESPERTI OLI DI OLIVA 2019_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Udine

Elenco dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini della Regione Friuli Venezia Giulia alla data del 31 dicembre 2019.

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

Progressivo elenco	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	CAP	Comune	Provincia	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione	CAPO PANEL
1	KOPRIVNJAK	OLIVERA	POLA (CROAZIA)	20/05/1965	33100	UDINE	UD	459	18/06/1998		
2	BERNARDIS	ENEA	CASTIONS DI STRADA (UD)	11/12/1948	33050	CASTIONS DI STRADA	UD	346	30/05/2000		
3	BRESSA	FRANCESCA	CODROIPO (UD)	29/09/1965	33033	CODROIPO	UD	347	30/05/2000		
4	LICIT	LORIS	PADOVA (PD)	28/12/1962	33039	SEDEGLIANO	UD	348	30/05/2000		
5	MAIFRENI	MICHELA	PALMANOVA (UD)	18/08/1965	33100	UDINE	UD	349	30/05/2000		
6	MANSUTTI	DIEGO	UDINE (UD)	15/07/1943	33010	REANA DEL ROJALE	UD	350	30/05/2000		
7	MARINO	MARILENA	UDINE (UD)	03/01/1967	33100	UDINE	UD	351	30/05/2000		
8	NARDINI	RENATO	CODROIPO (UD)	04/02/1950	33100	UDINE	UD	352	30/05/2000		
9	PIUSSI	DANIELA	UDINE (UD)	10/02/1969	33018	TARVISIO	UD	353	30/05/2000		
10	SIGNORA	GERMANA	UDINE (UD)	09/07/1939	33010	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	354	30/05/2000		
11	STEFANELLI	ACHILLE	BOLOGNA (BO)	03/07/1928	33040	FAEDIS	UD	355	30/05/2000		
12	TARNOLD	PIERO	UDINE (UD)	02/05/1947	33010	REANA DEL ROJALE	UD	356	30/05/2000		
13	TURRI	LAURA	VERONA (VR)	14/10/1959	33047	REMANZACCO	UD	357	30/05/2000		
14	VERZIN	SERENA	UDINE (UD)	04/11/1963	33100	UDINE	UD	358	30/05/2000		
15	ZAMARIAN	SANDRA	UDINE (UD)	02/12/1962	33100	UDINE	UD	359	30/05/2000		
16	CANDRIELLO	ALESSANDRO	UDINE (UD)	03/01/1951	33100	UDINE	UD	360	30/05/2000		
17	SARTOR	LUCA	PORDENONE (PN)	11/06/1967	33080	PORCIA	PN	361	30/05/2000		
18	PICCOTTI	LORIS	BASILIANO (UD)	16/09/1950	33080	FIUME VENETO	PN	362	30/05/2000		
19	SFREDDO	ALESSANDRO	PORDENONE (PN)	15/06/1967	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	363	30/05/2000		
20	STAREC	DANIELE	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	20/02/1937	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	364	30/05/2000		
21	RUNCIO	ROSA	LATISANA (UD)	04/09/1969	33033	CODROIPO	UD	461	20/06/2000		
22	MORET	SABRINA	ZURIGO (CH)	05/06/1964	31015	CONEGLIANO	TV	462	20/06/2000		
23	INNOCENTE	NADIA	SPILIMBERGO (PN)	20/09/1967	33097	SPILIMBERGO	PN	463	20/06/2000		
24	BOSCHELLE	ORNELLA	UDINE (UD)	06/01/1959	33100	UDINE	UD	666	26/07/2000		
25	MARTELOSSI	MAURO	POZZUOLO DEL FRIULI (UD)	05/09/1958	33030	CAMPOFORMIDO	UD	1597	30/11/2000		
26	STEPAN	KARMEN	CAPODISTRIA (SLO)	10/07/1968	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1023	28/10/2002		
27	PAROVEL	EURO	TRIESTE (TS)	16/09/1968	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1024	28/10/2002		
28	DEGENHARDT	GIOVANNI	FIUME (CROAZIA)	16/07/1949	34077	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	1777	30/12/2002		
29	CERNIZ	FRANCO	TRIESTE (TS)	16/01/1963	34100	TRIESTE	TS	1800	31/12/2002		
30	AFFATATI	FULVIO	UDINE (UD)	01/09/1954	34100	TRIESTE	TS	1799	31/12/2002		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

31	GLAVINA	DANJEL	TRIESTE (TS)	02/01/1977	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	65	24/02/2003		
32	RADOVICH	FRANCO	DUINO AURISINA	01/09/1954	34013	DUINO AURISINA	TS	66	24/02/2003		
33	MAHNIC	ALEKSEJ	TRIESTE (TS)	17/11/1970	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	67	24/02/2003		
34	KOCJANCIC	RADO	TRIESTE (TS)	26/10/1976	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	68	24/02/2003		
35	FIOR ROSSO	GIOACCHINO	PALMA DI MONTECHIARO (AG)	19/07/1956	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	69	24/02/2003		
36	MARTINI	MARIO	PIRANO (EE)	16/01/1941	34013	DUINO AURISINA	TS	70	24/02/2003		
37	PELLIZON	PIERO	MUGGIA (TS)	04/11/1936	34013	DUINO AURISINA	TS	71	24/02/2003		
38	PERCOVIC	GIORGIO	TRIESTE (TS)	10/11/1949	34100	TRIESTE	TS	72	24/02/2003		
39	PARMEGIANI	PAOLO	TRIESTE (TS)	19/06/1961	34100	TRIESTE	TS	73	24/02/2003		
40	ZERIALI	MIRAN	TRIESTE (TS)	27/03/1957	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	74	24/02/2003		
41	ZERJAL	EDVIN	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	12/05/1948	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	75	24/02/2003		
42	PELLEGRINI	VALENTINA	OSOPPO (UD)	08/01/1945	34100	TRIESTE	TS	76	24/02/2003		
43	PISTRINI	GIANNI	TRIESTE (TS)	14/10/1959	34100	TRIESTE	TS	635	27/06/2003		
44	ROCE	CARMEN	POLA	13/09/1957	34074	MONFALCONE	GO	636	27/06/2003		
45	MUSUMARRA	DOMENICO	MONFALCONE (GO)	18/04/1956	34100	TRIESTE	TS	637	27/06/2003		
46	NESICH	SERGIO	MILANO (MI)	07/02/1959	34100	TRIESTE	TS	39	30/12/2003		
47	MARCELLI	VINCENZO	VENAROTTA (AP)	27/11/1950	33080	ZOPPOLA	PN	33	29/12/2003		
48	MOROSO	GILBERTO	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	11/09/1948	33038	S. DANIELE DEL FRIULI (UD)	UD	5844	02/12/2004		
49	GIANNINI	ROBERTO	TRIESTE (TS)	13/09/1963	33038	S. DANIELE DEL FRIULI (UD)	UD	5845	02/12/2004		
50	BRUNELLI	ANTONIETTA	POLA (CROAZIA)	16/02/1956	34100	TRIESTE	TS	6023	17/12/2004		
51	SURAN	PETAR	ROVIGNO (CROAZIA)	16/09/1955	34100	TRIESTE	TS	6024	17/12/2004		
52	KLUN	SANDY	TRIESTE (TS)	25/05/1958	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	6025	17/12/2004		
53	MILLO	MARIA ANNUNZIATA	MUGGIA (TS)	25/03/1944	34015	MUGGIA	TS	6043	27/12/2004		
54	CEPACH	MARISA	SGONICO (TS)	03/07/1959	34010	SGONICO	TS	6042	27/12/2004		SI
55	PECILE	LUCIANA	TRIESTE (TS)	22/01/1950	34100	TRIESTE	TS	218	17/02/2005		
56	VECCIA	PAOLO	PISA (PI)	01/08/1960	34100	TRIESTE	TS	2523	04/07/2005		
57	PEROSSA	FULVIA	TRIESTE (TS)	02/03/1953	34100	TRIESTE	TS	2524	04/07/2005		
58	VUCH	WALTER	TRIESTE (TS)	02/11/1959	34100	TRIESTE	TS	2525	04/07/2005		
59	RASMAN	SILVIA	TRIESTE (TS)	17/06/1954	34015	MUGGIA	TS	3623	07/09/2005		
60	FUMAROLA	MAURIZIO	PALMANOVA (UD)	03/02/1972	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	UD	3624	07/09/2005		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

61	CAROLI	ANTONELLA	MARTINA FRANCA (TA)	15/07/1972	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	3625	07/09/2005		
62	MARTINA	GIULIANA	SPILIMBERGO (PN)	23/06/1949	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	3626	07/09/2005		
63	GREGORI	RENATO	TRIESTE (TS)	11/10/1951	34100	TRIESTE	TS	5788	11/11/2005		
64	COTAR	MILOŠ	GORIZIA (GO)	19/09/1974	34170	GORIZIA	GO	5789	11/11/2005		
65	PERLA	ANTONELLA	ROMA	13/02/1962	33100	UDINE	UD	5790	11/11/2005		
66	BENEDETTI	PAOLO	PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	29/07/1937	33056	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	5791	11/11/2005		
67	VERSOLATTO	FRANCESCA	PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	06/06/1944	33056	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	5792	11/11/2005		
68	MENON	CARLO	GORIZIA (GO)	29/10/1952	34170	CORMONS	GO	6916	15/12/2005		
69	MANZINI	ITALO	TRIESTE (TS)	15/07/1937	34100	TRIESTE	TS	1866	08/05/2006		
70	CLOCHIATTI	ROSANNA	POVOLETTO (UD)	29/05/1958	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	1864	08/05/2006		
71	ZLATICH	MARCO	TRIESTE (TS)	03/04/1983	34100	TRIESTE	TS	1865	08/05/2006		
72	SCHERIANI	FABIANA	MUGGIA (TS)	10/05/1953	34015	MUGGIA	TS	6343	06/10/2006		
73	COLI'	PAOLO	TRIESTE (TS)	05/04/1947	34100	TRIESTE	TS	9400	05/12/2006		
74	POPULIN	TIZIANA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	24/04/1975	33082	CORVA DI AZZANO DECIMO (PN)	PN	9398	05/12/2006	trasferita nella Regione Veneto in data 28/04/2015	
75	PANGHERC	BORIS	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	03/08/1952	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	961	15/05/2007		
76	BOSSER	GIANNI	POLCENIGO (PN)	25/10/1940	33070	POLCENIGO	PN	1287	07/06/2007		
77	TAPACINO	ROBERTO	UDINE (UD)	25/08/1948	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	2998	24/10/2007		
78	SCHIOZZI	NEDDA	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	25/06/1949	34100	TRIESTE	TS	2999	24/10/2007		
79	MODONUTI	SERGIO	REMANZACCO (UD)	08/02/1946	33047	REMANZACCO	UD	1395	30/06/2008		
80	DIACOLI	FRANCO	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	26/12/1953	33043	CIVIDALE	UD	1396	30/06/2008		
81	GIGANTE	ALIDO	POCENIA (UD)	20/08/1956	33050	POCENIA	UD	1461	09/07/2008		
82	DI GIACOMO	SAVERIO	GORIZIA (GO)	17/01/1963	34072	GRADISCA D'ISONZO	GO	1606	29/07/2008		
83	MARUSSIG	FABIO	GORIZIA (GO)	20/03/1970	34170	GORIZIA	GO	1608	29/07/2008		
84	VOLPETTI	FEDERICO	UDINE (UD)	12/08/1955	33040	POVOLETTO	UD	1607	29/07/2008		
85	PODVERSIC	BOGDAN	GORIZIA (GO)	14/02/1980	34170	GORIZIA	GO	2339	22/09/2008		
86	D'ANGELO	CARLA	RIVE D'ARCANO (UD)	13/06/1953	33030	RIVE D'ARCANO	UD	2472	07/10/2008		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

87	PARONITTI	CATERINA	OSOPPO (UD)	21/01/1951	33010	OSOPPO	UD	2473	07/10/2008		
88	DELLA VEDOVA	BRUNO	RIVE D'ARCANO (UD)	24/09/1951	33030	RIVE D'ARCANO	UD	2474	07/10/2008		
89	RIGGI	NATASCIA	TRIESTE (TS)	22/09/1978	34100	TRIESTE	TS	3296	05/12/2008		
90	CECCHINI	MICHELE	MONFALCONE (GO)	09/04/1971	34070	TURRIACO	GO	555	20/03/2009		
91	MULLER	MARINO	TRIESTE (TS)	13/12/1944	34100	TRIESTE	TS	554	20/03/2009		
92	BATTISTA	EMANUELE	CAMPOBASSO (CB)	04/09/1975	33033	CODROIPO	UD	2173	30/09/2009		SI
93	KAESER	RAPHAEL	COBURG (GERMANIA)	29/02/1956	33043	CIVIDALE	UD	3108	10/12/2009		
94	BUZZONI	PATRIZIA	FERRARA (FE)	31/01/1960	34100	TRIESTE	TS	827	13/05/2010		
95	ZOTTI	GUALTIERO	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	31/03/1956		RONCHI DEI LEGIONARI	GO	959	03/06/2010		
96	BOSSI	ELIO	TRIESTE (TS)	30/08/1961	34100	TRIESTE	TS	1515	28/07/2010		
97	COSTANZO	RITA	TRIESTE (TS)	19/05/1960	34100	TRIESTE	TS	1520	28/07/2010		
98	GIANNINO	AGOSTINO	MESSINA (ME)	20/06/1974	33100	UDINE	UD	1511	28/07/2010	19/08/2015	
99	DI PRISCO	ROSA	SORRENTO (NA)	22/11/1946	34100	TRIESTE	TS	1507	28/07/2010		
100	STURNIG	ENRICO	GORIZIA (GO)	14/12/1971	34076	ROMANS D'ISONZO	GO	1933	15/09/2010		
101	TREPPO	BEATRICE	TARCENTO (UD)	24/07/1958	33017	TARCENTO	UD	2654	24/11/2010		
102	SMOTLAK	STELIO	TRIESTE (TS)	28/09/1959	34149	TRIESTE	TS	738	12/05/2011		
103	TONIUTTI	DANIELE	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	04/01/4963	33030	RAGOGNA	UD	844	30/05/2011		
104	TRADOTTI	PAOLO	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	30/10/1958	33030	RAGOGNA	UD	2314	09/11/2011		
105	CECOTTI	GIACOMO	TRIESTE (TS)	09/08/1976	34133	TRIESTE	TS	61	16/01/2012		
106	PONTE	RODOLFO	UDINE (UD)	01/02/1959	33030	TALMASSONS	UD	126	25/01/2012		
107	LEUZ	DIEGO	TRIESTE (TS)	11/02/1961	34139	TRIESTE	TS	823	12/04/2012		
108	AZZANO	ANNA	UDINE (UD)	21/02/1963	33100	UDINE	UD	1311	07/06/2012		
109	COLLOVINI	GIULIO	MOTTA DI LIVENZA (TV)	20/04/1968	33083	CHIONS	PN	3171	20/12/2012		
110	TRANCHINA	ALDO	MONFALCONE (GO)	10/02/1947		FAGAGNA	UD	9	07/01/2013		
111	DAL MAS	CRISTINA	SESTO AL REGHENA (PN)	08/02/1969	33079	SESTO AL REGHENA	PN	54	17/01/2013		
112	CHEN SHIH	CHIEH	TAIWAN	21/04/1977	34015	MUGGIA	TS	162	29/01/2013		
113	OSTUNI	PATRIZIA	BOLOGNA (BO)	11/02/1964	34131	TRIESTE	TS	163	29/01/2013		SI
114	PERTOLDI	LORENZO	UDINE (UD)	23/04/1965	33100	UDINE	UD	287	14/02/2013		
115	MILIC	STANISLAO	SGONICO (TS)	25/04/1947	34010	SGONICO	TS	745	11/04/2013		
116	UNGARO	PAOLO	MONFALCONE (GO)	19/03/1970	34170	GORIZIA	GO	814	24/04/2013		
117	STOCH	ALESSANDRA	TRIESTE (TS)	15/05/1955	34148	TRIESTE	TS	1108	10/06/2013		
118	MORPURGO	DONATELLA	TRIESTE (TS)	23/09/1956	34135	TRIESTE	TS	1109	10/06/2013		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

119	DEOTTO	ISABELLA	SAN VITO AL TAGLIA	12/10/1964	33078	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	1158	17/06/2013		
120	ALZETTA	LUISA	TRIESTE (TS)	15/02/1966	34139	TRIESTE	TS	1835	29/10/2013		
121	KOULAKTSI	MARIA THIRESIA	ATENE (GR)	04/04/1976	34170	GORIZIA	GO	2714	09/12/2013		
122	CLAI	MARTINA	TRIESTE (TS)	24/08/1984	34127	TRIESTE	TS	2715	09/12/2013		
123	COCCA	ANTONIO	ARIANO IRPINO (AV)	30/01/1957	34142	TRIESTE	TS	2843	17/12/2013		
124	PERCOVIC	ALESSIA	TRIESTE (TS)	03/07/1984	34149	TRIESTE	TS	2844	17/12/2013		
125	GHERSINI	LUCA	TRIESTE (TS)	28/01/1975	34148	TRIESTE	TS	75	15/01/2014		
126	GHERSINICH	ANTONIO	PARENZO	01/01/1949	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	72	15/01/2014		
127	LOCCI	FEDERICO	TRIESTE (TS)	13/12/1974	34134	TRIESTE	TS	858	13/03/2014		
128	MOROSO	ANGELA	SAN DANIELE DEL FRIULI	27/03/1979	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	1190	09/04/2014		
129	PATERNOSTER	PAOLO	ROSSANO (CS)	03/11/1983	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	1191	09/04/2014		
130	TAMARO	MARIACHIARA	TRIESTE (TS)	05/05/1962	34138	TRIESTE	TS	2673	29/08/2016		
131	CECCOTTI	ANDREA	TRIESTE (TS)	22/03/1956	34125	TRIESTE	TS	2673	29/08/2016		
132	MARGAGLIOTTI	FRANCESCA	TRIESTE (TS)	07/08/1973	34151	TRIESTE	TS	3115	03/10/2016		
133	PAMFILI	FULVIA	TRIESTE (TS)	13/04/1967	34138	TRIESTE	TS	3598	04/11/2016		
134	MARINI	MARINO	ABBAZIA	10/10/1945	34170	GORIZIA	GO	3599	04/11/2016		
135	USTULIN	LAURA	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	22/06/1950	34077	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	3684	10/11/2016		
136	GUIDONE	DIANA	TRIESTE (TS)	22/10/1968	34011	DUINO AURISINA	TS	4295	01/12/2016		
137	BROSOLO	PASCAL GIOVANNI	FRANCIA	12/08/1966	33100	UDINE	UD	4403	07/12/2016		
138	CIRIGLIANO	VINCENZO	AMENDOLARA (CS)	28/02/1959	34141	TRIESTE	TS	4431	13/12/2016		
139	ERCOLESSI NICCOLINI	LUCIO	TRIESTE (TS)	26/12/1970	34141	TRIESTE	TS	4620	23/12/2016		
140	ROMANO	FRANCO	TRIESTE (TS)	01/05/1955	34149	TRIESTE	TS	1785	12/04/2017		
141	BARATTO	GABRIELLA	PORDENONE (PN)	21/02/1961	34127	TRIESTE	TS	1786	12/04/2017		
142	DE MARCO	DOUGLAS	VENEZUELA	21/10/1953	33100	UDINE	UD	5708	06/11/2017		
143	LENARDUZZI	FLAVIA	SAN DANIELE DEL FF	01/08/1970	33100	UDINE	UD	5707	06/11/2017		
144	LAURINO	LICIO	TORREANO UD)	02/101947	33100	UDINE	UD	1232	20/03/2018		
145	MATTIUSSI	LUIGINO	UDINE (UD)	07/12/1969	33031	BASILIANO	UD	4470	31/07/2018		
146	USTULIN	PAOLO	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	25/05/1956	34072	GRADISCA D'ISONZO	GO	5265	07/09/2018		
147	GASPAROTTO	DOMENICO	PORDENONE (PN)	20/09/1953	33170	PORDENONE	PN	5590	28/09/2018		
148	DE MONTE	ANGELO	UDINE (UD)	04/03/1965	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	7172	03/12/2018		
149	DEGENHARDT	MANRICO	PALMANOVA (UD)	22/04/1995	47013	DOVADOLA	FC	5114	03/07/2019		
150	MORAS	ANDREA	PORDENONE (PN)	12/02/1981	33080	ROVEREDO IN PIANO	PN	8165	22/11/2019		
151	TEDESCO	RAFFAELLO	FORMIA (LT)	27/10/1983	33100	UDINE	UD	8533	03/12/2019		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

152	TASSINATO	SIMONE	PORDENONE (PN)	12/09/1978	33084	CORDENONS	PN	8572	06/12/2019		

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-186/2020-presentato il-21/01/2020
GN-187/2020-presentato il-22/01/2020
GN-251/2020-presentato il-29/01/2020
GN-255/2020-presentato il-29/01/2020
GN-259/2020-presentato il-30/01/2020
GN-313/2020-presentato il-05/02/2020
GN-318/2020-presentato il-06/02/2020
GN-325/2020-presentato il-07/02/2020
GN-340/2020-presentato il-07/02/2020
GN-349/2020-presentato il-11/02/2020
GN-351/2020-presentato il-11/02/2020
GN-352/2020-presentato il-11/02/2020
GN-365/2020-presentato il-12/02/2020
GN-384/2020-presentato il-13/02/2020
GN-397/2020-presentato il-14/02/2020
GN-398/2020-presentato il-14/02/2020
GN-402/2020-presentato il-17/02/2020
GN-406/2020-presentato il-17/02/2020
GN-408/2020-presentato il-17/02/2020
GN-409/2020-presentato il-17/02/2020
GN-413/2020-presentato il-18/02/2020
GN-415/2020-presentato il-18/02/2020
GN-426/2020-presentato il-19/02/2020
GN-427/2020-presentato il-19/02/2020
GN-452/2020-presentato il-21/02/2020
GN-453/2020-presentato il-21/02/2020
GN-455/2020-presentato il-21/02/2020
GN-467/2020-presentato il-25/02/2020
GN-468/2020-presentato il-25/02/2020
GN-481/2020-presentato il-26/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-82/2020-presentato il-14/01/2020
GN-179/2020-presentato il-21/01/2020
GN-201/2020-presentato il-23/01/2020
GN-202/2020-presentato il-23/01/2020
GN-257/2020-presentato il-29/01/2020
GN-291/2020-presentato il-03/02/2020
GN-307/2020-presentato il-04/02/2020
GN-316/2020-presentato il-05/02/2020
GN-326/2020-presentato il-07/02/2020
GN-329/2020-presentato il-07/02/2020
GN-337/2020-presentato il-07/02/2020
GN-338/2020-presentato il-07/02/2020
GN-339/2020-presentato il-07/02/2020
GN-350/2020-presentato il-11/02/2020
GN-354/2020-presentato il-12/02/2020
GN-355/2020-presentato il-12/02/2020
GN-356/2020-presentato il-12/02/2020
GN-357/2020-presentato il-12/02/2020
GN-358/2020-presentato il-12/02/2020
GN-359/2020-presentato il-12/02/2020
GN-360/2020-presentato il-12/02/2020
GN-361/2020-presentato il-12/02/2020
GN-362/2020-presentato il-12/02/2020
GN-363/2020-presentato il-12/02/2020
GN-364/2020-presentato il-12/02/2020
GN-369/2020-presentato il-13/02/2020
GN-370/2020-presentato il-13/02/2020
GN-371/2020-presentato il-13/02/2020
GN-372/2020-presentato il-13/02/2020
GN-373/2020-presentato il-13/02/2020
GN-374/2020-presentato il-13/02/2020
GN-376/2020-presentato il-13/02/2020
GN-381/2020-presentato il-13/02/2020
GN-386/2020-presentato il-13/02/2020
GN-388/2020-presentato il-14/02/2020
GN-389/2020-presentato il-14/02/2020
GN-390/2020-presentato il-14/02/2020
GN-391/2020-presentato il-14/02/2020
GN-392/2020-presentato il-14/02/2020
GN-393/2020-presentato il-14/02/2020
GN-394/2020-presentato il-14/02/2020
GN-395/2020-presentato il-14/02/2020
GN-399/2020-presentato il-14/02/2020
GN-405/2020-presentato il-17/02/2020
GN-411/2020-presentato il-18/02/2020
GN-412/2020-presentato il-18/02/2020
GN-417/2020-presentato il-19/02/2020
GN-418/2020-presentato il-19/02/2020
GN-422/2020-presentato il-19/02/2020
GN-423/2020-presentato il-19/02/2020
GN-424/2020-presentato il-19/02/2020
GN-425/2020-presentato il-19/02/2020

GN-432/2020-presentato il-20/02/2020
GN-433/2020-presentato il-20/02/2020
GN-434/2020-presentato il-20/02/2020
GN-435/2020-presentato il-20/02/2020
GN-439/2020-presentato il-21/02/2020
GN-441/2020-presentato il-21/02/2020
GN-446/2020-presentato il-21/02/2020
GN-447/2020-presentato il-21/02/2020
GN-449/2020-presentato il-21/02/2020
GN-450/2020-presentato il-21/02/2020
GN-451/2020-presentato il-21/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2859/2019-presentato il-31/12/2019
GN-83/2020-presentato il-16/01/2020
GN-119/2020-presentato il-21/01/2020
GN-120/2020-presentato il-21/01/2020
GN-200/2020-presentato il-29/01/2020
GN-253/2020-presentato il-03/02/2020
GN-263/2020-presentato il-04/02/2020
GN-269/2020-presentato il-05/02/2020
GN-272/2020-presentato il-05/02/2020
GN-275/2020-presentato il-05/02/2020
GN-278/2020-presentato il-05/02/2020
GN-289/2020-presentato il-07/02/2020
GN-290/2020-presentato il-07/02/2020
GN-303/2020-presentato il-11/02/2020
GN-304/2020-presentato il-11/02/2020
GN-306/2020-presentato il-11/02/2020
GN-308/2020-presentato il-11/02/2020
GN-309/2020-presentato il-11/02/2020
GN-310/2020-presentato il-11/02/2020
GN-330/2020-presentato il-13/02/2020
GN-331/2020-presentato il-13/02/2020
GN-332/2020-presentato il-13/02/2020
GN-333/2020-presentato il-13/02/2020
GN-335/2020-presentato il-14/02/2020
GN-337/2020-presentato il-14/02/2020
GN-341/2020-presentato il-14/02/2020
GN-346/2020-presentato il-17/02/2020
GN-348/2020-presentato il-17/02/2020
GN-382/2020-presentato il-18/02/2020
GN-383/2020-presentato il-18/02/2020
GN-392/2020-presentato il-19/02/2020
GN-393/2020-presentato il-19/02/2020
GN-406/2020-presentato il-20/02/2020
GN-407/2020-presentato il-20/02/2020
GN-409/2020-presentato il-20/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-324/2020-presentato il-13/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD_1_ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-2223/2019-presentato il-11/10/2019
GN-2397/2019-presentato il-06/11/2019
GN-2461/2019-presentato il-12/11/2019
GN-2467/2019-presentato il-13/11/2019

GN-2475/2019-presentato il-14/11/2019
GN-2532/2019-presentato il-21/11/2019
GN-2533/2019-presentato il-21/11/2019
GN-2564/2019-presentato il-25/11/2019
GN-2567/2019-presentato il-26/11/2019
GN-2702/2019-presentato il-10/12/2019
GN-2857/2019-presentato il-31/12/2019
GN-12/2020-presentato il-09/01/2020
GN-23/2020-presentato il-10/01/2020
GN-100/2020-presentato il-20/01/2020
GN-134/2020-presentato il-23/01/2020
GN-145/2020-presentato il-24/01/2020
GN-146/2020-presentato il-24/01/2020
GN-148/2020-presentato il-24/01/2020
GN-161/2020-presentato il-27/01/2020
GN-162/2020-presentato il-27/01/2020
GN-233/2020-presentato il-31/01/2020
GN-239/2020-presentato il-31/01/2020
GN-240/2020-presentato il-31/01/2020
GN-243/2020-presentato il-03/02/2020
GN-268/2020-presentato il-04/02/2020
GN-270/2020-presentato il-05/02/2020
GN-271/2020-presentato il-05/02/2020
GN-281/2020-presentato il-06/02/2020
GN-282/2020-presentato il-06/02/2020
GN-283/2020-presentato il-06/02/2020
GN-284/2020-presentato il-06/02/2020
GN-288/2020-presentato il-07/02/2020
GN-293/2020-presentato il-10/02/2020
GN-296/2020-presentato il-10/02/2020
GN-298/2020-presentato il-10/02/2020
GN-301/2020-presentato il-10/02/2020
GN-302/2020-presentato il-10/02/2020
GN-313/2020-presentato il-11/02/2020
GN-314/2020-presentato il-12/02/2020
GN-317/2020-presentato il-12/02/2020
GN-318/2020-presentato il-12/02/2020
GN-320/2020-presentato il-13/02/2020
GN-325/2020-presentato il-13/02/2020
GN-326/2020-presentato il-13/02/2020
GN-327/2020-presentato il-13/02/2020
GN-328/2020-presentato il-13/02/2020
GN-334/2020-presentato il-13/02/2020
GN-336/2020-presentato il-14/02/2020
GN-342/2020-presentato il-14/02/2020
GN-343/2020-presentato il-14/02/2020
GN-349/2020-presentato il-17/02/2020
GN-350/2020-presentato il-17/02/2020
GN-351/2020-presentato il-17/02/2020
GN-352/2020-presentato il-17/02/2020
GN-353/2020-presentato il-17/02/2020
GN-354/2020-presentato il-17/02/2020
GN-355/2020-presentato il-17/02/2020
GN-356/2020-presentato il-17/02/2020
GN-357/2020-presentato il-17/02/2020
GN-358/2020-presentato il-17/02/2020
GN-359/2020-presentato il-17/02/2020
GN-360/2020-presentato il-17/02/2020
GN-361/2020-presentato il-17/02/2020
GN-362/2020-presentato il-17/02/2020
GN-363/2020-presentato il-17/02/2020
GN-364/2020-presentato il-17/02/2020
GN-365/2020-presentato il-17/02/2020
GN-366/2020-presentato il-17/02/2020
GN-367/2020-presentato il-17/02/2020
GN-368/2020-presentato il-17/02/2020
GN-369/2020-presentato il-17/02/2020
GN-370/2020-presentato il-17/02/2020
GN-371/2020-presentato il-17/02/2020
GN-372/2020-presentato il-17/02/2020
GN-373/2020-presentato il-17/02/2020
GN-374/2020-presentato il-17/02/2020
GN-375/2020-presentato il-17/02/2020
GN-376/2020-presentato il-17/02/2020
GN-384/2020-presentato il-18/02/2020
GN-389/2020-presentato il-19/02/2020
GN-394/2020-presentato il-19/02/2020
GN-395/2020-presentato il-19/02/2020
GN-396/2020-presentato il-19/02/2020
GN-397/2020-presentato il-20/02/2020
GN-398/2020-presentato il-20/02/2020
GN-400/2020-presentato il-20/02/2020
GN-401/2020-presentato il-20/02/2020
GN-402/2020-presentato il-20/02/2020
GN-403/2020-presentato il-20/02/2020
GN-404/2020-presentato il-20/02/2020
GN-405/2020-presentato il-20/02/2020
GN-411/2020-presentato il-20/02/2020
GN-412/2020-presentato il-20/02/2020
GN-413/2020-presentato il-20/02/2020
GN-415/2020-presentato il-20/02/2020
GN-416/2020-presentato il-20/02/2020
GN-417/2020-presentato il-20/02/2020
GN-418/2020-presentato il-20/02/2020
GN-419/2020-presentato il-20/02/2020
GN-420/2020-presentato il-20/02/2020
GN-421/2020-presentato il-20/02/2020
GN-422/2020-presentato il-20/02/2020
GN-423/2020-presentato il-20/02/2020
GN-424/2020-presentato il-20/02/2020
GN-425/2020-presentato il-20/02/2020
GN-426/2020-presentato il-20/02/2020
GN-427/2020-presentato il-20/02/2020
GN-428/2020-presentato il-20/02/2020
GN-429/2020-presentato il-20/02/2020
GN-430/2020-presentato il-20/02/2020
GN-431/2020-presentato il-20/02/2020
GN-432/2020-presentato il-20/02/2020
GN-435/2020-presentato il-24/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-192/2020-presentato il-16/01/2020
GN-194/2020-presentato il-16/01/2020
GN-393/2020-presentato il-30/01/2020
GN-554/2020-presentato il-06/02/2020
GN-582/2020-presentato il-07/02/2020
GN-583/2020-presentato il-07/02/2020
GN-598/2020-presentato il-10/02/2020
GN-626/2020-presentato il-11/02/2020
GN-627/2020-presentato il-11/02/2020
GN-643/2020-presentato il-12/02/2020
GN-644/2020-presentato il-12/02/2020
GN-654/2020-presentato il-12/02/2020
GN-657/2020-presentato il-12/02/2020
GN-658/2020-presentato il-12/02/2020
GN-661/2020-presentato il-13/02/2020
GN-677/2020-presentato il-13/02/2020
GN-679/2020-presentato il-13/02/2020
GN-681/2020-presentato il-13/02/2020
GN-689/2020-presentato il-14/02/2020
GN-698/2020-presentato il-14/02/2020
GN-699/2020-presentato il-14/02/2020
GN-705/2020-presentato il-14/02/2020
GN-716/2020-presentato il-17/02/2020
GN-717/2020-presentato il-17/02/2020
GN-720/2020-presentato il-17/02/2020
GN-721/2020-presentato il-17/02/2020
GN-723/2020-presentato il-17/02/2020
GN-725/2020-presentato il-17/02/2020
GN-726/2020-presentato il-17/02/2020
GN-727/2020-presentato il-17/02/2020
GN-738/2020-presentato il-17/02/2020
GN-747/2020-presentato il-17/02/2020
GN-748/2020-presentato il-17/02/2020
GN-749/2020-presentato il-17/02/2020
GN-750/2020-presentato il-17/02/2020
GN-751/2020-presentato il-17/02/2020
GN-752/2020-presentato il-18/02/2020
GN-753/2020-presentato il-18/02/2020
GN-754/2020-presentato il-18/02/2020
GN-755/2020-presentato il-18/02/2020
GN-761/2020-presentato il-18/02/2020
GN-762/2020-presentato il-18/02/2020
GN-764/2020-presentato il-18/02/2020
GN-765/2020-presentato il-18/02/2020
GN-766/2020-presentato il-18/02/2020
GN-768/2020-presentato il-18/02/2020
GN-769/2020-presentato il-18/02/2020
GN-771/2020-presentato il-18/02/2020
GN-772/2020-presentato il-18/02/2020
GN-781/2020-presentato il-19/02/2020
GN-782/2020-presentato il-19/02/2020
GN-794/2020-presentato il-19/02/2020
GN-810/2020-presentato il-20/02/2020
GN-811/2020-presentato il-20/02/2020
GN-813/2020-presentato il-20/02/2020
GN-814/2020-presentato il-20/02/2020
GN-818/2020-presentato il-20/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-296/2020-presentato il-23/01/2020
GN-358/2020-presentato il-28/01/2020
GN-428/2020-presentato il-31/01/2020
GN-429/2020-presentato il-31/01/2020
GN-430/2020-presentato il-31/01/2020
GN-513/2020-presentato il-04/02/2020
GN-514/2020-presentato il-04/02/2020
GN-516/2020-presentato il-04/02/2020
GN-538/2020-presentato il-05/02/2020
GN-576/2020-presentato il-06/02/2020
GN-577/2020-presentato il-07/02/2020
GN-603/2020-presentato il-10/02/2020
GN-604/2020-presentato il-10/02/2020
GN-619/2020-presentato il-11/02/2020
GN-633/2020-presentato il-12/02/2020
GN-634/2020-presentato il-12/02/2020
GN-647/2020-presentato il-12/02/2020
GN-649/2020-presentato il-12/02/2020
GN-660/2020-presentato il-13/02/2020
GN-667/2020-presentato il-13/02/2020
GN-685/2020-presentato il-13/02/2020
GN-686/2020-presentato il-13/02/2020

GN-687/2020-presentato il-13/02/2020
GN-695/2020-presentato il-14/02/2020
GN-718/2020-presentato il-17/02/2020
GN-743/2020-presentato il-17/02/2020
GN-756/2020-presentato il-18/02/2020
GN-757/2020-presentato il-18/02/2020
GN-776/2020-presentato il-18/02/2020
GN-777/2020-presentato il-18/02/2020
GN-784/2020-presentato il-19/02/2020
GN-791/2020-presentato il-19/02/2020
GN-799/2020-presentato il-20/02/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_0_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1084/2018-presentato il-02/02/2018
GN-6194/2018-presentato il-14/06/2018
GN-10398/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10399/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10404/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10410/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10411/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10655/2018-presentato il-10/10/2018
GN-10746/2018-presentato il-11/10/2018
GN-10872/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10951/2018-presentato il-17/10/2018
GN-172/2019-presentato il-08/01/2019
GN-231/2019-presentato il-09/01/2019
GN-271/2019-presentato il-09/01/2019
GN-311/2019-presentato il-10/01/2019
GN-514/2019-presentato il-16/01/2019
GN-745/2019-presentato il-23/01/2019
GN-816/2019-presentato il-23/01/2019
GN-1012/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1013/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1014/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1015/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1016/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1017/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1021/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1561/2019-presentato il-08/02/2019
GN-2464/2019-presentato il-01/03/2019
GN-2471/2019-presentato il-01/03/2019
GN-3003/2019-presentato il-15/03/2019
GN-3004/2019-presentato il-15/03/2019
GN-3083/2019-presentato il-18/03/2019
GN-3085/2019-presentato il-18/03/2019
GN-3139/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3140/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3150/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3152/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3153/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3154/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3156/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3157/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3158/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3159/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3160/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3161/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3162/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3163/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3164/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3166/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3338/2019-presentato il-22/03/2019
GN-3485/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3539/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3562/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3569/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3646/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3650/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3654/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3655/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3753/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3792/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3890/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3891/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3892/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3893/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3894/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3895/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3907/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3909/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3917/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3920/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3922/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3923/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3929/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3964/2019-presentato il-05/04/2019
GN-3966/2019-presentato il-05/04/2019
GN-3982/2019-presentato il-05/04/2019
GN-3985/2019-presentato il-05/04/2019
GN-3991/2019-presentato il-05/04/2019
GN-3994/2019-presentato il-05/04/2019
GN-4071/2019-presentato il-08/04/2019
GN-4073/2019-presentato il-08/04/2019
GN-4075/2019-presentato il-08/04/2019
GN-4115/2019-presentato il-09/04/2019
GN-4120/2019-presentato il-09/04/2019
GN-4138/2019-presentato il-09/04/2019
GN-4259/2019-presentato il-12/04/2019
GN-4266/2019-presentato il-12/04/2019
GN-4267/2019-presentato il-12/04/2019
GN-4393/2019-presentato il-16/04/2019

GN-4395/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4411/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4535/2019-presentato il-18/04/2019
GN-4637/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4655/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4688/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4689/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4750/2019-presentato il-24/04/2019
GN-4751/2019-presentato il-24/04/2019
GN-4752/2019-presentato il-24/04/2019
GN-4753/2019-presentato il-24/04/2019
GN-4760/2019-presentato il-24/04/2019
GN-4761/2019-presentato il-24/04/2019
GN-4836/2019-presentato il-29/04/2019
GN-5048/2019-presentato il-06/05/2019
GN-5274/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5279/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5301/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5303/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5304/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5305/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5306/2019-presentato il-10/05/2019
GN-5313/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5314/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5316/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5317/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5742/2019-presentato il-23/05/2019
GN-5808/2019-presentato il-24/05/2019
GN-5838/2019-presentato il-24/05/2019
GN-6838/2019-presentato il-17/06/2019
GN-7502/2019-presentato il-02/07/2019
GN-7503/2019-presentato il-02/07/2019
GN-7506/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7516/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7517/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7518/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7520/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7521/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7522/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7523/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7525/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7526/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7527/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7786/2019-presentato il-10/07/2019
GN-7881/2019-presentato il-11/07/2019
GN-8463/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8464/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8465/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8466/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8467/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8468/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8474/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8476/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8490/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8523/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8527/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8528/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8529/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8533/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8534/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8545/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8548/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8549/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8709/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8711/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8713/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8714/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8716/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8718/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8773/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8775/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8777/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8778/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8781/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8801/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8811/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8812/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8813/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8823/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8824/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8828/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8829/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8835/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8844/2019-presentato il-01/08/2019
GN-9751/2019-presentato il-30/08/2019
GN-11918/2019-presentato il-23/10/2019
GN-12292/2019-presentato il-30/10/2019
GN-13039/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13040/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13041/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13042/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13043/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13044/2019-presentato il-18/11/2019
GN-241/2020-presentato il-14/01/2020
GN-242/2020-presentato il-14/01/2020

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-12846/2016-presentato il-22/11/2016
GN-869/2018-presentato il-26/01/2018
GN-912/2018-presentato il-29/01/2018
GN-1131/2018-presentato il-02/02/2018
GN-1188/2018-presentato il-05/02/2018
GN-1580/2018-presentato il-13/02/2018

GN-1581/2018-presentato il-13/02/2018
GN-2013/2018-presentato il-27/02/2018
GN-2384/2018-presentato il-07/03/2018
GN-2408/2018-presentato il-08/03/2018
GN-2892/2018-presentato il-21/03/2018
GN-3184/2018-presentato il-27/03/2018
GN-3328/2018-presentato il-30/03/2018
GN-3370/2018-presentato il-30/03/2018
GN-3948/2018-presentato il-17/04/2018
GN-3949/2018-presentato il-17/04/2018
GN-4388/2018-presentato il-30/04/2018
GN-4472/2018-presentato il-03/05/2018
GN-4481/2018-presentato il-03/05/2018
GN-6558/2018-presentato il-22/06/2018
GN-7595/2018-presentato il-18/07/2018
GN-7648/2018-presentato il-19/07/2018
GN-10442/2018-presentato il-04/10/2018
GN-10995/2018-presentato il-18/10/2018
GN-10996/2018-presentato il-18/10/2018
GN-13752/2018-presentato il-20/12/2018
GN-13754/2018-presentato il-20/12/2018
GN-13756/2018-presentato il-20/12/2018
GN-13758/2018-presentato il-20/12/2018
GN-13763/2018-presentato il-20/12/2018
GN-13768/2018-presentato il-20/12/2018
GN-13805/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13806/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13808/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13809/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13816/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13817/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13834/2018-presentato il-21/12/2018
GN-623/2019-presentato il-21/01/2019
GN-2558/2019-presentato il-04/03/2019
GN-2571/2019-presentato il-04/03/2019
GN-2572/2019-presentato il-04/03/2019
GN-3165/2019-presentato il-19/03/2019
GN-3451/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3452/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3454/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3457/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3459/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3460/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3469/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3475/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3477/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3576/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3773/2019-presentato il-02/04/2019
GN-4027/2019-presentato il-08/04/2019
GN-4028/2019-presentato il-08/04/2019
GN-4152/2019-presentato il-10/04/2019
GN-4165/2019-presentato il-10/04/2019
GN-4168/2019-presentato il-10/04/2019
GN-4174/2019-presentato il-10/04/2019
GN-4175/2019-presentato il-10/04/2019
GN-4193/2019-presentato il-11/04/2019
GN-4196/2019-presentato il-11/04/2019
GN-4197/2019-presentato il-11/04/2019
GN-4314/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4420/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4421/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4719/2019-presentato il-23/04/2019
GN-4729/2019-presentato il-23/04/2019
GN-4758/2019-presentato il-24/04/2019
GN-5322/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5323/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5324/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5325/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5326/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5327/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5328/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5329/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5332/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5333/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5370/2019-presentato il-14/05/2019
GN-5470/2019-presentato il-16/05/2019
GN-5485/2019-presentato il-16/05/2019
GN-5500/2019-presentato il-16/05/2019
GN-5504/2019-presentato il-16/05/2019
GN-5508/2019-presentato il-17/05/2019
GN-5513/2019-presentato il-17/05/2019
GN-5519/2019-presentato il-17/05/2019
GN-5520/2019-presentato il-17/05/2019
GN-5529/2019-presentato il-17/05/2019
GN-5639/2019-presentato il-21/05/2019
GN-5653/2019-presentato il-21/05/2019
GN-5690/2019-presentato il-22/05/2019
GN-5752/2019-presentato il-23/05/2019
GN-5990/2019-presentato il-28/05/2019
GN-6190/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6191/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6193/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6203/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6448/2019-presentato il-07/06/2019
GN-6449/2019-presentato il-07/06/2019
GN-6605/2019-presentato il-11/06/2019
GN-6606/2019-presentato il-11/06/2019
GN-6760/2019-presentato il-14/06/2019
GN-7149/2019-presentato il-25/06/2019
GN-7153/2019-presentato il-25/06/2019
GN-7284/2019-presentato il-27/06/2019
GN-8225/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8445/2019-presentato il-24/07/2019
GN-8612/2019-presentato il-26/07/2019
GN-8964/2019-presentato il-06/08/2019
GN-9263/2019-presentato il-09/08/2019
GN-9311/2019-presentato il-12/08/2019
GN-9315/2019-presentato il-12/08/2019
GN-9391/2019-presentato il-14/08/2019
GN-9395/2019-presentato il-14/08/2019
GN-9397/2019-presentato il-14/08/2019
GN-9405/2019-presentato il-16/08/2019
GN-9608/2019-presentato il-27/08/2019
GN-9745/2019-presentato il-30/08/2019
GN-9787/2019-presentato il-02/09/2019
GN-9789/2019-presentato il-02/09/2019
GN-9790/2019-presentato il-02/09/2019
GN-9886/2019-presentato il-04/09/2019
GN-9887/2019-presentato il-04/09/2019
GN-9962/2019-presentato il-06/09/2019
GN-10017/2019-presentato il-09/09/2019
GN-10024/2019-presentato il-09/09/2019

GN-10172/2019-presentato il-11/09/2019
GN-10275/2019-presentato il-13/09/2019
GN-10382/2019-presentato il-17/09/2019
GN-10422/2019-presentato il-18/09/2019
GN-10427/2019-presentato il-18/09/2019
GN-10866/2019-presentato il-27/09/2019
GN-10883/2019-presentato il-27/09/2019
GN-10899/2019-presentato il-27/09/2019
GN-10905/2019-presentato il-30/09/2019
GN-10917/2019-presentato il-30/09/2019
GN-10919/2019-presentato il-30/09/2019
GN-10954/2019-presentato il-01/10/2019
GN-11011/2019-presentato il-01/10/2019
GN-11101/2019-presentato il-03/10/2019
GN-11113/2019-presentato il-03/10/2019
GN-11372/2019-presentato il-09/10/2019
GN-11382/2019-presentato il-09/10/2019
GN-11383/2019-presentato il-09/10/2019
GN-11596/2019-presentato il-15/10/2019
GN-11684/2019-presentato il-17/10/2019
GN-11685/2019-presentato il-17/10/2019
GN-11820/2019-presentato il-21/10/2019
GN-11821/2019-presentato il-21/10/2019
GN-11887/2019-presentato il-22/10/2019
GN-11894/2019-presentato il-22/10/2019
GN-11916/2019-presentato il-23/10/2019
GN-12137/2019-presentato il-28/10/2019
GN-12138/2019-presentato il-28/10/2019
GN-12289/2019-presentato il-30/10/2019
GN-12526/2019-presentato il-06/11/2019
GN-12585/2019-presentato il-07/11/2019
GN-12596/2019-presentato il-07/11/2019
GN-12737/2019-presentato il-11/11/2019
GN-12907/2019-presentato il-13/11/2019
GN-13047/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13048/2019-presentato il-18/11/2019
GN-13114/2019-presentato il-19/11/2019
GN-13279/2019-presentato il-22/11/2019
GN-13286/2019-presentato il-22/11/2019
GN-13459/2019-presentato il-27/11/2019
GN-13705/2019-presentato il-02/12/2019
GN-14087/2019-presentato il-09/12/2019
GN-14911/2019-presentato il-30/12/2019

20_11_1_ADC_SEGR GEN UTTS-LFOND EDITTO MUGGIA III PUBBL_0_INTESTAZIONE

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Muggia 5/COMP/18. III pubblicazione dell'Editto della Corte di Appello di Trieste emesso con provvedimento del 14 gennaio 2020.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 14 gennaio 2020 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

La Corte d'Appello di Trieste

Prima sezione civile

R.G. n. 183/2019 V.G.

così riunita in camera di consiglio:

Dott. Giuseppe De Rosa Presidente

Dott. Carla Marina Lendaro Consigliere

Dott. Francesca Mulloni Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1, comma secondo, R.D. 499/1929,

rende noto

- che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro Fondiario del Comune Censuario di Muggia, con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile costituito dalle pp.cc. 703 casa e 3786 improduttivo;
- che alla neoformata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 1.8.2020;
- che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 del testo all. al R.D.

499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

invita

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù o altro diritto suscettibile d'iscrizione,

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 20.5.2020, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti

reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero pensa già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Trieste, 14.1.2020

Il Presidente

dott. Giuseppe De Rosa

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 16 GEN. 2020

La presente copia è conforme all'originale.
Trieste, il 16 GEN. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

20_11_3_AVV_COM FANNA 6 PRGC_005

Comune di Fanna (PN)

Approvazione della variante n. 6 del Piano regolatore generale comunale del Comune di Fanna ai sensi dell'art. 63 sexies LR 5/2017 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2020, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 6 al Piano regolatore del Comune di Fanna
Ai sensi e per gli effetti dell'art.63 sexies comma 2°, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 s.m.i. "Riforma dell'urbanistica e dell'attività edilizia e del paesaggio", la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
La predetta variante diventa esecutiva il giorno successivo pubblicazione sul B.U.R.
Fanna, 28 febbraio 2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:
dott. Luca Rigo

20_11_3_AVV_COM MEDUNO 25 PRGC_009

Comune di Meduno (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies, della LR n. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consigliare n. 2 del 20.02.2020, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale, riguardante la sostituzione della base cartografica del P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. 013/Pres del 26 gennaio 1999, pubblicata sul BUR n. 8 del 24.02.1999.
Per quanto disposto dal comma 2° dell'art. 63 sexies della LR n. 5/2007, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati sarà deposita presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà presentare al Comune eventuali osservazioni.
Meduno, 2 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Katia Durì

20_11_3_AVV_COM MOIMACCO 28 PRGC_007

Comune di Moimacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies della L.R. n.5/2007 e s.m.i. e del DPReg 086/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2020, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 28 di livello comunale al Piano Regolatore Comunale riguardante l'opera pubblica per i lavori di "riqualificazione urbana di un'area di proprietà comunale denominata area De Claricini Dornpacher".

Moimacco, 28 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Serena Mangia

20_11_3_AVV_COM MOIMACCO 29 PRGC_006

Comune di Moimacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies della L.R. n.5/2007 e s.m.i. e del DPReg 086/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2020, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante di livello comunale n. 29 al Piano Regolatore Comunale riguardante l'opera pubblica relativa ai "Lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale tra il polo scolastico e l'impianto sportivo comunale di via Dominissina";

Moimacco, 28 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Serena Mangia

20_11_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 72 PRGC_004

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Avviso di adozione della variante n. 72 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.63 sexies c.2 della L.R. 5/2007

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.48 del 28.11.2019, divenuta esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la Variante 72 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "realizzazione opere di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale" - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'ing. Giovanni Maso.

Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante sopraccitata sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla suddetta variante adottata potranno presentare opposizioni.

San Vito al Tagliamento, 2 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

20_11_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 73 PRGC_003

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso di adozione della variante n. 73 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.8 c.1 della L.R. 21/2015

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.65 del 19.12.2019, divenuta esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la Variante 73 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "intersezione a rotatoria sulla S.R. 463 tra Via Provinciale e Via Morsano a Gleris" in comune di San Vito al Tagliamento - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'arch. Luigino Favot.

Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante sopraccitata sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla suddetta variante adottata potranno presentare opposizioni.

San Vito al Tagliamento, 2 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

20_11_3_AVV_COM SAURIS 16 PRPC_001

Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio

Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e D.P.Reg. 086/Pres. del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n.17 del 20/02/2020, immediatamente eseguibile, il Comune di Sauris ha approvato la variante n.16 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto dopo aver preso atto che, entro il periodo di deposito, non sono pervenute osservazioni, opposizioni e pareri in merito alla stessa.

Sauris, 26 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

20_11_3_AVV_UFF COM DEL DECR 420 SOGG ATTUATORE_002

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore n. 420 del 27 febbraio 2020. Decreto di nomina dei componenti del Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa e dei componenti

della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti della gara per il "Servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo ed esecutivo del 2° e 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano e servizi accessori". CUP: J24E16000050002 - CIG: 8078047743.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;
- che con il Decreto n. 343 del 4 agosto 2017 il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto all'ing. Paolo Perco;
- che la Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 1866 dell'8 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano;
- che con Decreto n. 409, del 28 agosto 2019, il Soggetto Attuatore ha aggiudicato il "Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano e servizi accessori";
- che il servizio di cui sopra è stato contrattualizzato in data 31 ottobre 2019 ed avviato in data 6 novembre 2019 con verbale prot. Commissario Atti/1636 dd. 07.11.2019;
- che con Decreto n. 414 del 4 novembre 2019, il Soggetto Attuatore ha disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento del "Servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano e servizi accessori";
- che con Decreto n. 414, del 4 novembre 2019, il Soggetto Attuatore ha approvato il bando, il disciplinare e le schede di gara, nonché il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, per l'affidamento di cui sopra;

PRESO ATTO

- che il bando di gara del servizio di verifica in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 133 del 13.11.2019, nonché sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.commissarioterzacorsia.it, in data 14.11.2019;
- che nel bando la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 12.00;
- che il disciplinare di gara prevede che la Stazione appaltante comunicherà successivamente, a mezzo P.E.C. almeno due giorni prima, la data e l'orario della prima seduta pubblica;

VISTO

- il Decreto a contrarre del Soggetto Attuatore n. 414 del 4 novembre 2019;
- il disciplinare di gara approvato con Decreto a contrarre del Soggetto Attuatore n. 414 del 4 novembre 2019;
- la lett. p) del p.to 5.1.4 ed i p.ti 5.2 e 5.3 delle Linee Guida n. 3 dell'A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1007 dd. 11.10.2017;
- gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la nota prot. NI/47 dd. 20.02.2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto i componenti del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice, individuati tra il personale della S.p.A. Autovie Venete distaccato presso il Commissario delegato;
- i curriculum vitae degli ingg. Carlo Andrea Bordini, Alessio Cisotto e Livio Savadori;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 1, lettera c) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 stabilisce che il Commissario delegato provveda "alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza";
- che il comma 1-bis dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) della medesima Ordinanza, "si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di amministrazioni statali od enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o di società con prevalente capitale di titolarità dello stato o delle regioni, individuate con successivo provvedimento del Commissario delegato";
- che il Commissario delegato con Decreto n. 45 del 14 gennaio 2010 ha individuato la S.p.A. Autovie Venete quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano;
- che, per l'invio delle offerte mediante mezzo di comunicazione elettronica, così come previsto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la gara ha previsto l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato;
- che il dott. Luigi Molinaro, il dott. Flavio Colleselli, il geom. Stefano Svara ed il sig. Roberto Locchi sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete in forza presso la U.O. Gare e Contratti e risultano in possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico di componenti del Seggio di gara;
- che la dott.ssa Ilaria Latin è una lavoratrice somministrata in utilizzo presso la U.O. Gare e Contratti della S.p.A. Autovie Venete e risulta in possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico di segretario del Seggio di gara;
- che il dott. Luigi Molinaro, il dott. Flavio Colleselli, il geom. Stefano Svara, il sig. Roberto Locchi e la dott.ssa Ilaria Latin, sono distaccati dalla S.p.A. Autovie Venete presso il Commissario delegato;
- che gli ingg. Carlo Andrea Bordini e Livio Savadori sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete in forza presso la U.O. Coordinamento Project e Opere Intersoggettive;
- che l'ing. Alessio Cisotto è dipendente della S.p.A. Autovie Venete in forza presso la Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- che gli ingg. Carlo Andrea Bordini, Alessio Cisotto e Livio Savadori risultano in possesso dei requisiti, dell'esperienza e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico di componenti della Commissione giudicatrice di gara.;
- che gli ingg. Carlo Andrea Bordini, Alessio Cisotto e Livio Savadori sono distaccati dalla S.p.A. Autovie Venete presso il Commissario delegato;

DECRETA

1) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate, il Seggio di gara per l'espletamento delle procedure finalizzate alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, come di seguito composto:
- Presidente: dott. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: geom. Stefano Svara;
- Segretario: dott.ssa Ilaria Latin;

2) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, come di seguito composta:
- Presidente: ing. ing. Andrea Carlo Bordini;
- Componente: ing. Alessio Cisotto;
- Componente: ing. Livio Savadori;
- Segretario: sig. Roberto Locchi;

3) di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento per individuare la data e l'ora di convocazione della prima seduta pubblica;
4) di conferire delega al Responsabile del Procedimento per curare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione della composizione della Commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Graziano Pizzimenti

20_11_3_CNC_AS FO GRAD 2 DIRIG PSICHIATRIA_010

Azienda sanitaria Friuli Occidentale - Pordenone

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di psichiatria.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende nota la graduatoria (art.1, commi 547 e 548 della Legge 30.12.2018, n.145) e gli esiti del seguente concorso pubblico:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo indeterminato, il cui esito è stato approvato con decreto del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale n. 124 del 28.02.2020:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Candidati		Punti/100
1	TOMASELLA Elisa	85,723/100
2	BENI Maria Cristina	84,316/100
3	AUSTONI Giovanni	83,915/100
4	PAPANTI PELLETIER Gabriele Duccio	82,000/100
5	TRAVANUT Valeria	81,915/100
6	ATTADEMO Luigi	79,881/100
7	FERRARI Virginia	78,912/100
8	PERESSON Giulia	78,910/100
9	MAZZONI Ilaria	78,836/100
10	TASSI Fabio	77,956/100
11	DEL FABRO Lorenzo	72,921/100

GRADUATORIA CANDIDATI ISCRITTI ULTIMO/PENULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO

Candidati		Punti/100
1	MORO Elena	80,072/100
2	MACCHI Serena	77,008/100
3	FONTECEDRO Elisa	76,034/100
4	GUADAGNO Silvia	75,098/100
5	MOLENT Cinzia	73,215/100
6	LESCHIUTTA Alessia	72,006/100

IL DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE
DIPENDENTE E CONVENZIONATO:
dott.ssa Lorena Basso

20_11_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DIRIG MEDICINA E CHIRURGIA ACCETTAZ E URGENZA_008

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Con decreto del Direttore generale n. 178 del 26.02.2020, sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati specializzati e specializzandi:

Specializzati Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1°	NORBIS	Luca	28/11/1987	85,940
2°	CLINAZ	Lorenzo	25/03/1987	81,080
3^	NAIT	Francesca	28/09/1987	80,710
4°	LUCIFORA	Benedetto	24/08/1983	77,180

Specializzandi Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1°	GIORDANO	Marco	26/08/1969	83,120
2^	GALLI	Marta	12/05/1988	77,015
3°	BARON	Daniele	30/01/1985	74,105
4°	DURATTI	Andrea	06/06/1989	73,820

ed è stato dichiarato vincitore il sig.:
- NORBIS dott. Luca.

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

20_11_3_CNC_AUT LOC_FUN PUB 4 DIRIG AMMINISTR_RINVIO PROVE SCRITTE_1_TESTO

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica - Trieste

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Rinvio delle prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FUNZIONE PUBBLICA

VISTO l'avviso prot 0007792/P dd. 17.02.2020, pubblicato sul BUR n. 9 del 26 febbraio 2020, con il quale sono state fissate le prove scritte del concorso di cui in oggetto;
VISTA la Direttiva 1/2020 prot DPF 0012035 -P del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto Prime indicazione per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del Decreto Legge ed in particolare il punto 7 - Procedure concorsuali;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
A GARANZIA dei principi di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

SI DISPONE IL RINVIO DELLE PROVE DI CUI TRATTASI A DATA DA DESTINARSI.

La pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle prove, cui non verranno pertanto inviate ulteriori comunicazioni.
Trieste, 4 marzo 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Serena Cutrano

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali